BOLLETTINO UFFICIALE

n. 2
del 9 gennaio 2013

Anno L n. 2

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 65 LR n. 7/2000, come modificato dall'art. 14, c. 18 della LR n. 24/2009 - legge finanziaria 2010 e art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

13_2_1_DPR_268_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 2012, n. 0268/Pres.

LR 50/1993, art. 5 sexies. Nomina Direttore generale Agenzia regionale Promotur.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17, recante norme per la "Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione";

VISTO l'articolo 9, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17, che autorizza l'Amministrazione regionale a costituire l'ente pubblico economico di cui al capo I bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 "Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani";

VISTO l'articolo 5 bis della legge regionale 50/1993, come introdotto dall'articolo 10 della legge regionale 17/2011, il quale prevede che l'Amministrazione regionale promuova l'istituzione della "Agenzia Regionale Promotur", quale ente pubblico economico funzionale della Regione con personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica, sottoposto alla vigilanza della Regione e preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e sportivo della pratica dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 5 bis e seguenti della legge regionale 50/1993, come introdotti dall'articolo 10 comma 1 della legge regionale 17/2011, i quali autorizzano la Giunta regionale, con propria deliberazione, a fissare la sede legale dell'Agenzia Regionale Promotur, e con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, a nominarne il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei revisori contabili e il Direttore generale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1120, di data 15 giugno 2012, con la quale, fra l'altro, è stato nominato il Direttore generale nella persona del dott. Manlio Petris, nato ad Ampezzo il 23 aprile 1949;

VERIFICATA l'assenza di cause ostative alla nomina del suddetto, avuto riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", e di cui all'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici";

CONSIDERATO il disposto dell'articolo 12, comma 2 "Disposizioni transitorie" della legge regionale 17/2011, in base al quale è possibile che i componenti degli organi della Promotur Spa, siano nominati anche quali componenti degli organi dell'Agenzia Regionale Promotur, di cui all'articolo 5 ter della legge regionale 50/1993, come introdotto dall'articolo 10 comma 1 della legge regionale 17/2011, ed in caso di coincidenza tra i componenti degli organi amministrativi della società e i componenti degli organi amministrativi dell'ente, è stabilito, che ai medesimi potrà essere riconosciuta una sola retribuzione;

ATTESO che la citata deliberazione n. 1120 del 15 giugno 2012 ha anche approvato lo schema di contratto di lavoro di diritto privato, da stipularsi tra l'Agenzia Regionale Promotur ed il dott. Manlio Petris secondo quando previsto dall'articolo 5 sexies della legge regionale 50/1993, come introdotto dall'articolo 10, comma 1 della legge regionale 17/2011, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della citata deliberazione;

ATTESO, inoltre, che la Giunta regionale ha determinato in Euro 130.003,20 l'importo annuo lordo da

corrispondere al Direttore Generale, come stabilito con delibera di Giunta regionale n. 1653 del 25 agosto 2010, per i dirigenti di seconda fascia, al quale può essere aggiunta la quota annua integrativa nella misura massima lorda annua di Euro 7.172,59, sulla base della valutazione dei risultati di gestione ottenuti e del grado di realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia;
RITENUTO pertanto di provvedere alla nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Promotur su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1120 del 15 giugno 2012;

DECRETA

1. Di nominare il Direttore generale nella persona del dott. Manlio Petris, nato a Ampezzo il 23 aprile 1949.
2. Di stabilire che l'organo di cui al punto 1 dura in carica fino al 31 dicembre 2013.
3. Di autorizzare il Presidente dell'Agenzia Regionale Promotur a sottoscrivere con il Direttore Generale il contratto di lavoro di diritto privato, conformemente al modello di cui all'allegato A) della deliberazione della Giunta regionale n. 1120, di data 15 giugno 2012.
4. Di determinare in Euro 130.003,20 l'importo annuo lordo da corrispondere al Direttore Generale, come stabilito con la delibera di Giunta regionale n. 1653 del 25 agosto 2010, per i dirigenti di seconda fascia, al quale può essere aggiunta la quota annua integrativa nella misura massima lorda annua di Euro 7.172,59, sulla base della valutazione dei risultati di gestione ottenuti e del grado di realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia.
5. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

13_2_1_DPR_269_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 2012, n. 0269/Pres.

LR 17/2007, art. 14, 1° comma, lett. n). Nomina del Direttore della Fondazione Aquileia - Aquileia (UD).

IL PRESIDENTE

VISTO il proprio decreto 15 maggio 2008, n. 0115/Pres. con il quale, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, è stato approvato lo statuto della "Fondazione Aquileia", avente sede ad Aquileia (UD), e conseguentemente ne è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato;
VISTO che la "Fondazione Aquileia" risulta iscritta dal 15 maggio 2008 al n. 176 del Registro regionale delle persone giuridiche;
VISTO l'articolo 14 dello statuto della Fondazione, secondo cui il "Direttore della Fondazione è nominato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tra persone dotate di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza nella gestione e amministrazione di enti complessi";
VISTO l'articolo 14, 1° comma, lett. n) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, che attribuisce al Presidente della Regione la competenza a provvedere alle nomine di spettanza della Regione, tranne quelle attribuite dalla legge al Consiglio o alla Giunta, favorendo le pari opportunità tra i generi;
VISTO il proprio decreto 1 febbraio 2011, n. 016/Pres. con il quale al signor Gianni Fratte è stato conferito l'incarico di Direttore della "Fondazione Aquileia" fino al 31 dicembre 2012;
VISTO il verbale della Giunta regionale n. 2244 del 13 dicembre 2012 con il quale è stata ravvisata l'opportunità, al fine di garantire la continuità amministrativa della Fondazione, di rinnovare l'incarico del sig. Gianni Fratte per la durata di un anno;
RITENUTO che il sig. Gianni Fratte presenti un profilo di competenze corrispondenti a quelle richieste per lo svolgimento dell'incarico sopra menzionato in quanto:
- possiede un curriculum qualificato e coerente con l'incarico da attribuire, dal quale emerge una lunga esperienza professionale in ambienti organizzativi caratterizzati da complessità, segnatamente per l'interagire di normative di natura pubblicistica e privatistica, in particolare nei settori delle attività economiche, del turismo e dei progetti comunitari nei quali attualmente opera in qualità di funzionario presso l'Amministrazione provinciale di Udine;
- il suo percorso professionale denota una profonda conoscenza del territorio regionale avendo ricoperto, tra l'altro, diversi incarichi come amministratore (Comune di Magnano in Riviera, Comunità Montana Valli del Torre e Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Udinese);

DECRETA

1. Il sig. Gianni Fratte è nominato Direttore della "Fondazione Aquileia".
2. L'incarico di Direttore della "Fondazione Aquileia" si intende conferito dalla data del presente decreto fino al 31 dicembre 2013.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

13_2_1_DPR_274_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres.

LR 9/2007, art. 95. Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
VISTO, in particolare, l'articolo 95 della legge regionale 9/2007, il quale dispone che con regolamento, denominato "regolamento forestale", emanato previo parere della Commissione consiliare competente, venga data esecuzione alle disposizioni della legge regionale medesima in materia di:
a) pianificazione e programmazione forestale;
b) disciplina delle attività di gestione forestale;
c) imprese forestali;
d) viabilità forestale, vie aeree d'esbosco e arboricoltura da legno;
e) tutela dei boschi;
f) vincolo idrogeologico;
g) utilizzazioni dei terreni abbandonati o incolti;
h) definizione delle tempistiche burocratiche riducendo, ogni qualvolta possibile, quelle previste sino all'entrata in vigore della legge regionale in parola;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1502 del 30 agosto 2012 mediante la quale si è provveduto ad approvare preliminarmente il testo, ivi allegato, avente ad oggetto "Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)" ed a disporre la presentazione alla competente Commissione Consiliare della deliberazione stessa;
ATTESO che la II Commissione consiliare permanente, nella seduta del 19 novembre 2012, ha espresso a maggioranza parere favorevole alla deliberazione della Giunta regionale 1502/2012;
VISTO il testo del "Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2238 del 13 dicembre 2012;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

13_2_1_DPR_274_2_ALL1

Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), di seguito denominata legge forestale, persegue le seguenti finalità:
a) gestire il patrimonio forestale nell'ottica dello sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale;
b) semplificare le procedure amministrative;
c) promuovere una moderna gestione delle risorse forestali;
d) rafforzare l'impresa forestale, tutelandone la professionalità, in quanto elemento essenziale e qualificante per la gestione attiva del territorio e conservazione dell'ambiente;
e) conservare e migliorare l'ambiente rurale, i prati ed i pascoli, contenendo l'espansione del bosco e conservando un assetto equilibrato del paesaggio.

Articolo 2 Oggetto

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 95 della legge forestale, disciplina le seguenti materie:
a) pianificazione e programmazione forestale;
b) attività di gestione forestale;
c) imprese forestali;
d) viabilità forestale, vie aeree di esbosco e arboricoltura da legno;
e) tutela dei boschi;
f) vincolo idrogeologico;
g) utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti;
h) tempistiche burocratiche per la semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Salvo che sia diversamente disposto, le autorizzazioni e le prescrizioni in ordine alle materie di cui al comma 1, sono rilasciate ai soli fini forestali, fermi e impregiudicati le competenze di altri enti e i diritti dei terzi.

Articolo 3 Livelli selvicolturali e definizione dei termini selvicolturali

1. Gli interventi selvicolturali in bosco sono distinti in due livelli diversi per modalità ed intensità:
a) gli interventi selvicolturali di livello semplificato, adottabili dal proprietario anche in assenza di strumenti pianificatori forestali, secondo la definizione ed i criteri di cui agli articoli 10, comma 2, 11 e 12;
b) gli interventi selvicolturali di livello complesso, diversi da quelli di cui alla lettera a), realizzabili subordinatamente alla redazione del piano di gestione forestale o del piano forestale integrato o della scheda forestale o dei progetti di riqualificazione forestale e ambientale, di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9.
2. Ai fini del presente regolamento, i termini selvicolturali sono definiti nell'allegato A.

CAPO II
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE FORESTALE

Articolo 4 Disposizioni generali sulla pianificazione forestale

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge forestale, il piano forestale regionale, di seguito denominato PFR, costituisce lo strumento economico, programmatico e gestionale di riferimento per i piani pluriennali di opere ed interventi nel settore forestale e contiene gli indirizzi, obiettivi e azioni prioritarie rivolti al miglioramento della multifunzionalità del patrimonio forestale.
2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge forestale, il piano di gestione forestale, di seguito denominato PGF, è lo strumento di pianificazione della proprietà silvo – pastorale, la cui validità è

riferita ad un periodo non inferiore a dodici anni e costituisce strumento di indirizzo per la gestione selvicolturale della proprietà forestale e per la redazione dei progetti di riqualificazione forestale e ambientale, di seguito denominati PRFA, di cui all'articolo 9. Il PGF è obbligatorio per le proprietà pubbliche con superficie forestale a prevalente finalità produttiva superiore a 50 ettari e per le proprietà private con superficie forestale a prevalente finalità produttiva superiore a 200 ettari, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge forestale.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge forestale, il piano forestale integrato, di seguito denominato PFI, è lo strumento facoltativo e sommario di indirizzo per la gestione selvicolturale di significativi complessi boscati, riconducibili ad una o più di una proprietà ed in particolare:

a) in assenza di PGF, il PFI è lo strumento pianificatorio sommario per quanto concerne le analisi dendro - auxometriche e puntuale per quanto concerne il contenuto, la tempistica degli interventi e l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie;

b) in presenza di PGF, il PFI è lo strumento pianificatorio puntuale degli interventi da realizzare mediante PRFA.

4. Il PFI non può riferirsi ad un periodo di pianificazione superiore a dieci anni.

5. I PGF e i PFI sono redatti in conformità agli indirizzi contenuti nel PFR.

6. Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge forestale, la pianificazione delle proprietà forestali, facoltativa con carattere semplificato e definita scheda forestale, di seguito denominata SF, è redatta, sulla base dell'allegato B al presente regolamento, per le proprietà pubbliche o private con superficie forestale a prevalente finalità produttiva rispettivamente inferiore a 50 e 200 ettari. La SF è lo strumento sommario e sintetico di pianificazione per quanto concerne le analisi dendro - auxometriche, la tipologia e la tempistica degli interventi.

7. La pianificazione forestale che interessa, in tutto o in parte, i siti della rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) si conforma alle misure specifiche di gestione forestale contenute negli strumenti di gestione dei siti della rete Natura 2000, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007).

8. In assenza degli strumenti di cui al comma 7, la pianificazione forestale assicura la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie o delle specie di interesse comunitario presenti.

Articolo 5 Redazione e approvazione del PFR

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge forestale, il PFR, di cui all'articolo 4, comma 1 è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali, di seguito denominata Direzione centrale, ed è approvato con deliberazione dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta. La medesima procedura si applica per gli aggiornamenti.

Articolo 6 Redazione, approvazione e attuazione del PGF

1. Il PGF di cui all'articolo 4, comma 2, è redatto dai dottori agronomi e dottori forestali e, per la proprietà pubblica, con le modalità di cui all'articolo 23 della legge forestale, utilizzando il programma informatico messo a disposizione gratuitamente dal Servizio competente in materia di risorse forestali, di seguito denominato Servizio. I dipendenti regionali possono redigere il PGF limitatamente alle proprietà silvo – pastorali della Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Regione.

2. Il PGF è redatto sulla base di:

a) direttive tecniche generali adottate con decreto del Direttore centrale competente in materia di risorse forestali, di seguito denominato Direttore Centrale;

b) direttive tecniche specifiche redatte, di volta in volta, a cura del Servizio in accordo con la proprietà.

3. Fino alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle direttive generali di cui al comma 2, lettera a), trovano applicazione quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2004, n. 1310 (Direttive per la redazione dei piani di gestione delle proprietà forestali, piani integrati particolareggiati e progetti di riqualificazione forestale ed ambientale e per la pianificazione e realizzazione delle vie terrestri ed aeree di esbosco).
4. Il PGF, con esclusione di quello relativo alle proprietà forestali della Regione, cui provvede il Servizio, è presentato a cura della proprietà al Servizio, il quale, con accertamenti da attuarsi tramite gli IAF, entro sessanta giorni dalla presentazione, redige verbale positivo di verifica finale o formula eventuali osservazioni che sono recepite dalla proprietà entro il termine di sessanta giorni, prorogabile su domanda.
5. Il PGF, compreso quello relativo alle proprietà forestali della Regione, è approvato e reso esecutivo con decreto del Direttore centrale e conserva validità, fino all'avvenuta revisione, per gli effetti di cui al comma 7, lettere e), f) e g), anche ai fini delle verifiche per il mantenimento dell'eventuale certificazione forestale.
6. La procedura di cui ai commi da 1 a 5 si applica anche per la revisione del PGF.
7. L'attuazione del PGF avviene in conformità ai seguenti criteri:
a) l'entità delle utilizzazioni complessivamente previste è vincolante;
b) l'entità di utilizzazioni previste per singola particella non è vincolante e può essere disattesa in considerazione delle effettive esigenze selvicolturali definite dal PRFA;
c) gli interventi previsti nel piano dei tagli possono essere anticipati in presenza di rinnovazione naturale affermata ovvero negli altri casi in esso previsti;
d) qualora risulti superata l'entità delle utilizzazioni complessivamente previste, su domanda della proprietà e previo accertamento dello stato selvicolturale del soprassuolo, può essere approvata con decreto del Direttore centrale la maggiore entità al fine di rideterminare l'entità delle utilizzazioni consentite per il rimanente periodo di validità del PGF;
e) qualora le utilizzazioni vengano eseguite nel periodo di validità del PGF solo per una quota parte, esso mantiene la sua validità fino al raggiungimento della ripresa prevista, fatta salva la possibilità di avviare la procedura di revisione per oggettive difficoltà di raggiungere la ripresa medesima;
f) per i tre anni successivi alla scadenza del periodo di validità del PGF, la proprietà può eseguire utilizzazioni nei limiti della ripresa media annua prevista;
g) successivamente al periodo di cui alla lettera f), la proprietà può eseguire utilizzazioni nei limiti del 70 per cento della ripresa media annua prevista.
8. La proprietà forestale può chiedere modifiche e integrazioni del PGF in vigore per specifiche esigenze non prevedibili al momento della redazione quali la rideterminazione dell'entità delle utilizzazioni a seguito di interventi forzosi e la rideterminazione delle esigenze riguardanti la viabilità forestale o altre infrastrutture forestali. Alle modifiche e integrazioni si applicano le procedure di cui ai commi da 1 a 5.

Articolo 7 Redazione e approvazione del PFI
1. Il PFI di cui all'articolo 4, comma 3, è redatto dai dottori agronomi e dottori forestali e, per la proprietà pubblica, con le modalità di cui all'articolo 23 della legge forestale. I dipendenti regionali possono redigere il PFI limitatamente alle proprietà silvo – pastorali della Regione.
2. Il PFI è redatto sulla base di direttive tecniche adottate con decreto del Direttore centrale. Fino alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione trovano applicazione quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale 1310/2004 relative ai piani integrati particolareggiati.
3. Il PFI, con esclusione di quello relativo alle proprietà forestali della Regione, cui provvede il Servizio, è presentato a cura della proprietà al Servizio il quale, con accertamenti da attuarsi tramite gli IAF, entro sessanta giorni dalla presentazione, redige verbale positivo di verifica finale o formula eventuali osservazioni che sono recepite entro il termine di sessanta giorni, prorogabile su domanda.

4. Il PFI, compreso quello relativo alle proprietà forestali della Regione, è approvato e reso esecutivo con decreto del Direttore centrale.

Articolo 8 Redazione e approvazione della SF

1. La SF di cui all'articolo 4, comma 6, è identificativa di una proprietà forestale che non ricade nell'obbligo di assoggettamento a PGF.
2. La SF è redatta dai dottori agronomi e dottori forestali e, per superfici private inferiori ai 5 ettari anche dai tecnici dello IAF, a titolo non oneroso, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge forestale e, per la proprietà pubblica, con le modalità di cui all'articolo 23 della legge forestale.
3. La SF, con esclusione di quella relativa alle proprietà forestali della Regione, cui provvede il Servizio, è presentata a cura della proprietà al Servizio il quale, con accertamenti da attuarsi tramite gli IAF, entro sessanta giorni dalla presentazione, redige verbale positivo di verifica finale o formula eventuali osservazioni che sono recepite entro il termine di trenta giorni, prorogabile su domanda.
4. La SF, compresa quella relativa alle proprietà forestali della Regione, è approvata e resa esecutiva con decreto del Direttore centrale.
5. La SF ha validità per un periodo non inferiore a dodici anni; qualora le utilizzazioni vengano eseguite nel periodo di validità della SF solo per una quota parte, essa mantiene la sua validità fino al raggiungimento della ripresa prevista, fatta salva la possibilità di avviare la procedura di revisione per oggettive difficoltà di raggiungere la ripresa medesima. La procedura di cui ai commi da 1 a 4 si applica anche per la revisione della SF.

CAPO III
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE FORESTALE
SEZIONE I
TAGLI BOSCHIVI, PROGETTI E PROCEDURE

Articolo 9 PRFA e direzione lavori

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge forestale il PRFA è lo strumento per l'esecuzione delle attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della medesima legge e può comprendere, in maniera integrata, i progetti relativi ai seguenti interventi:
a) manutenzione della viabilità forestale principale;
b) realizzazione e manutenzione di viabilità forestale secondaria;
c) infrastrutture di accesso al bosco di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), della legge forestale;
d) realizzazione e manutenzione di vie aeree di esbosco;
e) interventi funzionali alla riqualificazione ambientale ed idrogeologica della superficie forestale.
2. Il PRFA è redatto da dottori agronomi e dottori forestali, in conformità alle direttive tecniche adottate con decreto del Direttore centrale; fino alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione trovano applicazione quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale 1310/2004.
3. Il PRFA è redatto in conformità agli indirizzi contenuti negli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 4, ove vigenti.
4. Per tutte le proprietà è obbligatorio il PRFA qualora il taglio del soprassuolo superi i 1.000 metri cubi lordi di massa nelle fustaie pianificate, i 200 metri cubi lordi di massa nelle fustaie non pianificate e i 25.000 metri quadrati di superficie nei cedui. Per i boschi in situazioni speciali trova applicazione l'articolo 36.
5. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1 bis, della legge forestale, qualora il PRFA sia predisposto a cura del personale della Direzione centrale a favore di soggetti pubblici proprietari forestali, per il calcolo degli oneri a carico del proprietario è applicata la seguente tariffa, da attualizzare annualmente mediante l'applicazione degli indici ISTAT:
a) euro 4,00 al metro cubo lordo per diametro medio del lotto inferiore o uguale a 20 centimetri;

b) euro 2,00 al metro cubo lordo per diametro medio del lotto superiore a 20 centimetri e inferiore a 40 centimetri;
c) euro 1,00 al metro cubo lordo per diametro medio del lotto uguale o superiore a 40 centimetri.
6. I parametri di cui al comma 5 si applicano con arrotondamento al metro cubo superiore e al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); sono a carico del proprietario gli oneri relativi alle missioni e ore straordinarie relative al personale impiegato dipendente della Regione; i medesimi oneri sono rimborsati alla Regione che provvede a richiederli, rendicontando quelli effettivamente sostenuti. Il personale operaio da adibire ai rilievi progettuali è messo a disposizione dall'ente proprietario del bosco, che ne assume gli oneri.
7. Il PRFA è presentato a cura della proprietà allo IAF, il quale verifica la coerenza del documento con gli indirizzi della pianificazione forestale o, in sua assenza, con le disposizioni previste alla sezione II del presente capo, e lo approva, con eventuali modalità operative, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge forestale entro quindici giorni dalla data di presentazione.
8. Se il PRFA contiene anche tipologie di interventi soggetti ad autorizzazione o dichiarazione previste dalla legge forestale o dal presente regolamento, i termini di cui al comma 7 sono stabiliti in trenta giorni dalla data di presentazione del PRFA. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge forestale l'approvazione del PRFA assorbe eventuali prescrizioni e autorizzazioni previste dalla legge forestale o dal presente regolamento.
9. Il PRFA relativo alle foreste di proprietà della Regione è approvato dal Direttore del Servizio.
10. Le piante oggetto di taglio possono essere individuate con diverse modalità, in particolare contrassegno professionale o forestale, contrassegno del proprietario, targhetta di plastica alla ceppaia, specchiatura, segnatura con colore, aree di saggio nei soli casi di boschi omogenei. Nel caso di un ceduo, sono segnati gli allievi e le matricine da rilasciare. Per le fustaie pianificate è redatto il prospetto di assegno per la registrazione sul PGF.
11. Per la corretta esecuzione degli interventi contenuti nel PRFA, gli stessi sono diretti da dottori agronomi e dottori forestali, di seguito denominati direttori dei lavori; entro quindici giorni dalla conclusione degli interventi, il direttore dei lavori redige la relazione di verifica finale da trasmettere, salvo che per le foreste di proprietà della Regione, allo IAF che, limitatamente alla parte concernente la non compromissione dell'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, la approva entro trenta giorni dalla data di presentazione.
12. Il taglio è eseguito in conformità al PRFA. Il direttore dei lavori nel corso dell'intervento può apportare integrazioni di massa assegnata fino al 10 per cento, per le quali non necessita di autorizzazione e di cui è redatta una relazione unica e finale di assegno nel termine di cui al comma 11, da trasmettere allo IAF unitamente alla relazione di verifica finale.
13. Il direttore dei lavori nel corso dell'intervento può altresì apportare integrazioni di massa assegnata rispetto al PRFA, purché giustificate ed organicamente collegate all'intervento principale, quali i tagli forzosi per schianti costituiti da piante divelte o stroncate, i tagli di piante instabili in aree soggette a movimenti franosi, i tagli fitosanitari, i tagli di piante lungo tracciati di vie di esbosco, singoli prelievi di piante che impediscono un corretto abbattimento o utilizzazione. Gli interventi non necessitano di autorizzazione e per essi è redatta una relazione unica e finale di assegno, da trasmettere allo IAF entro trenta giorni dalla conclusione degli interventi.
14. Le varianti sostanziali, che non rientrano nelle fattispecie di cui ai commi 12 e 13, seguono la procedura prevista dai commi 7, 8, 9 e 10.
15. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, in assenza del PRFA chi esegue gli interventi di cui al comma 8, senza l'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico.
16. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

Articolo 10 Dichiarazione di taglio in presenza di pianificazione forestale

1. Nelle fustaie, in presenza di pianificazione forestale e per quantitativi inferiori o uguali a 1.000 metri cubi lordi e superiori a 200 metri cubi lordi, è presentata dichiarazione di taglio con allegato un PRFA che ne costituisce parte integrante.

2. In presenza di pianificazione forestale è redatta la sola dichiarazione di taglio nei seguenti casi:

a) assegno di massa legnosa fino a 200 metri cubi lordi nella fustaia, o da 1.000 fino a 25.000 metri quadrati nei cedui;

b) assegno senza limite di massa per il taglio di piante secche, schiantate, divelte o stroncate, compromesse nella loro vitalità da incendi o altre avversità biotiche o abiotiche, tagli forzosi per l'esecuzione di lavori edili, di viabilità forestale, di sistemazione idraulico forestale e opere pubbliche, sfolli, ripuliture e prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale.

3. La dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 è redatta dal proprietario ed è inoltrata allo IAF prima dell'inizio dell'intervento, con le procedure di cui all'articolo 12; per quantitativi inferiori o uguali a 50 metri cubi lordi nelle fustaie o a 1.000 metri quadrati nei cedui, la dichiarazione può essere resa anche entro trenta giorni dalla conclusione dell'intervento. Dalla dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 è esclusa la Regione. Per i boschi in situazioni speciali trova applicazione l'articolo 36.

4. L'assegno per gli interventi di cui al comma 2 su proprietà privata può essere eseguito dai tecnici dello IAF, a titolo non oneroso, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della legge forestale.

5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3 della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui ai commi 1 e 2 in assenza della prescritta dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali.

Articolo 11 Dichiarazione di taglio in assenza di pianificazione forestale

1. In assenza di pianificazione forestale, in luogo del PRFA, è redatta dichiarazione di taglio nei seguenti casi:

a) assegno di massa legnosa da 50 a 200 metri cubi lordi nelle fustaie, o da 1.000 fino a 25.000 metri quadrati nei cedui;

b) assegno senza limite di massa per il taglio di piante secche, schiantate, divelte o stroncate, compromesse nella loro vitalità da incendi o altre avversità biotiche o abiotiche, tagli forzosi per l'esecuzione di lavori edili, di viabilità forestale, di sistemazione idraulico forestale e opere pubbliche, sfolli, ripuliture e prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale.

2. Nell'arco del triennio, per ogni superficie forestale accorpata, gli interventi di cui al comma 1, lettera a), non possono superare il quantitativo o la superficie massima prevista.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta dal proprietario ed è inoltrata allo IAF prima dell'inizio dell'intervento con le procedure di cui all'articolo 12. Dalla dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 è esclusa la Regione. Per i boschi in situazioni speciali trova applicazione l'articolo 36.

4. L'assegno per gli interventi di cui al comma 1 su proprietà privata può essere eseguito dai tecnici dello IAF, a titolo non oneroso, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della legge forestale.

5. Sono esenti dall'obbligo di dichiarazione i tagli inferiori a 50 metri cubi lordi di massa nelle fustaie o a 1.000 metri quadrati di superficie nei cedui.

6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 1 in assenza della prescritta dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali.

7. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 1, lettera a), in violazione del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni soggetto arboreo.

Articolo 12 Modalità della dichiarazione di taglio

1. La dichiarazione di taglio è redatta secondo il modello predisposto dal Servizio e reperibile sul sito informatico della Regione.

2. Le masse lorde delle fustaie sono calcolate applicando la tavola decima del sistema delle tariffe di Algan, con riferimento all'allegato C, per le foreste non pianificate e con le tariffe dello strumento di pianificazione della proprietà per le foreste pianificate.

3. Per i boschi misti di acero di monte, frassino maggiore e faggio, e per i boschi di specie quercine, è obbligatoria l'individuazione preventiva delle piante da rilasciare qualora sia previsto il governo a fustaia ai sensi dell'articolo 14.

4. Lo IAF, entro quindici giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 2 e all'articolo 11, può formulare prescrizioni contenenti modalità esecutive per la corretta effettuazione dei tagli nel rispetto delle norme di cui alla sezione II del presente capo. Trascorso tale termine, il taglio può essere eseguito.

5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue gli interventi di taglio di cui all'articolo 10, commi 1 e 2 e all'articolo 11, comma 1, in violazione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni soggetto arboreo.

6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

SEZIONE II
GOVERNO E TRATTAMENTO DEI BOSCHI

Articolo 13 Adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge forestale, l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco è garantito quando, su pendenze qualsiasi per superfici superiori a 3.000 metri quadrati ovvero su pendenze superiori al 70 per cento per superfici superiori a 1.500 metri quadrati, sono eseguiti interventi nel rispetto degli articoli 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, commi da 2 a 6, 7, lettere a) e b), 8, lettere a) e b), 9, 10 lettera a), 11 e 12, e degli articoli 31 e 32, commi 1, 2, 3 e 5.

2. L'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco è altresì garantito quando sono eseguiti interventi nel rispetto delle disposizioni sul taglio raso di cui all'articolo 29.

3. Per la valutazione del numero minimo di piante o di metri cubi di massa legnosa da rilasciare ai sensi della presente sezione, si tiene conto anche del danneggiamento arrecato ai singoli soggetti arborei destinati ad assicurare, dopo l'intervento di taglio, le condizioni di adeguata vitalità del popolamento. Il danneggiamento va computato come perdita di un soggetto o di 1 metro cubo ogni tre piante danneggiate, qualora le piante siano svettate per almeno un terzo del fusto o interessate da danni per scortecciatura al fusto per più di un quarto della circonferenza.

4. Per formazioni a prevalenza di una o più specie, s'intendono quelle in cui la specie o le specie citate partecipano alla composizione arborea con più del 50 per cento del numero dei soggetti.

5. Ai fini dell'articolo 17, comma 4, della legge forestale, nella relazione di verifica finale di cui all'articolo 9, comma 11, sono indicati i danni che non compromettono l'adeguato svolgimento delle funzioni proprie del bosco in quanto giustificati per il regolare andamento delle utilizzazioni boschive.

6. I danni di cui al comma 5 si distinguono in:

a) danni alle piante: alterazioni dei soggetti arborei di sicuro avvenire per distruzione, gravi svettature e scorticature tali da pregiudicare la vitalità della pianta;

b) danni su superfici: distruzione della rinnovazione naturale, mancato ammucchiamento delle ramaglie o mancata riduzione delle loro dimensioni.

Articolo 14 Obbligo del governo ad alto fusto

1. I cedui invecchiati di faggio di età media superiore a trentacinque anni sono convertiti ad alto fusto.

2. Per i boschi cedui misti invecchiati di latifoglie che non sono soggetti al taglio da più di trentacinque anni, lo IAF all'atto della dichiarazione di taglio o della presentazione del PRFA ove dovuti, può consentire, in relazione alle condizioni selvicolturali del popolamento ed alle capacità di perpetuazione, il ripristino del governo a ceduo o prescrivere le modalità esecutive per gli interventi di avviamento all'alto fusto.

3. Per i boschi di età superiore a trentacinque anni di acero di monte, frassino maggiore, faggio o di specie quercine, con partecipazione in purezza o in mescolanza di tali specie superiore all'80 per cento in termini di massa, è obbligatorio il governo a fustaia.

4. In deroga a quanto previsto al comma 3, per i boschi di neoformazione misti di latifoglie, esclusa la robinia, di età inferiore o uguale a trentacinque anni, lo IAF, all'atto della dichiarazione di taglio o della presentazione del PRFA ove dovuti, può consentire, in relazione alle condizioni selvicolturali del popolamento ed alle capacità di perpetuazione, il governo a ceduo.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 1 e 3, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando il 3 per cento, nei casi di violazione del comma 1 e il 2 per cento, nei casi di violazione del comma 3, del valore convenzionale della tipologia di riferimento della fustaia di cui alla tabella D dell'allegato D per ogni 1.000 metri quadrati o frazione.

6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

Articolo 15 Divieto di conversione dei boschi e di sostituzione di specie

1. La conversione dei boschi di alto fusto in boschi cedui è vietata, salvo autorizzazione dello IAF, con la prescrizione di eventuali modalità esecutive, per interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumità o ad altri motivi di rilevante interesse pubblico nonché in caso di condizioni stazionali non favorevoli all'alto fusto ovvero nel caso di neocolonizzazioni a prevalenza di robinia, salici, carpino nero, orniello o nelle formazioni a prevalenza di castagno. Il divieto comprende anche le fustaie transitorie provenienti dalla conversione dei cedui invecchiati.

2. Sono vietate le sostituzioni di specie forestali autoctone con specie esotiche.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 1 e 2, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando il 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui alla tabella D dell'allegato D per ogni 1.000 metri quadrati o frazione.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 1 in assenza della prescritta autorizzazione, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando il 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui alla tabella D dell'allegato D per ogni 1.000 metri quadrati o frazione.

5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

Articolo 16 Epoca per il taglio dei boschi

1. E' consentito effettuare operazioni di taglio durante tutto l'anno per le fustaie di latifoglie e di conifere, per gli interventi di avviamento all'alto fusto e per i cedui.

2. Qualora ricorrano circostanze vegetative particolari, lo IAF può limitare al periodo di riposo vegetativo le operazioni di taglio nei boschi cedui.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei comma 2, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando il 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui alle tabelle A e B dell'allegato D, rapportato alla superficie interessata dal taglio.

Articolo 17 Potature e taglio del sottobosco arbustivo

1. Nei boschi di alto fusto di latifoglie è consentito effettuare sul primo fusto dei soggetti giovani meglio conformati, quali piante scelte tra le candidate dotate di buone caratteristiche di forma e portamento, una progressiva potatura verde dei rami sul tronco per un terzo dell'altezza totale, al fine della migliore correzione della verticalità e per originare, a maturità, fusti puliti da nodi per almeno un'altezza di 6 metri da terra.

2. Nei boschi di conifere gli interventi di potatura sono consentiti per le giovani piante scelte, di miglior conformazione e destinate alla maturità, sui rami secchi o di scarsa vitalità del terzo inferiore del fusto.

3. Nelle aree boscate è consentito il taglio del sottobosco costituito da specie arbustive, nel rispetto della rinnovazione naturale delle specie arboree.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 1 e 2, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando l'1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento della fustaia di cui alla tabella D dell'allegato D per ogni 1.000 metri quadrati o frazione.

5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue il taglio del sottobosco costituito da specie arbustive in violazione del comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore.

Articolo 18 Gestione forestale sostenibile e misure per favorire la biodiversità

1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge forestale nelle superfici oggetto di utilizzazioni forestali sono rilasciati in bosco, se presenti:

a) mediamente un albero ogni 2 ettari con arrotondamento all'unità inferiore, di diametro superiore a 60 centimetri per le conifere e a 50 centimetri per le latifoglie, da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito, ove il volume del legname da utilizzare sia superiore a 1.000 metri cubi lordi ovvero la superficie di intervento sia superiore a 10 ettari;

b) tutti gli alberi morti di diametro superiore a 60 centimetri per le conifere e a 50 centimetri per le latifoglie, ove il volume del legname da utilizzare sia superiore a 200 metri cubi lordi ovvero la superficie di intervento sia superiore a 2,5 ettari nei cedui;

c) tutti gli alberi di diametro maggiore a 30 centimetri con cavità, ove il volume del legname da utilizzare sia superiore a 200 metri cubi lordi ovvero la superficie di intervento sia superiore a 25.000 metri quadrati nei cedui.

2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge forestale, l'obbligo del rilascio degli alberi di cui al comma 1 non vige se ostativo all'incolumità pubblica o se determina rilevanti incompatibilità di natura fitosanitaria o economica.

Articolo 19 Forme di governo dei boschi

1. Ai fini del presente regolamento, le forme di governo applicabili nei boschi sono le seguenti:

a) ceduo: soprassuolo comprendente le formazioni forestali di latifoglie in cui ricorrono le seguenti condizioni:

1) almeno l'80 per cento dei soggetti arborei è di origine agamica;

2) la copertura dei soggetti arborei di origine agamica è superiore o uguale al 20 per cento;

3) l'età media dei polloni, intesa come il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, è inferiore o uguale a trentacinque anni;

b) fustaia: soprassuolo comprendente i boschi di conifere e quelli di latifoglie in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1) meno dell'80 per cento dei soggetti arborei è di origine agamica;

2) la copertura dei soggetti arborei di origine agamica è inferiore al 20 per cento;

3) l'età media dei polloni, intesa come il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, è superiore ai trentacinque anni.

2. Ai fini delle norme per il governo e trattamento dei boschi di cui alla presente sezione, sono assimilati alle fustaie:

a) i boschi di neoformazione;

b) le fustaie transitorie, vale a dire i cedui invecchiati in cui l'età media dei polloni, intesa come il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, supera i trentacinque anni e quelli in cui è già stato eseguito almeno un taglio di avviamento alla fustaia.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, per utilizzazione ordinaria si intende quella che ha interessato più del 25 per cento della massa legnosa.

4. I cedui possono essere semplici o matricinati; nella forma di governo a ceduo sono comprese anche le formazioni governate a ceduo composto.

Articolo 20 Trattamento dei boschi governati a ceduo semplice

1. Il trattamento a ceduo semplice è applicato nei boschi a prevalenza di robinia, salici, pioppi, ontani e platani, per i quali è consentito il taglio raso dei polloni senza rilascio di alcun soggetto arboreo. Tale forma di trattamento si applica anche ai cedui puri di castagno, in cui almeno il 90 per cento dei soggetti arborei sia appartenente a tale specie.

2. Il turno minimo, inteso come il numero di anni che intercorre dall'ultimo taglio, è di almeno otto anni, salvo per il castagno per il quale è fissato in dodici anni. Il taglio del nocciolo non è soggetto ad alcuna restrizione.

3. La superficie complessiva delle tagliate non può essere superiore, nel triennio, a 5 ettari accorpati per proprietario o per più proprietari; qualora le tagliate contigue raggiungano tale limite, le adiacenti sono distanziate non meno di 150 metri.

4. Il taglio delle ceppaie è eseguito in prossimità del colletto e con attrezzi idonei, in maniera tale che la corteccia non resti slabbrata e non possa ristagnare acqua sulla superficie di taglio.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 2, 3 e 4 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando i seguenti parametri:

a) in caso di violazione delle norme sul turno minimo di cui al comma 2, il 3 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D, rapportato alla superficie interessata dal taglio;

b) in caso di violazione delle norme sulla superficie massima delle tagliate o sulla distanza minima tra esse di cui al comma 3, il 5 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni ettaro o frazione tagliati in più;
c) in caso di violazione delle norme sulle modalità di taglio delle ceppaie di cui al comma 4, l'1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni cinque ceppaie o frazione tagliate in maniera non corretta. La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata qualora non si sia adempiuto alla disposizione di ripassare le ceppaie.

Articolo 21 Generalità sul trattamento dei boschi governati a ceduo matricinato e composto

1. Per i boschi trattati a ceduo matricinato si rilasciano, all'atto della ceduazione, un numero di piante per ettaro provenienti da seme o, in loro mancanza, polloni nel numero e qualità indicati nell'articolo 23.
2. Nei cedui che hanno superato di una volta e mezzo l'età del turno minimo prescritto, il numero di matricine ed allievi può anche essere inferiore ai valori indicati nell'articolo 23, ma comunque superiore a quaranta per ettaro.
3. Le matricine e gli allievi che non sono tagliati, sono scelti fra le piante migliori, non necessariamente distribuite in modo uniforme su tutta la superficie, in relazione alla maggiore o minore resistenza all'isolamento, in modo da assicurare la perpetuazione del ceduo.
4. Le matricine e gli allievi che non sono tagliati sono scelti tra i soggetti robusti e meglio conformati, escludendo quelli aduggiati, filati o scarsi di chioma, tra le seguenti specie: tutte le querce, faggio, acero di monte e riccio, frassino maggiore, tiglio, ciliegio, olmo montano, noce e carpino bianco.
5. Le matricine non possono essere utilizzate prima che siano raggiunti almeno i due turni del ceduo.
6. Nei cedui composti il numero complessivo dei soggetti da rilasciare è centoventi per ettaro, di cui ottanta dell'età del turno del ceduo e quaranta ripartiti fra le classi di età multiple di quella del ceduo.
7. Il taglio delle ceppaie è eseguito con le modalità di cui all'articolo 20, comma 4.
8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando l'1 per cento, per ogni pianta tagliata in violazione dei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, e il 3 per cento, nei casi di violazione del comma 5, del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D.

Articolo 22 Generalità sul trattamento dei boschi cedui in conversione all'alto fusto

1. Nei boschi cedui invecchiati in cui, ai sensi dell'articolo 14, è obbligatorio il taglio di avviamento all'alto fusto, dopo il primo intervento di conversione rimangono in piedi almeno ottocento fusti per ettaro, scelti tra i soggetti nati da seme o tra i polloni migliori, dominanti e ben affrancati, salvo nei boschi già radi prima dell'intervento, nei quali rimangono almeno due polloni per ogni ceppaia, scelti tra quelli di maggior diametro, meglio conformati e vigorosi.
2. I successivi interventi di diradamento seguono le stesse modalità di trattamento valide per le formazioni governate a fustaia ed indicati all'articolo 27.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 1 e 2, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando il 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni decina di piante o frazione non rilasciate.

Articolo 23 Trattamento particolare dei boschi governati a ceduo matricinato

1. Il trattamento dei boschi governati a ceduo matricinato viene effettuato secondo i seguenti principi e parametri, differenziati sulla base del tipo di popolamento forestale interessato:

a) boschi di carpino bianco e querce o a prevalenza di carpino bianco: almeno quindici anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri;

b) boschi a prevalenza di castagno: almeno dodici anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno cinquanta soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri, appartenenti a specie diverse dal castagno, se presenti, altrimenti almeno quaranta soggetti ben conformati di castagno per ettaro, scelti fra quelli meno interessati da patologie;

c) boschi a prevalenza di querce: almeno venti anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti di querce ben conformati per ettaro con diametro minimo di 12 centimetri;

d) boschi misti di carpino nero, orniello e querce: almeno quindici anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno ottanta soggetti ben conformati per ettaro qualora raggiungano un diametro minimo di 10 centimetri, altrimenti almeno centoventi soggetti;

e) boschi a prevalenza di faggio: almeno venti anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno cento soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri, più almeno un pollone, anche se di piccole dimensioni, per ogni ceppaia vitale;

f) boschi misti di robinia ed altre latifoglie, quando queste ultime raggiungono una copertura superiore al 40 per cento: almeno quindici anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri, anche di robinia;

g) boschi di latifoglie diverse da quelle previste nelle lettere da a) a f): almeno quindici anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno cento soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione del comma 1 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando i seguenti parametri:

a) in caso di violazione del turno minimo, 3 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D rapportato alla superficie interessata dal taglio;

b). in caso di violazione del numero minimo di soggetti da preservare, 1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni pianta tagliata in più.

Articolo 24 Trattamento dei rimboschimenti e dei boschi di conifere nell'area delle latifoglie

1. Ai fini della progressiva rinaturalizzazione dei boschi di conifere impiantati o anche spontaneamente diffusi nell'area naturale delle latifoglie si applicano i trattamenti di cui al presente articolo.

2. Negli impianti di conifere autoctone o esotiche a rapido accrescimento, quali in particolare pino strobo, pino eccelso, larice giapponese, cipresso di Lawson, douglasia, presenti in impianti effettuati in aree ecologicamente non adeguate, può essere eseguito il taglio di sgombero:

a) quando sotto la loro copertura si è spontaneamente diffusa una rinnovazione affermata di latifoglie arboree, con copertura delle latifoglie maggiore del 30 per cento, esclusi il nocciolo ed il rovo;

b) in mancanza di rinnovazione spontanea di latifoglie con l'obbligo di eseguire il rimboschimento artificiale entro un anno dalla conclusione del taglio di sgombero con specie arboree e arbustive idonee e appartenenti alla flora regionale.

3. I soggetti di abete rosso spontaneamente diffusi al di sotto dei 600 metri di quota, che costituiscono una formazione forestale denominata peccete di sostituzione extrazonali, possono essere

sgomberati, su una superficie comunque inferiore a 20.000 metri quadrati, quando sotto la loro copertura si è spontaneamente diffusa una rinnovazione affermata di latifoglie arboree con copertura maggiore del 30 per cento, esclusi il nocciolo e il rovo.
4. Ogni tagliata di cui al comma 3 è distanziata dall'altra di almeno 150 metri; sulla superficie affiancata l'intervento di taglio può essere effettuato, con le medesime modalità e condizioni, dopo almeno cinque anni.
5. Nei popolamenti di cui ai commi 2 e 3, in mancanza di rinnovazione di latifoglie è consentito eseguire un diradamento anche di forte intensità, con il taglio fino all'80 per cento dei soggetti vitali, realizzato anche a strisce o a gruppi, al fine di riattivare l'attività biologica al suolo.
6. Il taglio finale del vecchio soprassuolo rimasto in piedi dopo il diradamento di cui al comma 5, può essere fatto dopo quindici anni o anche prima nel caso sia presente ed affermata la rinnovazione di specie arboree adatte al sito.
7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando i seguenti parametri:
a) in caso di violazione del comma 2, 10 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni pianta tagliata;
b) in caso di violazione della distanza minima tra le tagliate di cui al comma 4, 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni decina di metri o frazione di distanza non rispettata;
c) in caso di violazione dei limiti temporali del taglio di una superficie affiancata ad una appena tagliata di cui al comma 4, 1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni anno mancante;
d) in caso di violazione dei commi 5 e 6, 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni decina di piante o frazione non rilasciate;
e) in caso di violazione del comma 3, 10 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni pianta tagliata.

Articolo 25 Recupero e trattamento dei castagneti da frutto
1. Il trattamento per il recupero dei castagneti da frutto non costituisce trasformazione del bosco ai sensi dell'articolo 47 se eseguito attraverso il rilascio di almeno venti esemplari ad ettaro, con diametro superiore a 40 centimetri e purché siano garantiti i parametri di cui all'articolo 6 della legge forestale; la restante vegetazione arborea e arbustiva può essere tagliata o estirpata.
2 Nei castagneti da frutto, in cui sono garantiti i parametri di cui all'articolo 6 della legge forestale, i tagli e l'estirpo della vegetazione del sottobosco connessi al loro mantenimento sono attività di gestione forestale.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione del comma 1, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando l'1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni pianta tagliata in più.

Articolo 26 Definizioni relative al trattamento dei boschi governati a fustaia
1. Ai fini del presente regolamento, relativamente ai boschi governati a fustaia, si intende per:
a) piante: i soggetti arborei di normale vitalità con diametro, misurato a metri 1,30, maggiore di 17,5 centimetri; convenzionalmente, una pianta è data anche dall'insieme di almeno cinque piante con diametro inferiore a 17,5 centimetri e di altezza superiore a 1,5 metri;

b) massa: la massa legnosa cormometrica, costituita da solo fusto esclusi rami principali, secondari e cimale, lorda, con corteccia, determinata per i boschi pianificati applicando le tariffe di cubatura dello strumento di pianificazione forestale e per i boschi non pianificati applicando la tavola decima di Algan per piante di diametro superiore a centimetri 17,5, corrispondente alla classe diametrica 20, e calcolata in base ai volumi unitari per ogni classe diametrica di cui all'allegato C; dal computo della massa sono esclusi i soggetti completamente secchi, stroncati e quelli sradicati; sono da conteggiare soggetti vitali con diametro da 7,5 centimetri a 17,5 centimetri, ai quali è attribuito, in assenza di strumento di pianificazione, un volume convenzionale di 1 metro cubo ogni dieci soggetti;
c) superficie al taglio: superficie occupata dagli alberi comprese le chiome;
d) copertura o densità: la percentuale di copertura esercitata dalle chiome sul terreno;
e) valori per ettaro: superficie boscata al netto dei vuoti provocati da eventi eccezionali o dovuti a superfici improduttive, quali i rii e le strade, od a superfici produttive non boscate, quali le radure;
f) fustaia monoplana: bosco ad alto fusto in cui gli alberi hanno più o meno la stessa altezza e si distinguono fasi di sviluppo, ciascuna con un'ampiezza convenzionalmente pari a circa un quinto del turno minimo: novelleto, spessina, perticaia, fustaia adulta, fustaia matura;
g) fustaia multiplana: bosco ad alto fusto in cui gli alberi non hanno tutti la stessa altezza, che si riscontra su superfici non ampie e in cui non si distinguono le fasi di sviluppo individuate per le fustaie monoplane.

Articolo 27 Trattamento per la gestione dei boschi monoplani nelle diverse fasi di sviluppo

1. Nelle fustaie monoplane di cui all'articolo 26, comma 1, lettera f), nelle fasi di sviluppo in cui il soprassuolo non è ancora maturo, è consentito fare dei diradamenti, che possono essere condotti con due modalità:
a) diradamenti bassi: consistono nell'eliminare i soggetti peggiori principalmente del piano dominato, quelli danneggiati o in condizioni di evidente deperimento;
b) diradamenti selettivi: prevedono di scegliere i soggetti migliori e togliere quelli vicini che, prima del successivo intervento, entrano in concorrenza con quelli scelti.
2. Nei novelleti e nelle spessine, dopo lo sfollo o il diradamento rimangono almeno mille soggetti per ettaro.
3. Nelle perticaie e nelle fustaie adulte, dopo l'intervento, rimangono almeno cinquecento soggetti ad ettaro alla fine della fase di perticaia ed almeno duecentocinquanta soggetti ad ettaro alla fine della fase di fustaia adulta.
4. Nelle fustaie mature mai diradate può essere eseguito, prima del taglio di rinnovazione, il taglio di preparazione, con prelievo andante di una pianta ogni tre, oltre alle piante del piano dominato, e rilascio di tutti i soggetti più vigorosi.
5. All'interno delle aree Natura 2000 è vietato lo sfollo dei novelleti.
6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in difformità dalle modalità per il trattamento per la gestione dei boschi monoplani nelle diverse fasi di sviluppo di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando il 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni decina di piante o frazione non rilasciate.

Articolo 28 Operazioni consentite nei boschi in cui si esegue il taglio di maturità delle fustaie

1. Nei boschi in cui si esegue il taglio di maturità nelle fustaie è sempre consentita, senza limitazioni, l'effettuazione delle seguenti operazioni selvicolturali:
a) il taglio dei soggetti di minore diametro sottomessi agli alberi dominanti di maggiore diametro;
b) il taglio parziale delle piante mature che limitano lo sviluppo della rinnovazione affermata;
c) il taglio integrale delle piante mature che sovrastano la rinnovazione affermata.

Articolo 29 Divieto di taglio raso delle fustaie

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge forestale, è vietato il taglio raso come provvedimento ordinario di rinnovazione delle fustaie, fatte salve le deroghe di cui ai commi da 2 a 5. Per taglio raso si intende il taglio totale del soprassuolo, in assenza di rinnovazione, su una superficie maggiore di 5.000 metri quadrati.

2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge forestale, il divieto non vige nei casi in cui il taglio raso o l'eliminazione del bosco sono, sulla base di un PRFA approvato, con le modalità di cui all'articolo 9, espressamente finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1, lo IAF può autorizzare, con la prescrizione di eventuali modalità esecutive, gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumità, ad altri motivi di rilevante interesse pubblico o per finalità selvicolturali ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge forestale.

4. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge forestale sono fatti salvi i casi in cui il PGF o il PFI approvati prevedono il taglio raso.

5. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3bis, della legge forestale e nel rispetto dell'articolo 9 per quanto concerne il PRFA e degli articoli 10, 11 e 12 per le dichiarazioni di taglio, il divieto di taglio raso del bosco non si applica laddove tale tecnica selvicolturale sia finalizzata alla rinnovazione naturale del bosco purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) superficie inferiore a 20.000 metri quadrati; ulteriori superfici, sempre nel rispetto del limite massimo di 20.000 metri quadrati, distano tra loro almeno 150 metri;

b) pendenza media non superiore al 70 per cento;

c) taglio eseguito in uno dei seguenti raggruppamenti tipologici:

1) fustaie di pino nero;
2) fustaie pure di larice;
3) fustaie montane a prevalenza di abete rosso su suoli acidi.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco, in violazione dei commi 1 e 5, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando il 7 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui alla tabella D dell'allegato D per ogni 1.000 metri quadrati o frazione.

7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 3 in assenza della prescritta autorizzazione, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando il 7 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui alla tabella D dell'allegato D per ogni 1.000 metri quadrati o frazione.

8. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

Articolo 30 Taglio di maturità delle fustaie monoplane in assenza di rinnovazione

1. Il taglio di maturità dei boschi governati a fustaia monoplana, finalizzato ad ottenere la rinnovazione naturale, è effettuato secondo i principi ed i parametri indicati ai commi da 2 a 12, differenziati sulla base del tipo di popolamento forestale interessato, fatta salva l'applicazione degli interventi di cui all'articolo 27 in presenza di rinnovazione naturale affermata. I criteri di intervento, i parametri di massa e di numero di piante indicati al presente articolo sono riferiti a superfici omogenee.

2. Per le fustaie miste di castagno ed altre latifoglie il taglio di maturità è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a cinquanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze il taglio di sementazione prevede il rilascio di almeno centocinquanta soggetti per ettaro, scelti tra i migliori e possibilmente diversi dal castagno; nell'area interessata dal taglio di sementazione si può intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti, qualora la rinnovazione sia affermata.
3. Per le fustaie a prevalenza di acero di monte e frassino maggiore il taglio di maturità è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a sessanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze è consentito:
a) tagliare tutti i soggetti presenti su una superficie ampia fino a 3.000 metri quadrati, salvo dove la pendenza è superiore al 70 per cento, nel qual caso la superficie massima non è superiore a 1.500 metri quadrati; ogni superficie d'intervento è distanziata dall'altra di almeno 150 metri;
b) effettuare il taglio di sementazione prevedendo il rilascio di almeno cento alberi per ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento; nell'area interessata dal taglio di sementazione si può intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti, qualora la rinnovazione sia affermata.
4. Per le fustaie a prevalenza di rovere il taglio di maturità è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a ottanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze il taglio di sementazione prevede il rilascio di almeno cento alberi per ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento; nell'area interessata dal taglio di sementazione si può intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti, qualora la rinnovazione sia affermata.
5. Per le fustaie di faggio il taglio di maturità è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a ottanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze il taglio di sementazione prevede il rilascio di almeno centocinquanta alberi per ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento; nell'area interessata dal taglio di sementazione si può intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti, qualora la rinnovazione sia affermata.
6. Per le fustaie di latifoglie diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5, comprese quelle a prevalenza di ontani, il taglio di maturità è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a quaranta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di 30 centimetri. In queste circostanze sono consentiti gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e b).
7. Per le fustaie di pino silvestre e di pino nero di origine naturale o artificiale e pinete naturalizzate del Carso, il taglio di maturità può essere fatto quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a cinquanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di 30 centimetri. In queste circostanze sono consentiti:
a) il taglio a buche, o a strisce, di tutti i soggetti su una o più superfici, ciascuna non più ampia di 3.000 metri quadrati, salvo dove la pendenza è superiore al 70 per cento, nel qual caso la superficie massima non è superiore a 1.500 metri quadrati; le superfici su cui s'interviene nello stesso momento sono distanziate fra loro di almeno 70 metri. Nelle aree interposte fra due tagliate è consentito prelevare un soggetto ogni tre scelto fra i peggiori, con diradamento basso a carico del 30 per cento dei soggetti;
b) il taglio di sementazione con rilascio di almeno cento alberi per ettaro, scelti tra i migliori;
c) il taglio raso nei limiti di cui all'articolo 29, comma 5.
8. Per le fustaie montane a prevalenza di abete rosso su suoli acidi, in alternanza o mescolanza con abete bianco o faggio, e fustaie montane pure di abete rosso, il taglio di maturità è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a sessanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze sono consentiti:

a) i tagli a buche o marginali di dimensioni non maggiori a 3.000 metri quadrati; dove la pendenza è superiore al 70 per cento, la superficie massima non è superiore a 1.500 metri quadrati;
b) il taglio di sementazione, con prelievo di due piante ogni tre, scelte fra le peggiori nelle aree tra le buche e lungo i margini per una profondità non superiore a 40 metri;
c) il taglio raso nei limiti di cui all'articolo 29, comma 5.
9. Per le fustaie miste di abete rosso e faggio, con o senza abete bianco nonché per le fustaie di abete bianco e abete rosso, con o senza faggio, il taglio di maturità è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a settanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze sono consentiti:
a) il taglio di singoli alberi o di gruppetti da due a quattro piante; la massa rimanente dopo il taglio non è inferiore a 250 metri cubi per ettaro;
b) il taglio a buche d'ampiezza massima di 5.000 metri quadrati, salvo dove la pendenza è superiore al 70 per cento, nel qual caso la superficie massima non è superiore a 1.500 metri quadrati; ogni gruppo è distanziato dall'altro di almeno 50 metri;
c) il taglio di sementazione con prelievo di due piante ogni tre, scelte tra le peggiori nelle aree tra le buche.
10. Per le fustaie pure di larice, in cui almeno l'80 per cento di soggetti arborei è appartenente a tale specie, il taglio di maturità è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a ottanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze è consentito intervenire con:
a) il taglio a buche, d'ampiezza massima di 5.000 metri quadri salvo dove la pendenza è superiore al 70 per cento, nel qual caso la superficie massima non è superiore a 1.500 metri quadrati, distanziate tra loro almeno 150 metri;
b) il taglio raso nei limiti di cui all'articolo 29, comma 5.
11. Per le fustaie a prevalenza di leccio, il taglio di sementazione è consentito quando il bosco ha un'età media non inferiore a cinquanta anni (turno minimo) o quando il diametro medio delle cento piante più grosse ad ettaro è superiore a 30 centimetri. Sono rilasciati almeno cento esemplari ad ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento.
12. Per le fustaie a prevalenza di farnia e carpino bianco, il taglio di sementazione è consentito quando gli esemplari di farnia hanno un'età media non inferiore a ottanta anni (turno minimo) o quando il diametro medio dei cento esemplari più grossi ad ettaro è superiore a 40 centimetri. Sono rilasciati almeno 150 esemplari ad ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento.
13. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, lettere a) e b), 8, lettere a) e b), 9, 10, lettera a), 11 e 12 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando i seguenti parametri:
a) per taglio anticipato di almeno dieci anni rispetto al turno minimo previsto, 6 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D rapportato alla superficie interessata dal taglio;
b) per taglio anticipato per meno di dieci anni rispetto al turno minimo previsto, 3 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D rapportato alla superficie interessata dal taglio;
c) in caso di violazione del numero minimo di soggetti da rilasciare, 1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni pianta mancante per ettaro;
d) per taglio di piante in eccesso rispetto a quanto indicato al comma 8, lettera b) e al comma 9, lettera c), 1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni decina di piante o frazione tagliate in più;

e) per taglio di buche di superficie eccedente quella massima consentita, 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni 100 metri quadrati o frazione tagliati in più;
f) per taglio di una superficie affiancata ad una appena tagliata anticipato di almeno due anni, 1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni anno mancante;
g) per mancato rispetto delle distanze minime tra le tagliate, 3 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni decina di metri o frazione di distanza non rispettata.

Art. 31 Trattamento particolare dei boschi governati a fustaia multiplana

1. Il taglio di maturità dei boschi governati a fustaia multiplana, finalizzato ad eseguire il taglio di curazione o taglio a scelta colturale, è effettuato secondo i principi ed i parametri indicati ai commi 2 e 3, differenziati sulla base del tipo di popolamento forestale interessato.
2. Per le fustaie miste di abete rosso e abete bianco, con o senza faggio, il trattamento a scelta colturale può interessare singoli alberi maturi o un gruppetto da due a cinque piante mature. La massa dell'insieme degli alberi tagliati non supera complessivamente il 30 per cento di quella presente prima dell'intervento e comunque la massa rimanente non è inferiore a 150 metri cubi per ettaro o a duecentocinquanta piante per ettaro; il proprietario può intervenire sulla stessa area dopo dieci anni (periodo di curazione).
3. Per le fustaie altimontane a prevalenza di abete rosso, con o senza larice, il trattamento a scelta o colturale prevede due modalità di intervento, a seconda del tipo di popolamento:
a) il prelievo per pedali o per gruppi da due a quattro soggetti, sempre che almeno uno abbia un diametro maggiore di 40 centimetri; dopo il taglio è garantita una massa di almeno 120 metri cubi per ettaro o di duecento piante per ettaro ed il proprietario può intervenire sulla stessa area dopo venti anni (periodo di curazione);
b) in presenza di alte erbe a foglia larga, pecceta a megaforbie, il taglio va eseguito per piede d'albero solo in presenza di rinnovazione affermata ai margini dei grandi alberi o del bosco; il proprietario può intervenire sulla stessa area dopo venticinque anni (periodo di curazione).
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 2 e 3, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando i seguenti parametri:
a) per taglio anticipato di almeno due anni rispetto al periodo di curazione, 5 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D rapportato alla superficie interessata dal taglio;
b) per riduzione della massa al di sotto dei limiti di cui ai commi 2 e 3, 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni metro cubo mancante per ettaro;
c) per riduzione del numero di piante al di sotto dei limiti di cui ai commi 2 e 3, 1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni pianta mancante per ettaro;
d) per taglio di una massa superiore alla percentuale consentita al comma 2, 1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni 2 per cento o frazione di massa tagliata in più ad ettaro.

SEZIONE III
MODALITA' DI TAGLIO, CONCENTRAMENTO, AVVALLAMENTO ED ESBOSCO

Articolo 32 Taglio, allestimento e sgombero dei prodotti legnosi

1. Il taglio e l'allestimento dei prodotti legnosi sono compiuti in modo da non danneggiare le piante circostanti ed il novellame; lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi è realizzato in modo da non danneggiare l'eventuale rinnovazione presente o in via di insediamento.
2. Nei boschi in corso di rinnovazione, la ramaglia, i cimali e ogni altro avanzo delle utilizzazioni, sono ammucchiati nelle aree dove non risultano di ostacolo all'affermarsi della rinnovazione stessa.
3. L' ammucchiamento di cui al comma 2 segue immediatamente il taglio e l'allestimento in tutte le aree già coperte da novellame e è effettuato prima della ripresa vegetativa nelle superfici suscettibili di rinnovazione.
4. Nei boschi non in rinnovazione la ramaglia può essere lasciata sparsa su tutta la superficie interessata dal taglio.
5. Nei boschi ubicati in zone ad alto rischio d'incendio non è consentito l'ammucchiamento delle ramaglie a ridosso delle piante in piedi né in prossimità delle strade o delle piste di accesso per una fascia di 20 metri, da conteggiarsi dal bordo delle stesse.
6. L'utilizzatore tiene sgomberi da tronchi e da ramaglia i sentieri e le mulattiere di uso collettivo, nonché gli alvei dei corsi d'acqua.
7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione del comma 1, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando l'1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni 100 metri quadrati o frazione.
8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 2, 3 e 5, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando il 3 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 per ogni 1.000 metri quadrati ragguagliati o frazione e il 5 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per le fattispecie di cui al comma 5 per ogni 1.000 metri quadrati ragguagliati o frazione.
9. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue lo sgombero delle tagliate in violazione del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore.

Articolo 33 Concentramento ed esbosco dei prodotti legnosi

1. Il concentramento a strascico è consentito dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco, avendo cura di limitare i danni al suolo e al soprassuolo.
2. Fermi restando gli obblighi di legge per le fattispecie che costituiscono motivo di pericolo per il volo aereo di cui all'articolo 36, comma 2 della legge forestale, l'esbosco può farsi per teleferica, strade, piste, condotte attrezzate, canali di avvallamento già esistenti, evitando, qualora non vi sia altra possibilità, percorsi nelle parti di bosco in rinnovazione.
3. Nel corso delle utilizzazioni il transito in bosco di trattori gommati e cingolati è consentito lungo le piste o i varchi naturali e le superfici non coperte da rinnovazione, purché non comporti rilevanti danni al soprassuolo o movimenti di terra.
4. Lo IAF può vietare l'uso degli avvallamenti e canali esistenti, nonché l'impiego di trattori cingolati se tale uso può dar luogo a frane, smottamenti o rilevanti danni al soprassuolo. Il provvedimento viene comunicato al proprietario interessato ed al soggetto che esegue l'utilizzazione boschiva, anche in corso d'opera.
5. L'utilizzatore può usare la via più breve o più funzionale per l'esbosco, previo accordo con il proprietario o avvalersi dei diritti di servitù di passaggio già costituiti o da costituire ai sensi dell'articolo

1032 del codice civile. Eventuali danni dovuti all'esbosco sono risarciti secondo le norme del codice civile.
6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue l'allestimento, il concentramento e lo sgombero delle tagliate in violazione dei commi 1, 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore.

Articolo 34 Avvallamento e concentramento a strascico di materiale legnoso lungo strade, canaloni, torrenti

1. Nell'ambito delle operazioni di sgombero delle tagliate, sono vietati:
a) l'avvallamento del legname lungo pendici, canaloni e torrenti in cui sono eseguite opere di sistemazione idraulico-forestali;
b) il concentramento a strascico lungo le strade a fondo stabilizzato, salvo che per i tratti strettamente necessari all'accatastamento del legname e comunque non oltre 50 metri.
2. Lo IAF entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'interessato può autorizzare deroghe ai divieti di cui al comma 1, dettando eventuali prescrizioni contenenti modalità esecutive, compreso l'obbligo di ripristino.
3. Lo IAF può altresì prevedere, con provvedimento inviato al proprietario e al soggetto utilizzatore, restrizioni, la sospensione dei lavori o del transito dei mezzi ed il ripristino dei luoghi qualora ravvisi un pericolo di potenziali dissesti idrogeologici.
4. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue gli interventi in violazione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore.
5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 2 in assenza della prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico.
6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi dei commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

SEZIONE IV
DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI LOTTI BOSCHIVI DI PROPRIETA' PUBBLICA

Articolo 35 Fondi per le migliorie boschive

1. Ai sensi dell'articolo 22 della legge forestale, gli enti pubblici proprietari forestali impiegano parte delle somme derivanti dalla vendita di legname, nella misura di almeno il 10 per cento per le vendite in piedi, o di almeno il 5 per cento del ricavo derivante dalla vendita del legname allestito, in migliorie boschive consistenti in lavori di manutenzione delle infrastrutture boschive e del patrimonio silvo-pastorale, nonché in operazioni e spese di gestione della proprietà forestale.
2 Il comma 1 non si applica per lotti boschivi inferiori a 1.000 metri cubi lordi.

SEZIONE V
BOSCHI IN SITUAZIONI SPECIALI

Articolo 36 Gestione dei boschi in situazioni speciali

1. Sono considerati boschi in situazioni speciali quelli che, in aree non soggette a pianificazione forestale, assolvono a rilevanti funzioni protettive di abitati ed infrastrutture civili e, in particolare:
a) boschi presenti sulle rupi;
b) boschi ubicati sui terreni instabili, in forte pendenza o particolarmente esposti a fenomeni di erosione o situati in aree soggette a valanghe o a caduta massi;

c) boschi in posizione sommitale, a quota superiore a 1.400 metri per l'area prealpina e a 1.600 metri per l'area alpina, ove siano presenti rilevanti limitazioni allo sviluppo della vegetazione;
d) boschi di protezione dal sorrenamento.
2. La Direzione centrale predispone gli elenchi dei boschi in situazioni speciali di cui al comma 1 e li comunica ai Comuni ove sono ubicati, che provvedono a pubblicarli sul proprio sito informatico per trenta giorni; entro tale periodo possono essere avanzate osservazioni alla Direzione centrale, che vengono valutate ai fini della predisposizione degli elenchi definitivi. Gli elenchi definitivi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul sito informatico della Regione.
3. Per i boschi in situazioni speciali inclusi negli elenchi approvati di cui al comma 2, i tagli per qualsiasi quantitativo sono preventivamente autorizzati, con eventuali prescrizioni contenenti modalità esecutive, dallo IAF competente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
4. Nei casi in cui ricorra l'obbligo di predisposizione del PRFA, la sua approvazione tiene luogo dell'autorizzazione di cui al comma 3.
5. Ogni assegno per interventi di taglio è fatto ricorrendo all'assistenza tecnica del personale dello IAF o di un tecnico agronomo forestale abilitato, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 23 e 24 della legge forestale.
6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 3 in assenza della prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico.
7. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi non osserva le modalità operative contenute nelle autorizzazioni emanate ai sensi del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.
.

SEZIONE VI
ALBERI DI NATALE

Articolo 37 Coltivazione degli alberi di Natale e trasporto ai fini del commercio
1. La coltivazione delle piante resinose destinate ad alberi di Natale in terreni soggetti a vincolo idrogeologico è soggetta a dichiarazione allo IAF, corredata dagli estremi catastali, nella quale è indicata la zona da destinare alla piantagione; tale intervento non costituisce cambiamento di coltura. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione, lo IAF competente può formulare eventuali prescrizioni contenenti modalità esecutive; decorso inutilmente tale termine, l'impianto può essere realizzato.
2. Il trasporto ai fini del commercio delle piante di cui al comma 1 è regolamentato nei seguenti termini:
a) le piante provenienti o circolanti nei territori comunali di Claut, Cimolais, Erto e Casso, Barcis, Andreis, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Ampezzo, Sauris, Prato Carnico, Forni Avoltri, Comeglians, Rigolato, Ovaro, Ravascletto, Cercivento, Sutrio, Paluzza, Treppo Carnico, Paularo, Pontebba, Moggio Udinese, Tarvisio, Malborghetto, Dogna e Chiusaforte sono dotate di speciale sigillo apposto al momento del taglio dal personale dello IAF o dal personale dei Comuni o dei Consorzi pubblici forestali o di altra certificazione di provenienza;
b) tutti gli alberi di Natale provenienti o circolanti nei restanti territori della regione non sono soggetti alla disciplina di cui alla lettera a).
3. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 1 in assenza della prescritta dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali.
4. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

CAPO IV
IMPRESE FORESTALI

Articolo 38 Imprese forestali

1. Le utilizzazioni forestali e i lavori di miglioramento dei boschi, per la realizzazione di opere infrastrutturali e di difesa idrogeologica funzionali agli interventi di riqualificazione forestale ed ambientale previsti da un PRFA, sono effettuati da imprese forestali in possesso del certificato di idoneità forestale, di cui all'articolo 39, distinto per specializzazioni ai sensi dell'articolo 40, comma 4, o di documentazione equipollente per le imprese forestali con sede legale in altre regioni italiane o all'estero.
2. Le utilizzazioni forestali fino a 200 metri cubi lordi possono essere eseguite in proprio senza il ricorso alle imprese di cui al comma 1.
3. Le imprese forestali possono, nel rispetto delle normative vigenti, far eseguire una parte dei lavori ad altre imprese forestali purché tali imprese dispongano dei necessari requisiti di professionalità, attestati dal possesso del certificato di idoneità forestale di cui al comma 1.
4. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue gli interventi in violazione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni soggetto arboreo.

Articolo 39 Certificato di idoneità forestale

1. Il certificato di idoneità forestale, di seguito denominato certificato, attesta la capacità tecnico - professionale dell'impresa forestale, ha durata quinquennale e viene rilasciato, previa domanda, dallo IAF alle imprese forestali che possiedono i seguenti requisiti:
a) dispongono delle macchine idonee e delle maestranze specializzate da attestarsi tramite scheda conoscitiva, secondo il modello predisposto dal Servizio e reperibile sul sito informatico della Regione;
b) hanno i propri operatori professionali forestali, titolari o dipendenti, in possesso del patentino forestale di cui all'articolo 41 o, per le imprese aventi sede legale in altre Regioni italiane o all'estero, documento abilitativo equipollente;
c) rispettano le norme in materia contributiva previdenziale;
d) sono iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per categoria di lavori pertinenti ad attività forestali o, per le imprese aventi sede all'estero, sono iscritte in registri equipollenti previsti dalla legislazione dello Stato.
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), è comprovato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) o per le imprese aventi sede legale all'estero, da documento equipollente.
3. Il certificato è sospeso dallo IAF a seguito del venire meno di uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), c) e d). Il certificato è altresì sospeso qualora venga accertato che un operatore in bosco eserciti attività di utilizzazione boschiva in mancanza del prescritto patentino.
4. I certificati già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità fino alla data di scadenza.

Articolo 40 Elenco regionale delle imprese forestali

1. Ai sensi dell'articolo 25 della legge forestale, il Servizio tiene ed aggiorna l'elenco regionale delle imprese forestali in cui sono iscritte le imprese in possesso di capacità tecnico-professionali per l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazione boschiva e per le opere e i servizi di interesse forestale.

2. Il certificato di cui all'articolo 39, comma 1, è trasmesso dallo IAF al Servizio contestualmente al suo rilascio; entro 30 giorni il Servizio provvede all'iscrizione dell'impresa nell'elenco delle imprese forestali di cui al comma 1.
3. Per le imprese aventi sede legale in altre Regioni italiane o all'estero, le capacità tecnico-professionali dell'impresa forestale di cui al comma 1 sono attestate da documentazione equipollente al certificato da consegnare allo IAF nel rispetto della procedura di cui al comma 2.
4. L'elenco delle imprese forestali di cui al comma 1 è distinto in sezioni secondo le seguenti specializzazioni:
a) le utilizzazioni forestali tradizionali, quali taglio, allestimento, concentramento ed esbosco per via terrestre, interventi colturali e cippatura;
b) le utilizzazioni forestali specialistiche, quali esbosco per via aerea e utilizzo di macchine operatrici speciali tipo *harvester* e *forwarder*;
c) le altre attività di cui all'articolo 38, comma 1.
5. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della legge forestale, le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.

Articolo 41 Patentino forestale
1. La Direzione centrale rilascia il patentino forestale di durata quinquennale agli operatori forestali professionali, dipendenti o titolari di impresa forestale, previa frequenza di corso di formazione professionale presso la struttura regionale del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna e con superamento di esame finale, nel quale sono valutate le capacità in ordine alla corretta e razionale effettuazione dei lavori di taglio, allestimento ed esbosco del legname, nonché le conoscenze in materia antinfortunistica e di impiego e manutenzione delle attrezzature boschive.
2. A domanda dell'interessato, il patentino forestale è altresì rilasciato senza la frequenza del corso di cui al comma 1:
a) agli operatori forestali professionali, dipendenti o titolari di imprese forestali, che hanno ottenuto il certificato di idoneità in almeno uno dei tre anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento e purché gli interessati presentino domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo;
b) agli operatori forestali professionali, dipendenti o titolari di imprese forestali, con sede legale in altre regioni italiane in possesso di documentazione equipollente al patentino forestale di cui al comma 1 in corso di validità;
c) agli operatori forestali professionali, dipendenti o titolari di imprese forestali, in possesso di attestati di partecipazione a corsi di formazione sull'uso di macchine e attrezzature per i lavori in bosco rilasciati da centri di formazione o aggiornamento professionale della Regione, di altre Regioni o Stati esteri per il settore forestale.
3. Gli operatori forestali professionali in possesso del patentino forestale frequentano almeno un corso di aggiornamento all'anno, anche presso la struttura regionale di cui al comma 1, per poter mantenere la validità del patentino forestale stesso.

CAPO V
INFRASTRUTTURE PER L'ESBOSCO PER VIA TERRESTRE ED AEREA

Articolo 42 Infrastrutture forestali
1. Ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge forestale, le infrastrutture forestali sono classificate in:
a) viabilità forestale principale e secondaria;
b) infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri, preclusi al transito motorizzato, o vie;
c) vie aeree di esbosco.
2. La viabilità forestale principale è caratterizzata da opere permanenti a fondo stabilizzato, dotate di manufatti di varia natura ed è costituita da:

a) strade;
b) piazzali di raccolta del legname.
3. La viabilità forestale secondaria comprende opere temporanee a fondo naturale, che può essere ricolonizzato dalla vegetazione, soggette a riutilizzo periodico, realizzate senza o con modesti movimenti di terra e che sono costituite da:
a) piste principali che necessitano di movimenti di terra, di larghezza pari o inferiore a 4 metri;
b) piste secondarie, varchi nel soprassuolo che non necessitano di movimenti di terra ed hanno larghezza pari o inferiore a 4 metri;
c) linee di esbosco a gravità, realizzate lungo le linee di massima pendenza o tramite percorsi attrezzati;
d) piazzali di deposito.
4 Le vie aeree di esbosco sono distinte in:
a) linee temporanee di gru a cavo tradizionale;
b) linee temporanee di gru a cavo mobile;
c) linee permanenti di teleferica monofuni, denominate palorci e trifuni.

Articolo 43 Procedure relative alla viabilità forestale

1. Gli interventi di viabilità forestale principale di cui all'articolo 42, comma 2, in quanto infrastrutture forestali di carattere permanente a fondo stabilizzato che costituiscono interruzione della superficie boscata e che alterano lo stato dei luoghi, sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
2. Gli interventi di viabilità forestale secondaria di cui all'articolo 42, comma 3, in quanto infrastrutture forestali che non costituiscono interruzione della superficie boscata, che non alterano l'assetto idrogeologico del territorio e che non comportano alterazioni permanenti dello stato dei luoghi, non sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica prescritta dall'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo decreto legislativo.
3. Le direttive tecniche per la pianificazione e realizzazione delle vie terrestri ed aeree di esbosco sono approvate con decreto del Direttore centrale. Fino alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione trovano applicazione quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale 1310/2004.
4. Le linee di esbosco a gravità, realizzate lungo le linee di massima pendenza o tramite percorsi attrezzati, non sono soggette ad alcuna disciplina, fatto salvo quanto previsto negli articoli 33 e 34. Le linee di avvallamento artificiali, risine o canalette, possono essere eseguite liberamente e vanno rimosse al termine dei lavori di utilizzazione.

Articolo 44 Procedure relative alle vie aeree di esbosco

1. Nei boschi di alto fusto e in quelli da avviare all'alto fusto, è ammessa l'apertura di varchi nel soprassuolo della larghezza consentita dalle corrette tecniche per il tracciamento e l'esercizio delle linee di teleferica, al fine di consentire l'installazione e l'esercizio di gru a cavo e di altre macchine operatrici forestali a fune. Le spaziature tra le linee sono conformate al tipo di bosco, al trattamento, all'intensità del taglio ed alle macchine da impiegare, secondo gli indirizzi individuati per l'impiego delle moderne teleferiche forestali nelle direttive tecniche di cui all'articolo 43, comma 3 e secondo le indicazioni del PRFA.
2. La disciplina delle linee temporanee di gru a cavo di cui all'articolo 42, comma 4, lettere a) e b), è la seguente:
a) la realizzazione delle linee di lunghezza superiore a 1.200 metri è soggetta all'autorizzazione dello IAF, che può impartire prescrizioni contenenti modalità esecutive e che si esprime entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda. L'esecutore presenta il progetto redatto da un dottore agronomo o dottore forestale ed in conformità alle direttive tecniche di cui all'articolo 43, comma 3, previo tracciamento sul terreno e segnatura delle piante di ancoraggio e di sostegno. Il progetto è corredato

dagli elementi tecnici dimensionali di progetto, dalla planimetria in scala adeguata, dal profilo del terreno e dalla posizione di: catenaria, ancoraggi e cavalletti;
b) la realizzazione delle linee di lunghezza compresa tra 600 e 1.200 metri è soggetta a dichiarazione allo IAF, corredata dall'indicazione delle linee che vanno evidenziate in planimetria a scala adeguata e dall' individuazione sommaria delle caratteristiche tecniche essenziali dell'impianto; lo IAF competente può formulare eventuali prescrizioni contenenti le modalità esecutive entro quindici giorni dalla ricezione della dichiarazione; in caso di inutile decorso del termine, le linee possono essere realizzate;
c) la realizzazione delle linee di lunghezza inferiore a 600 metri è soggetta a dichiarazione allo IAF, corredata da planimetria in scala adeguata limitatamente alle gru a cavo tradizionali.
3. Qualora nel PRFA sia previsto l'impiego delle linee di cui al comma 2, queste sono soggette alla disciplina del comma medesimo; l'approvazione del PRFA assorbe le procedure del comma 2, ai sensi dell'articolo 9, comma 8.
4. La realizzazione di linee di teleferiche permanenti di cui all'articolo 42, comma 4, lettera c), è soggetta all'autorizzazione rilasciata dal Comune o dalla Provincia ai sensi all'articolo 4 del regio decreto 25 agosto 1908, n. 829 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403 sull'impianto di vie funicolari aere), previo nulla osta dello IAF.
5. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 4, la domanda di autorizzazione di cui al medesimo comma è corredata da un progetto contenente le caratteristiche tecniche dell'impianto, la planimetria in scala adeguata, il profilo del terreno e la posizione della catenaria, degli ancoraggi e dei cavalletti. Lo IAF rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Per gli impianti che investono lo spazio aereo sovrastante le chiome del bosco è fatta salva l'osservanza delle norme e delle procedure di sicurezza per il volo.
7. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 2, lettera a), in assenza della prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico.
8. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 2, lettere b) e c), in assenza della prescritta dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali.
9. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2, lettera a) o nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 2, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

CAPO VI
ARBORICOLTURA DA LEGNO

Articolo 45 Modalità e criteri per la redazione e approvazione del piano di coltura e conservazione

1. Ai sensi dell'articolo 41 della legge forestale gli impianti di arboricoltura da legno, realizzati con finanziamenti pubblici sono gestiti sulla base di un piano di coltura e conservazione, di seguito denominato PCC, nel rispetto dei criteri previsti dal comma 3.
2. Il PCC è redatto da dottori agronomi e dottori forestali ed è sottoscritto dal soggetto che procede all'impianto di cui al comma 1 per accettazione ed osservanza ed è approvato dallo IAF entro quindici giorni dal ricevimento.
3. I criteri per la redazione del PCC sono i seguenti:
a) descrizione degli obiettivi dell'impianto;
b) individuazione del tipo di governo, dei turni di utilizzazione delle specie principali e di quelle accessorie e dell'eventuale diametro di recidibilità o commerciale;

c) descrizione delle modalità di esecuzione delle cure colturali e dei diradamenti, del controllo delle infestanti, degli sfalci, dei diserbi, delle lavorazioni del terreno e dell'uso di protezioni e tutori;
d) descrizione dei sistemi di potatura delle piante principali;
e) periodo di validità del PCC.

Articolo 46 Obblighi derivanti dal PCC e fattispecie esenti

1. Il soggetto che procede all'impianto di cui all'articolo 45, comma 1, effettua la rimessa delle fallanze e provvede allo smaltimento dei materiali non biodegradabili costituiti dall'eventuale pacciamatura e dagli shelters.
2. E' vietato l'esercizio del pascolo sino a quando le colture arboree siano suscettibili di danno ovvero sino a quando la parte basale delle chiome non abbia raggiunto i 3 metri di altezza. Eventuali deroghe possono essere richieste allo IAF e autorizzate entro quindici giorni dalla data di presentazione.
3. Il PCC è vincolante per il periodo di validità del medesimo. Eventuali deroghe possono essere richieste allo IAF e autorizzate entro quindici giorni dalla data di presentazione.
4. Nei casi di compromissione grave dell'impianto per cause di forza maggiore quali incendi, attacchi fitopatologici ed avversità meteoriche, con provvedimento dello IAF, da adottare entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, possono essere autorizzati trasformazioni colturali o di uso del suolo.
5. Non sono soggetti all'obbligo di adozione del PCC gli impianti di specie forestali a rapido accrescimento di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) della legge forestale.
6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 in assenza della prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico.

CAPO VII
TUTELA DEI BOSCHI

Articolo 47 Trasformazione dei boschi

1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1, della legge forestale è vietata la trasformazione del bosco esistente su tutto il territorio della regione, fatti salvi i casi in cui la trasformazione è autorizzata dallo IAF ai sensi dell'articolo 42, comma 2 della legge forestale e i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria ai sensi dell'articolo 42, comma 4 della legge medesima.
2. Ai sensi dell'articolo 42, comma 3 della legge forestale, nei boschi che ricadono in aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), l'autorizzazione di cui al presente articolo tiene luogo dell'autorizzazione prevista all'articolo 48.
3. La domanda di autorizzazione per la trasformazione del bosco di cui all'articolo 42, comma 2 della legge forestale è presentata allo IAF, corredata da:
a) documentazione attestante la titolarità del richiedente anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
b) una relazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato, comprensiva di elaborati grafici e descrittivi che consentano di individuare e descrivere l'intervento e le condizioni del bosco oggetto di trasformazione, evidenziando gli aspetti e gli accorgimenti che garantiscano la compatibilità dell'intervento con gli aspetti di cui all'articolo 42, comma 2 della legge forestale e l'indicazione dei modi e dei tempi per la compensazione di cui all'articolo 43 della legge forestale.
4. Qualora l'intervento interessi boschi in aree sottoposte al vincolo idrogeologico la documentazione di cui al comma 3 è integrata con quanto previsto all'articolo 48, comma 2, lettera b).

5. Ferma restando l'indicazione dei modi e dei tempi per la compensazione di cui al comma 3, lettera b), con riguardo agli interventi di trasformazione del bosco che interessano una superficie inferiore a 5.000 metri quadrati nel territorio montano, di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) o inferiore a 1.000 metri quadrati esterna al territorio montano, la domanda di autorizzazione è corredata da una relazione semplificata recante la motivazione dell'intervento e da una planimetria catastale.
6. Lo IAF si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, dettando eventuali modalità esecutive. L'autorizzazione indica anche i modi e i tempi per la compensazione ai sensi dell'articolo 43 della legge forestale.
7. I termini di cui al comma 6 sono ridotti a trenta giorni nel caso di interventi per infrastrutture forestali di cui all'articolo 42.
8. L'autorizzazione ha validità per un periodo massimo di cinque anni. Le eventuali richieste motivate di proroga, per un massimo di tre anni, sono presentate almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.
9. Sono compresi nella trasformazione del bosco e sono autorizzati con la procedura di cui al presente articolo gli interventi che comportano l'eliminazione temporanea del soprassuolo per finalità non forestali. Il provvedimento di autorizzazione prevede le modalità per il ripristino del soprassuolo.
10. Ai sensi dell'articolo 46, comma 2 della legge forestale la violazione del divieto di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1.000 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE.
11. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.
.

CAPO VIII
VINCOLO IDROGEOLOGICO
SEZIONE I
NORME E PROCEDURE PER LA TRASFORMAZIONE DEI TERRENI SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO IN ALTRA DESTINAZIONE D'USO E PER INTERVENTI SOGGETTI A DICHIARAZIONE O ESENTI DA FORMALITA' NEI MEDESIMI TERRENI

Articolo 48 Autorizzazione in terreni soggetti a vincolo idrogeologico
1. Ai sensi dell'articolo 47 della legge forestale, ogni attività comportante trasformazione di terreni soggetti al vincolo idrogeologico, di cui al regio decreto 3267/1923, in altra destinazione d'uso, è subordinata al rilascio di autorizzazione, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 42, comma 3, 48, 50 e 51 della legge forestale.
2. La domanda di autorizzazione è presentata allo IAF dal proprietario, corredata di:
a) documentazione attestante la titolarità del richiedente, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;
b) elaborati grafici e descrittivi redatti da un tecnico abilitato che consentano di individuare e descrivere l'intervento e le condizioni del terreno oggetto di trasformazione, evidenziando gli aspetti e gli accorgimenti che garantiscano di non compromettere la stabilità del terreno stesso, di non innescare fenomeni erosivi e di non turbare il regime delle acque.
3. In relazione alla tipologia delle opere, allo stato dei luoghi e alla natura dei terreni, le indagini sui terreni e sulle rocce, la verifica della stabilità dei pendii e delle scarpate, la progettazione e l'esecuzione delle opere sono effettuate nel rispetto alle norme tecniche previste, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2

febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione) e dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).

4. Lo IAF si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, dettando eventuali prescrizioni contenenti modalità esecutive.

5. I termini di cui al comma 4 sono ridotti a trenta giorni nel caso di interventi per infrastrutture forestali di cui all'articolo 42.

6. L'autorizzazione ha validità per un periodo massimo di cinque anni. Le eventuali richieste motivate di proroga, per un massimo di tre anni, sono presentate almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.

7. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si verifichino fenomeni di instabilità dei terreni, turbative alla circolazione delle acque o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, lo IAF può impartire ulteriori prescrizioni contenenti modalità esecutive o la sospensione dei lavori.

8. Ai sensi dell'articolo 53, comma 1 della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 1 in assenza della prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 250 euro, per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore.

9. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 4 e nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

Articolo 49 Dichiarazione in terreni soggetti a vincolo idrogeologico

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, della legge forestale sono soggetti a dichiarazione da presentarsi dal proprietario allo IAF, i seguenti interventi in terreni soggetti a vincolo idrogeologico:

a) la manutenzione straordinaria della viabilità forestale di cui all'articolo 42, comma 2, con interventi che non comportano alterazioni dello stato dei luoghi o finalizzata al consolidamento o ripristino funzionale di opere esistenti con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, compresa l'attuazione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche con tipologie strutturali idonee;

b) la realizzazione e manutenzione straordinaria delle piste principali di cui all'articolo 42, comma 3, lettera a);

c) la realizzazione e manutenzione straordinaria dei piazzali di deposito di cui all'articolo 42, comma 3, lettera d);

d) il miglioramento dei prati e dei pascoli mediante lavorazione del terreno e ricostituzione del cotico erboso su pendenze inferiori al 50 per cento e per superfici comprese tra 5.000 metri quadrati e 10.000 metri quadrati; per superfici superiori, si può procedere per lotti separati, ma progressivamente portati a compimento;

e) la trasformazione di prati in aree coltivate per superfici comprese tra 1.000 metri quadrati e 5.000 metri quadrati per terreni con pendenza inferiore al 50 per cento;

f) l'estirpazione dei cespugli nei prati e pascoli, con immediato inerbimento delle superfici denudate, per superfici comprese tra 1.000 metri quadrati e 10.000 metri quadrati per terreni con pendenze inferiori al 50 per cento;

g) il ripristino delle aree a pascolo, mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea, in zone non interessate direttamente da fenomeni valanghivi, per superfici comprese tra 5.000 metri quadrati e 40.000 metri quadrati e con pendenze medie inferiori al 50 per cento;

h) la realizzazione di condotte sotterranee, con ripristino dello stato dei luoghi, di lunghezza inferiore a 200 metri e che non comportino più di 100 metri cubi complessivi di movimentazione;
i) la realizzazione di recinzioni con materiale diverso dal legno, di muri di cinta, di cancellate e di altane;
j) i movimenti di terra per il recupero dei fabbricati, anche con ampliamento della superficie edificata, fermi restando i limiti della lettera l);
k) la realizzazione di opere di consolidamento del terreno di altezza inferiore a 3 metri mediante i tipi costruttivi dell'ingegneria naturalistica;
l) gli interventi diversi di quelli di cui alle lettera da a) a k), che comportano movimenti di terra e roccia per superfici comprese tra 200 metri quadrati e 1.000 metri quadrati, purché i volumi siano compresi tra 20 metri cubi e 200 metri cubi e le pendenze siano inferiori al 50 per cento;
m) la trasformazione in aree coltivate dei terreni non boscati insistenti su substrato roccioso calcareo compatto, con pendenze inferiori al 30 per cento, limitatamente alle zone omogenee E, come individuate dal piano urbanistico regionale e recepite dagli strumenti urbanistici comunali, con lavorazione a buca singola o per trincee, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste per le attività in edilizia libera di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), e di quelli previsti dall'articolo 1, comma 1quinquies, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive).

2. Lo IAF nel termine di quindici giorni dal ricevimento della dichiarazione può formulare eventuali osservazioni tecniche o specifiche prescrizioni contenenti modalità esecutive per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1; decorso inutilmente il termine, l'intervento può essere realizzato.

3. Gli interventi contemplati al comma 1 che prevedono limiti di dimensioni, salvo quanto disposto dal comma 1, lettera d), possono essere replicati dallo stesso soggetto su superfici contigue, previa autorizzazione dello IAF. Lo IAF si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, dettando eventuali prescrizioni contenenti modalità esecutive.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 che costituiscono trasformazione di bosco, trova applicazione l'articolo 42, comma 3 della legge forestale.

5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 1, in assenza della prescritta dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali.

6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi dei commi 2 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

7. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 3, in assenza della prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico

Articolo 50 Attività non soggette ad autorizzazione né a dichiarazione in terreni soggetti a vincolo idrogeologico

1. Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 47, per la trasformazione del bosco, sono esenti da ogni formalità, ai sensi dell'articolo 48, comma 2 della legge forestale, i seguenti interventi in terreni soggetti a vincolo idrogeologico:
a) la manutenzione ordinaria di viabilità forestale di cui all'articolo 42, comma 2;
b) la realizzazione e manutenzione straordinaria e ordinaria delle piste secondarie di cui all'articolo 42, comma 3, lettera b), nonché la manutenzione ordinaria delle piste principali di cui all'articolo 42, comma 3, lettera a);
c) manutenzione ordinaria dei piazzali di deposito di cui all'articolo 42, comma 3, lettera d);
d) il miglioramento dei prati e dei pascoli mediante lavorazione del terreno e ricostituzione del cotico erboso su pendenze inferiori al 50 per cento e per superfici inferiori a 5.000 metri quadrati;

e) la trasformazione di prati in aree coltivate per superfici inferiori a 1.000 metri quadrati con pendenza inferiore al 50 per cento;
f) l'estirpazione dei cespugli nei prati e nei pascoli, con immediato inerbimento delle superfici denudate, per superfici inferiori a 1.000 metri quadrati per terreni con pendenze inferiori al 50 per cento;
g) il ripristino delle aree a pascolo, mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea, in zone non interessate direttamente da fenomeni valanghivi, per superfici inferiori a 5.000 metri quadrati e con pendenze medie inferiori al 50 per cento;
h) le piccole opere di riqualificazione ambientale e di riassetto del territorio, quali le opere di ingegneria naturalistica volte alla protezione e copertura del terreno interessato da dissesti di carattere superficiale, la costruzione di muretti in pietrame a secco, le piccole opere per lo smaltimento delle acque meteoriche realizzate con materiali naturali;
i) la realizzazione di recinzioni con l'impiego esclusivamente di elementi in legno;
j) la realizzazione e manutenzione di sentieri di larghezza inferiore a 1 metro, qualora i relativi lavori siano eseguiti a mano o con mini macchine operatrici;
k) l'estirpazione degli arbusti e delle eventuali piante arboree per gli interventi di manutenzione delle opere idrauliche, idraulico-forestali e di bonifica dei corsi d'acqua, promossi e realizzati dagli enti pubblici competenti in materia;
l) gli interventi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a k), che comportano movimenti di terra e roccia per superfici inferiori a 200 metri quadrati, purché i volumi siano inferiori a 20 metri cubi e le pendenze siano inferiori al 50 per cento.
2. Gli interventi contemplati al comma 1 che prevedono limiti di dimensioni, possono essere replicati dallo stesso soggetto su superfici contigue, previa dichiarazione allo IAF. Lo IAF nel termine di quindici giorni dal ricevimento della dichiarazione può formulare eventuali osservazioni tecniche o specifiche prescrizioni contenenti modalità esecutive per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1; decorso inutilmente il termine, l'intervento può essere realizzato.
3. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 2, in assenza della prescritta dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali.
4. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

SEZIONE II
PRESCRIZIONI PER I TERRENI CESPUGLIATI, PER QUELLI PASCOLATI E PER IL PASCOLO NEI BOSCHI E NEI TERRENI ABBANDONATI IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Articolo 51 Terreni cespugliati in aree soggette a vincolo idrogeologico

1. Gli interventi di cui al presente articolo si riferiscono a terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.
2. Nei terreni cespugliati su pendenza inferiore al 70 per cento, è consentito senza alcuna restrizione il taglio dell'ontano verde.
3. Nei terreni cespugliati su pendenza superiore al 70 per cento, il taglio degli arbusti è sottoposto a dichiarazione allo IAF; entro quindici giorni dalla presentazione della dichiarazione, lo IAF può formulare prescrizioni contenenti modalità esecutive per la corretta effettuazione dei tagli tenuto conto del rischio di formazione di valanghe, del verificarsi di movimenti franosi o di caduta massi e del rischio di danni provocato dal calpestio del bestiame pascolante o dell'insorgere dei fenomeni di rottura del cotico erboso. Trascorso tale termine, il taglio può essere eseguito.
4. Nei terreni cespugliati in aree franose o su versanti con pendenza superiore al 70 per cento l'estirpazione degli arbusti e dei cespugli è subordinata ad autorizzazione dello IAF, che si esprime entro

sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda e che può formulare prescrizioni contenenti modalità esecutive.

5. L'estirpazione delle piante di pino mugo è vietata, salvo per la realizzazione e manutenzione di sentieri. Il taglio andante del pino mugo è subordinato ad autorizzazione dello IAF, che si esprime entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e che può formulare prescrizioni contenenti modalità esecutive.

6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3 della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 3, in assenza della prescritta dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali.

7. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1 della legge forestale chi esegue gli interventi di cui ai commi 4 e 5 in assenza della prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico.

8. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dei commi 4 e 5, o nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

9. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue l'estirpazione delle piante di pino mugo, in violazione del divieto di cui al comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore.

***Articolo 52* Terreni pascolati in aree soggette a vincolo idrogeologico**

1. Gli interventi di cui al presente articolo si riferiscono a terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

2. Nei terreni non boscati adibiti a pascolo è consentito il taglio delle specie arboree ed arbustive con le procedure e i limiti delle prescrizioni di cui all'articolo 51, comma 3.

3. Nei prati, nei prati abbandonati e nei terreni non boscati l'esercizio del pascolo è consentito durante tutto l'anno, preferibilmente nella forma del pascolo a rotazione al fine di favorire il miglioramento del pascolo e limitare i danni al cotico erboso.

4. Qualora per il periodo stagionale di pascolamento, per il carico del bestiame o per le caratteristiche dei luoghi, il pascolo procuri danni al cotico erboso o rappresenti un pericolo di potenziali dissesti idrogeologici, lo IAF può prevedere delle prescrizioni contenenti modalità esecutive con provvedimento comunicato al proprietario e all'eventuale conduttore.

5. Lo IAF nelle fattispecie di cui al comma 4 può prescrivere anche l'esclusione o la sospensione del pascolo con provvedimento comunicato al proprietario e all'eventuale conduttore.

6. Nei pascoli sono consentiti, senza obbligo di dichiarazione o autorizzazione, i lavori di miglioramento consistenti in spietramento e successivo interramento o livellamento, erpicatura, concimazione, suddivisione in comparti, manutenzione ordinaria della viabilità di accesso interna e piccole opere di regimazione delle acque.

7. Tutti i miglioramenti, che comportano la lavorazione andante e il dissodamento o scasso del terreno, sono soggetti alla disciplina di cui alla sezione I del presente capo, secondo le fattispecie previste dai singoli articoli.

8. Il pascolo transumante, qualora effettuato con più di trecento capi, è soggetto a dichiarazione allo IAF, nella quale sono specificati il percorso previsto, la durata dello spostamento ed i tempi previsti di permanenza sul territorio di ciascun Comune, con l'indicazione delle zone interessate dal pascolamento e dalla sosta; lo IAF entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione può impartire prescrizioni contenenti modalità esecutive per disciplinare il carico del bestiame, nonché le modalità ed i tempi di spostamento e sosta degli animali, ovvero subordinare il pascolo transumante a limiti temporali o spaziali, al fine di evitare danni al cotico erboso ed alla vegetazione arborea ed impedire danni al suolo o possibili rischi di dissesti idrogeologici. In presenza di danni o di pericoli di potenziali dissesti, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

9. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3 della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 8, in assenza della prescritta dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali.
10. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi dei commi 4, 5 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

Articolo 53 Pascolo nei boschi e nei terreni abbandonati in aree soggette a vincolo idrogeologico
1. Gli interventi di cui al presente articolo si riferiscono a terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.
2. Il pascolo nei boschi e nei terreni abbandonati è sempre consentito ad esclusione del caso in cui il bosco sia in via di rinnovazione diffusa o allo stadio di basso novelleto e sino a che i soggetti della rinnovazione non siano definitivamente affermati e abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non subire danno per il morso del bestiame.
3. Qualora il pascolo a causa del carico di bestiame, della specie o per le caratteristiche dei luoghi, procuri danni al soprassuolo o rappresenti un pericolo di potenziali dissesti idrogeologici, lo IAF competente può prevedere delle prescrizioni contenenti modalità esecutive, con provvedimento comunicato al proprietario e all'eventuale conduttore.
4. Lo IAF nelle fattispecie di cui al comma 2 può prescrivere anche l'esclusione o la sospensione del pascolo con provvedimento comunicato al proprietario e all'eventuale conduttore.
5. Nei terreni in cui l'abbandono accresce il rischio di incendi e nella landa carsica, la Regione può disporre l'occupazione temporanea dei terreni e l'esercizio del pascolo, anche con specifiche prescrizioni contenenti modalità esecutive, a fini di prevenzione degli incendi, in applicazione degli articoli 4, lettera a) e 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi).
6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi dei commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

CAPO IX
UTILIZZAZIONE DEI TERRENI ABBANDONATI O INCOLTI

Articolo 54 Criteri generali di redazione del piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti
1. Il piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti di cui all'articolo 86 della legge forestale, di seguito denominato piano di recupero, è redatto da un tecnico abilitato e competente in materia agro-forestale, in conformità con le finalità e i principi di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani).
2. Il piano di recupero è costituito da una relazione illustrativa dello stato di fatto dei terreni, degli obiettivi del piano, degli interventi programmati e delle pratiche agricole e forestali per la gestione dei fondi, da una cartografia e da un elenco dei mappali dei proprietari dei terreni.

Articolo 55 Approvazione e attuazione del piano di recupero
1. Il piano di recupero è predisposto dal Comune territorialmente competente ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e per trenta giorni sul sito informatico del Comune affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano di recupero sul Bollettino ufficiale della Regione, i proprietari dei terreni o gli altri soggetti interessati possono presentare opposizione e osservazioni.

3. Il Comune valuta le eventuali opposizioni e osservazioni e adotta definitivamente il piano di recupero che è pubblicato sul sito informatico del Comune affinché chiunque possa prenderne visione.
4. Nei terreni compresi nel piano di recupero possono essere attuati, oltre agli interventi di cui all'articolo 54, comma 2, anche i seguenti interventi:
a) interventi previsti dai piani di razionalizzazione fondiaria e le altre misure per la promozione delle imprese agricole ai sensi della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane);
b) interventi finanziati dalla legge regionale 10/2010.

CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 56 Norme transitorie
1. Per i contratti di vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Giunta regionale 7 dicembre 1987, 571 (Capitolato generale d'oneri per la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica).
2. Le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 1 e 2 non si applicano alle utilizzazioni boschive per le quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è presentata la dichiarazione di taglio o il PRFA, limitatamente alla proprietà privata.

Articolo 57 Abrogazioni
1. Sono abrogati, in particolare:
a) il decreto del Presidente della Giunta regionale 571/1987;
b) il decreto del Presidente della Giunta regionale 30 aprile 1991, n. 184 (Modifica del capitolato generale d'oneri per la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica);
c) il decreto del Presidente della Giunta regionale 28 luglio 1995, n. 255 (Modifica del capitolato generale d'oneri per la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica);
d) il decreto del Presidente della Giunta 30 settembre 1996, n. 342 (Regolamento relativo al rilascio del certificato di idoneità tecnica a concorrere alle gare per l'aggiudicazione di lotti boschivi di proprietà di Enti pubblici e per la conduzione dei lavori di utilizzazione dei lotti boschivi di proprietà pubblica);
e) il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 32 (Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico).

Articolo 58 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
(riferito all'articolo 3)

GLOSSARIO DEI TERMINI SELVICOLTURALI

Ai sensi dell'articolo 3, le principali definizioni relative ai termini selvicolturali utilizzati ai fini del regolamento sono riportate nel presente allegato. Si tratta di definizioni semplificate, utili al fine di cercare di uniformare il linguaggio e di consentire di avviare il necessario sforzo di divulgazione, per rendere quanto più trasparenti le scelte tecniche di gestione forestale.

INDICE DELLE DEFINIZIONI

1) taglio di sementazione
2) taglio secondario
3) taglio di sgombero
c) Taglio di curazione o taglio a scelta colturale o taglio saltuario
11. TAGLI DI MATURITA' APPLICATI ALLE FUSTAIE MONOPLANE
a) Tagli da eseguire in assenza di rinnovazione:
1) taglio a buche
2) taglio a strisce
3) taglio marginale
4) taglio di sementazione
4.1 uniformi
4.2 su piccole superfici
b) Tagli da eseguire in presenza di rinnovazione diffusa sotto copertura:
1) taglio secondario
2) taglio di sgombero
3) taglio a gruppi
4) tagli successivi a gruppi
5) taglio ad orlo
6) tagli successivi ad orlo
12. TAGLI DI MATURITA' APPLICATI ALLE FUSTAIE MULTIPLANE
a) Taglio di curazione o taglio a scelta colturale
1) uniforme
2) disforme
3) taglio a scelta o taglio saltuario
4) taglio a scelta commerciale
13. TAGLIO FITOSANITARIO
14. NOMENCLATURA RELATIVA AI BOSCHI CEDUI ED AI CEDUI IN CONVERSIONE
a) Termini generali
1) Pollone
2) Allievo
3) Matricina
b) Tipi di Ceduo
1) Ceduo semplice
2) Ceduo matricinato
3) Ceduo composto
4) Ceduo invecchiato
15. INTERVENTI DI CONVERSIONE DEI BOSCHI
16. INTERVENTI DI CONVERSIONE DEI BOSCHI CEDUI IN FUSTAIA
a) Conversione per invecchiamento
b) Conversione per matricinatura intensiva
17. TRASFORMAZIONE DEL BOSCO IN ALTRI TIPI DI COLTURA
18. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI SPECIE
19. TERMINI RELATIVI ALLE UTILIZZAZIONI FORESTALI
a) Taglio
b) Allestimento (sramatura, sezionatura e scortecciatura)
c) Concentramento
d) Esbosco
1) per via terrestre
2) per via aerea
e) Sistemi combinati: processor, harvester, feller-buncher, forwarder

20. UNITA' DI MISURA DEL LEGNAME
    a) metro cubo (m3)
    b) metro stero (mst)
    c) tonnellata (t)
21. MASSA VOLUMICA DELLE PRINCIPALI SPECIE LEGNOSE
22. POTERE CALORIFICO DEL LEGNO
23. LEGNA DA ARDERE: LEGNI DURI E LEGNI TENERI
24. SISTEMA DI TARIFFE DI ALGAN
25. CALCOLO DEL VOLUME LORDO DI UNA PIANTA IN PIEDI (FORMULA DI DENZIN)
26. UNITA' DI MISURA DELLA SUPERFICIE
    a) Ettaro (ha)
    b) Decara (daa)
    c) Ara (a)
27. SUPERFICIE RAGGUAGLIATA
28. PENDENZA
29. RIPRESA

---

1. MASSA ad ettaro (o consistenza o provvigione)
Rappresenta il capitale legnoso ragguagliato ad ettaro di un determinato bosco, costituito dal volume totale degli alberi in piedi il cui diametro, misurato a 1,30 metri da terra, superi i 17,5 centimetri.
2. NUMERO DI PIANTE (ad ettaro)
Si intende il numero di piante di normale vitalità presenti in un ettaro di superficie, aventi un diametro maggiore a 17,5 centimetri misurato a metri 1,30; convenzionalmente si considera che corrisponda ad una pianta anche un numero di almeno cinque piante con diametro inferiore a 17,5 centimetri e di altezza superiore a 1,5 metri.
A titolo indicativo, si riportano le distanze medie tra le piante (in metri) alle quali corrispondono i valori di piante ad ettaro citati nella sezione II del Capo III del regolamento, al fine di fornire un metodo speditivo per stimare in bosco il numero di piante presenti ad ettaro sulla base della distanza media tra le stesse:

Numero piante per ettaro	Distanza media tra le piante
(n. piante/ha)	(in metri)
2000	2,2 m circa
1000	3 m circa
800	3,5 m circa
500	4,5 m circa
250	6 m circa
200	7 m circa
150	8 m circa
120	9 m circa
100	10 m circa
80	11 m circa
50	14 m circa
30	18 m circa

3. GOVERNO (forma di governo)
Il sistema di rinnovazione del bosco individua il governo. Vengono riconosciute due fondamentali forme di governo:

a) Ceduo: soprassuolo in cui almeno l'80 per cento dei soggetti sia di origine agamica (nati da ceppaia), la copertura arborea dei soggetti di origine agamica sia almeno del 20 per cento e l'età media dei polloni, ovvero il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, sia inferiore o uguale a trentacinque anni. Nella forma di governo a ceduo sono comprese anche le formazioni governate a ceduo composto.
b) Fustaia: soprassuolo in cui oltre l'80 per cento della copertura sia costituita da soggetti chiaramente nati da seme. Nel governo a fustaia rientrano anche i boschi di neo-formazione, vale a dire quelli insediatisi spontaneamente su terreni abbandonati dalle attività dell'uomo (soprattutto agricole), quelli derivati dall'impianto, e le fustaie transitorie, vale a dire quei cedui invecchiati, in cui l'età media dei polloni, ovvero il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, superi i trentacinque anni e quelli in cui sia già stato eseguito almeno un taglio d'avviamento alla fustaia (conversione).
Per utilizzazione ordinaria si intende, in questo contesto, quella che ha interessato più del 25 per cento della massa legnosa.
4. STRUTTURA DEL BOSCO
Rappresenta il modo di presentarsi del bosco e di stratificarsi nello spazio aereo. Tre sono i tipi principali di struttura:
a) monoplana: soprassuolo in cui le chiome degli alberi si concentrano in un solo piano. E' tipica delle faggete, delle peccete di media quota e, in generale, dei boschi puri;
b) biplana: si ha la presenza di due stadi arborei, ben diversificati, costituiti da specie diverse. E' tipico delle formazioni forestali nelle quali si verifica un'alternanza delle specie (fustaie di abete rosso su suoli acidi in alternanza o mescolanza con abete bianco e faggio);
c) multiplana: le chiome degli alberi si distribuiscono in più piani ad altezze diverse. E' una struttura abbastanza frequente nei boschi misti montani (fustaie miste di abete rosso ed abete bianco, con o senza faggio) o in quelli d'alta montagna (peccete subalpine), dove si trovano vicini tra loro alberi di dimensione diversa (piante grosse, medie e piccole).
5. TRATTAMENTO
Il trattamento dei boschi, vale a dire la modalità di taglio del bosco, può comprendere due tipi principali di modalità di taglio delle piante:
a) Tagli intercalari: qualsiasi taglio in un bosco monoplano in un momento intermedio fra il suo insediamento (naturale o artificiale) e la raccolta finale del prodotto attuata con i tagli di maturità. I tagli intercalari comprendono:
1) gli sfolli;
2) le ripuliture;
3) i diradamenti;
b) Tagli di maturità: viene così definito quel taglio fatto alla fine del ciclo economico di un bosco, con lo scopo non solo di raccogliere il prodotto legnoso maturo, ma anche e soprattutto quello di avviare un successivo ciclo innescando il processo di rinnovazione naturale. I tipi fondamentali di taglio di maturità, che spesso identificano il tipo di trattamento, sono tre:
1) il taglio raso;
2) i tagli successivi;
3) il taglio colturale.
6. PERIODO DI RITORNO
Per periodo di ritorno si intende il numero di anni in cui si torna su una stessa superficie con lo stesso tipo di taglio. Il periodo di ritorno prende un nome diverso a seconda se si consideri per le fustaie monoplane o per quelle multiplane; si parla di:
a) Turno: nelle fustaie monoplane rappresenta il numero di anni, calcolato secondo diversi criteri in particolare economici, ecologici, che deve intercorrere tra la rinnovazione (o l'impianto artificiale) di un soprassuolo ed il taglio di maturità. Il turno è breve per il ceduo (generalmente inferiore a venti anni) e più lungo per la fustaia (quaranta-centosessanta anni);

b) Periodo di curazione: nelle fustaie multiplane costituisce l'intervallo che intercorre fra un taglio di curazione e il successivo (generalmente da dieci a venticinque anni).

7. FASI CRONOLOGICHE DELLA FUSTAIA MONOPLANA

Le fasi cronologiche e di sviluppo che si possono distinguere in una fustaia monoplana sono cinque, ciascuna con un'ampiezza convenzionalmente pari a circa un quinto del turno minimo:

a) Novelleto: è il primo stadio cronologico, in cui è presente la rinnovazione, anche se in modo non necessariamente uniforme, ed essa va affermandosi; orientativamente l'altezza dei soggetti è inferiore a 3 metri;

b) Spessina: stadio cronologico successivo, in cui la rinnovazione è affermata e, in caso di copertura colma, iniziano i fenomeni di compenetrazione delle chiome e quindi l'autopotatura dei rami basali. Verso la fine del periodo, in mancanza di cure colturali, comincia a manifestarsi una mortalità per disseccamento o schianti; orientativamente in questa fase le altezze degli alberi vanno da 3 a 10 metri;

c) Perticaia: stadio cronologico in cui vi è già una buona differenziazione in classi sociali degli alberi (diametro ed altezza) e la crescita in altezza tende a diminuire. In presenza di una copertura colma e in mancanza di cure colturali, la mortalità è molto elevata; orientativamente in questa fase le altezze vanno da 10 a 18 metri;

d) Fustaia adulta: stadio cronologico in cui prevale nettamente la crescita in diametro; gli alberi sono già ben differenziati in classi sociali e la mortalità tende a diminuire; orientativamente in questa fase le altezze superano i 18 metri;

e) Fustaia matura: soprassuoli che presentano caratteristiche tali da consentire di ottenere assortimenti di dimensioni ottimali; il bosco è inoltre nelle condizioni adatte per avviare il processo di rinnovazione, in particolare buona fruttificazione e suolo adatto all'insediamento della rinnovazione. Con l'andare del tempo ed in assenza di interventi selvicolturali, possono iniziare a manifestarsi fenomeni di disseccamento e morte delle piante più vecchie: si parla di fustaia stramatura.

8. INTERVENTI COLTURALI E TAGLI INTERCALARI NELLE GIOVANI FUSTAIE

Gli interventi colturali ed intercalari applicati nelle fustaie giovani od in via di ricostituzione possono essere i seguenti:

a) Rinfoltimento: introduzione di specie arboree o arbustive per via artificiale al fine di migliorare l'attuale composizione;

b) Ripulitura: taglio del materiale secco o vivo (talora anche di alcune specie arbustive) che esercita una forte concorrenza, tale da impedire o ostacolare l'insediamento della rinnovazione o di altre specie (anche arbustive) desiderate;

c) Sfollo: taglio intercalare di sfoltimento applicato ai popolamenti monoplani allo stadio di novelleti o spessine;

d) Diradamento: taglio di parte delle piante di un soprassuolo monoplano immaturo allo stadio di perticaia o fustaia adulta; ha lo scopo di favorire l'accrescimento diametrico dei soggetti rilasciati e di selezionare quelli di forma migliore. Talvolta il diradamento consente di anticipare la raccolta di una parte del prodotto finale;

e) Taglio di preparazione: taglio intercalare che viene condotto prima del taglio di sementazione quando il soprassuolo non ha subito, durante il ciclo, i necessari diradamenti; esso ha lo scopo di preparare il bosco ed il terreno ad accogliere la rinnovazione naturale.

9. TIPI DI DIRADAMENTO

In relazione alle modalità di effettuazione, si possono distinguere due tipi principali di diradamento:

a) Basso: vengono prelevati soggetti del piano dominato e, in parte, del piano condominante, scegliendo le piante in non buone condizioni vegetative, di cattiva forma o scarso portamento; in genere, dopo il diradamento le chiome degli alberi rimasti dovrebbero ancora toccarsi o non distare molto fra loro.

b) Selettivo o alto: la finalità principale è quella di agevolare la crescita di alberi con caratteristiche superiori in vigoria (in particolare nelle conifere, per avere maggiore resistenza agli schianti) e in qualità (soprattutto nelle latifoglie). Questi soggetti vengono favoriti durante la fase di selezione positiva che segue quella di selezione negativa, in cui si cerca di allontanare dal popolamento i soggetti peggiori. A differenza dei diradamenti di tipo basso, nei quali le piante da abbattere vengono essenzialmente designate in base alla loro appartenenza al piano dominato, nel diradamento selettivo si procede anzitutto a individuare i soggetti da conservare (piante scelte), scelti fra quelli con buone caratteristiche di forma e portamento (piante candidate). Successivamente s'individuano quei soggetti che esercitano (o che potranno esercitare fino al successivo intervento di diradamento) una concorrenza nei riguardi delle piante scelte ed essi vengono eliminati (piante concorrenti). In generale non si interviene a carico di quelle piante che non esercitano alcuna concorrenza alle piante scelte (piante indifferenti). In altre parole, questa seconda modalità concentra l'intervento attorno ai soggetti scelti, mentre con la prima modalità si esegue un intervento più o meno uniforme su tutta la superficie.

10. TAGLI DI MATURITA' O DI RINNOVAZIONE NELLE FUSTAIE

In linea generale a fine turno (per le fustaie monoplane) o alla scadenza del periodo di curazione (per le fustaie multiplane) si possono eseguire i tagli di maturità, detti anche tagli principali o tagli di rinnovazione del bosco:

a) Taglio raso: taglio di tutti gli alberi presenti su una superficie superiore a 5.000 metri quadrati;

b) Tagli successivi: tipo di trattamento da applicare soprattutto nelle fustaie monoplane e che può comprendere tre diversi interventi di taglio che si susseguono nel tempo:

1) taglio di sementazione: è il primo dei tagli successivi ed è fatto quando il popolamento ha raggiunto la maturità (turno). Ha lo scopo di ampliare la chioma delle piante per favorire la dispersione del seme (per questo è spesso fatto in presenza di specie con seme pesante, come faggio e querce) e di creare le giuste condizioni di luce e di calore sul terreno per facilitare l'insediamento della rinnovazione naturale;

2) taglio secondario: è un'ulteriore riduzione della copertura delle piante del vecchio ciclo. Viene fatto dopo il taglio di sementazione, quando questo sia stato troppo debole o la rinnovazione tardi ad insediarsi;

3) taglio di sgombero: è l'ultimo dei tagli successivi ed elimina tutte le piante residue del vecchio ciclo. Viene fatto quando la rinnovazione è affermata ma non troppo cresciuta da restare danneggiata dalla caduta delle piante tagliate.

c) Taglio di curazione o taglio a scelta colturale o taglio saltuario: è il trattamento che solitamente si applica nelle fustaie multiplane ed ha lo scopo di raccogliere il prodotto finale, facilitare l'insediamento di nuova rinnovazione, effettuare interventi colturali e conservare la struttura multiplana. Gli alberi possono essere scelti singolarmente (per pedali) o per piccoli gruppi (due-cinque soggetti): in genere si utilizza parte delle piante mature di grosso diametro, soprattutto in presenza di rinnovazione già affermata e si opera una selezione a livello dei diametri medi ed inferiori cercando di conferire al bosco una situazione equilibrata in termini di composizione specifica e di ripartizione dei diametri. Con questo taglio si fanno contemporaneamente sia i tagli intercalari sia quelli di rinnovazione.

11. TAGLI DI MATURITA' APPLICATI ALLE FUSTAIE MONOPLANE

Nelle fustaie monoplane si possono distinguere due grandi gruppi di modalità di taglio di maturità, a seconda se la rinnovazione si sia già insediata o meno:

a) Tagli da eseguire in assenza di rinnovazione:

1) taglio a buche: taglio integrale su una superficie con diametro (o lato) pari o inferiore a una volta-una volta e mezzo l'altezza degli alberi dominanti in genere di forma circolare o quadrata;

2) taglio a strisce: taglio integrale su una superficie di forma rettangolare con il lato minore uguale od inferiore a metà dell'altezza degli alberi sul bordo; per rientrare in questa categoria (e non nella precedente), il lato maggiore è almeno doppio del lato minore;
3) taglio marginale: taglio simile al numero due, localizzato in corrispondenza di un margine del bosco già esistente e non ancora provvisto di rinnovazione;
4) taglio di sementazione: taglio parziale del soprassuolo con rilascio di alberi portaseme; l'entità del prelievo è compresa fra il 25 e il 70 per cento della massa presente a seconda della specie arborea; se tale limite superiore viene superato si rientra nel taglio raso con riserve. Il taglio di sementazione è seguito da altri interventi (tagli secondari e taglio di sgombero), che solitamente vengono eseguiti quando è già presente la rinnovazione. L'insieme di questi tagli viene definito tagli successivi, che possono essere:
4.1 uniformi: se interessano una superficie accorpata maggiore di 5.000 metri quadrati;
4.2 su piccole superfici: se interessano una o più superfici, ciascuna inferiore di 5.000 metri quadrati.
b) Tagli da eseguire in presenza di rinnovazione diffusa sotto copertura:
1) taglio secondario: taglio parziale della vecchia generazione, eseguito con lo scopo di aumentare il processo d'insediamento della rinnovazione innescato con il precedente taglio di sementazione;
2) taglio di sgombero: taglio integrale della vecchia generazione presente su una diffusa rinnovazione affermata; la superficie interessata dall'intervento è in genere superiore a 1.000 metri quadrati; il taglio di sgombero solitamente conclude i tagli successivi, ma può essere condotto anche separatamente in un diverso contesto di trattamento;
3) taglio a gruppi: taglio integrale della vecchia generazione in un'area di forma circolare o quadrata, in cui al centro è presente un nucleo di rinnovazione. L'intervento provoca di solito un'interruzione del soprassuolo maturo inferiore a 1.000 metri quadrati; in questo tipo di taglio viene incluso anche quello a macchia d'olio;
4) tagli successivi a gruppi: taglio simile al numero 3), da cui differisce per il fatto che contemporaneamente al taglio integrale del soprassuolo attorno al tratto già provvisto di rinnovazione affermata, viene condotto, nella parte interna anche un taglio di sementazione, per facilitare l'insediamento di nuova rinnovazione;
5) taglio ad orlo: taglio simile al marginale, eseguito su un bordo del bosco già provvisto di rinnovazione;
6) tagli successivi ad orlo: simile al numero 5) da cui differisce per il fatto che contemporaneamente al taglio integrale del soprassuolo in corrispondenza del bordo già provvisto di rinnovazione viene condotto, nella parte interna del bordo stesso anche un taglio di sementazione per facilitare l'avanzamento del fronte in rinnovazione.

12. TAGLI DI MATURITA' APPLICATI ALLE FUSTAIE MULTIPLANE

Il taglio di curazione o taglio a scelta colturale viene condotto tenendo conto contemporaneamente dell'opportunità di prelevare soggetti «maturi», selezionare i soggetti intermedi e facilitare lo sviluppo della rinnovazione presente o creare le condizioni affinché altra se ne insedi. Esso interessa sia gli alberi grossi che quelli intermedi e piccoli; è l'esecuzione su piccola superficie di uno o più dei tagli finora descritti. Questo taglio può essere distinto in:
a) uniforme, se la superficie percorsa supera i 1.000 metri quadrati;
b) disforme, se sono interessate superfici inferiori a 1.000 metri quadrati;
c) taglio a scelta o taglio saltuario: taglio che interessa singoli alberi maturi o al massimo un gruppetto di due-quattro alberi;
d) taglio a scelta commerciale: tagli di singoli alberi scelti esclusivamente per il loro interesse dal punto di vista commerciale.

13. TAGLIO FITOSANITARIO

Per taglio fitosanitario si intende l'utilizzazione forzata di piante in piedi, ancora viventi oppure morte nel corso dell'ultima stagione vegetativa, sulle quali sia riscontrabile uno stato di deperimento grave causato da avversità biotiche capaci di diffondersi a danno del soprassuolo superstite. In tali circostanze, a scopo precauzionale, il taglio fitosanitario può interessare anche piante indenni molto prossime a quelle deperite, ovvero piante indebolite presenti nelle vicinanze, anche se non recanti segni evidenti di fitopatie in atto. Le condizioni fitosanitarie, per quanto concerne la natura degli organismi coinvolti e la stadio evolutivo del deperimento, sono diagnosticate da personale di specifica competenza, che fornisce anche tutte le indicazioni sulle modalità e i tempi dell'utilizzazione e del trattamento dei materiali di risulta.
Non sono considerati tagli fitosanitari:

a) gli interventi di rimozione di piante secche in piedi, in quanto ormai disertate dagli organismi responsabili del deperimento e frequentate da organismi utili;
b) l'asportazione di piante bruciate dal fuoco nelle quali non siano in corso attacchi di insetti corticicoli;
c) gli interventi di sfollo, diradamento o taglio selettivo di piante in soprannumero o di scarso vigore vegetativo sulle quali non siano in atto stati di deperimento causati da agenti biotici.

14. NOMENCLATURA RELATIVA AI BOSCHI CEDUI ED AI CEDUI IN CONVERSIONE

Termini generali

a) Pollone: fusto che s'origina da una gemma (origine agamica) situata alla base (ceppaia) di un soggetto di latifoglia che è stato tagliato o che ha subito una lesione rilevante. Il pollone può essere frutto di un'operazione colturale (ceduazione), ma anche di un evento accidentale (passaggio del fuoco, attacchi parassitari, traumi meccanici).
b) Allievo: soggetto arboreo d'origine gamica (nato da seme) od agamica, con diametro o altezza poco diversi da quelli dei migliori polloni del ceduo, che viene rilasciato all'atto dell'utilizzazione al fine di diventare una matricina; esso in genere ha età uguale o poco diversa da quella degli altri polloni.
c) Matricina: soggetto di dimensioni notevolmente superiori a quelle dei migliori polloni e a quelle degli allievi, probabilmente preesistente, come allievo o già come matricina, nel ciclo precedente. In generale, si tratta di una pianta rilasciata dopo il taglio del ceduo per uno o più turni successivi al fine di disseminare o sostituire all'atto del suo taglio le ceppaie esaurite, produrre legname di dimensioni e valore maggiori di quello fornito dai polloni, conservare le specie meno frequenti o che vengono sfavorite con la ceduazione, favorire la presenza di alcune specie animali.

Tipi di Ceduo

In relazione al tipo di trattamento e alle modalità di taglio dei polloni, si possono distinguere tre tipi di ceduo:

a) Ceduo semplice: trattamento nell'ambito del governo a ceduo che prevede il taglio di tutti i polloni che costituiscono il soprassuolo, quindi senza rilascio di matricine. Questo tipo di ceduo, oggi assai raro, è adottato in presenza di specie con elevata facoltà pollonifera (ad esempio, robinia) e dove non vi siano altri scopi per rilasciare le matricine, in particolare conservare le specie meno frequenti e favorire la presenza di determinate specie animali, il turno è solitamente breve;
b) Ceduo matricinato: trattamento che prevede, all'atto del taglio del ceduo, il rilascio di un certo numero di allievi o eventualmente anche di matricine (in genere in numero variabile da trenta a cento per ettaro secondo la specie arborea interessata) che nell'insieme esercitano, dopo il taglio, una copertura inferiore a un terzo. Gli allievi o le matricine vengono scelti fra i migliori soggetti presenti al momento del taglio del ceduo (polloni sviluppati, ben conformati ed affrancati, piante nate da seme in buone condizioni vegetative e di portamento); essi sono tagliati solitamente in corrispondenza del successivo taglio del ceduo;
c) Ceduo composto: trattamento che prevede una formazione prevalentemente costituita da polloni (anche affrancati), di cui una parte viene rilasciata come allievi e matricine, che rimangono per più cicli del ceduo; dopo ogni taglio del ceduo vi è una copertura maggiore ad un terzo. Più in

generale, il ceduo composto è una forma di governo che prevede la coesistenza sulla medesima superficie del ceduo e di una fustaia costituita da matricine di diverse età, multiple del turno del ceduo, ed in numero decrescente con l'età stessa. La struttura del popolamento è in genere tipicamente biplana, con un piano dominante dato dalle matricine di età più elevata ed un piano dominato dato dai polloni del ceduo e dagli allievi. Al momento del taglio del ceduo, si tagliano anche le matricine mature (che hanno in genere età pari a tre o quattro volte il turno) e parte di quelle delle classi inferiori e se ne reclutano altre; si hanno almeno centoventi soggetti per ettaro, di cui ottanta dell'età pari al turno del ceduo e quaranta ripartiti fra le classi multiple di quella del ceduo.

Ad essi si può aggiungere un quarto tipo di ceduo, individuato in base all'età media dei polloni rispetto al turno normale:

d) Ceduo invecchiato: si tratta di un ceduo la cui età (spesso espressa come numero di anni trascorsi dall'ultima utilizzazione) è superiore al turno solitamente applicato per quella formazione. In linea generale e per convenzione a livello amministrativo, si intende invecchiato un ceduo la cui età sia superiore a trentacinque anni: per i cedui invecchiati di faggio è di norma obbligatoria la conversione all'alto fusto, mentre per quelli misti di latifoglie la scelta va fatta caso per caso, in relazione alle condizioni selvicolturali del popolamento ed alla capacità di perpetuazione. Oltre che ad uno stato di fatto, dovuto in genere all'abbandono delle pratiche di gestione selvicolturale, l'invecchiamento del ceduo può essere dovuto ad una scelta tecnica per portare il soprassuolo alle condizioni ideali per praticare il taglio d'avviamento all'alto fusto (conversione).

15. INTERVENTI DI CONVERSIONE DEI BOSCHI

La conversione rappresenta l'insieme delle operazioni selvicolturali per cui si passa da una forma di governo ad un'altra (di norma da ceduo a fustaia). Il periodo di tempo necessario affinché la nuova forma di governo risulti presente su tutta la superficie si dice periodo di conversione.

16. INTERVENTI DI CONVERSIONE DEI BOSCHI CEDUI IN FUSTAIA

Nel caso della conversione del ceduo in fustaia, si attende un certo periodo di invecchiamento del ceduo (che può durare anche fino al momento del taglio finale); successivamente s'interviene con un primo diradamento (detto taglio d'avviamento all'alto fusto), che ha lo scopo di ridurre notevolmente il numero dei soggetti, selezionandone i migliori. Si origina quella che viene definita fustaia transitoria; a questo primo diradamento ne possono seguire altri fino a raggiungere la giusta densità prima del taglio finale, che ha lo scopo di rinnovare da seme (per via gamica) il bosco e di dare origine alla nuova fustaia.

I tipi principali di conversione sono essenzialmente due:

a) Conversione per invecchiamento. Il ceduo viene lasciato invecchiare, senza eseguire alcun intervento intercalare; quando esso ha raggiunto una consistenza od un'età idonea per sostituire l'attuale generazione, si interviene con il taglio finale (di rinnovazione) effettuato di solito con le modalità dei tagli successivi.

b) Conversione per matricinatura intensiva. Tecnica più comune di conversione del ceduo che prevede l'esecuzione, in genere dopo un periodo di invecchiamento (pari a una volta e mezzo o due il turno del ceduo), di un diradamento del ceduo (taglio di avviamento all'alto fusto) con rilascio di un elevato numero di allievi ed eventualmente delle matricine presenti (in totale almeno 800 soggetti per ettaro). A questo primo intervento ne seguono degli altri, condotti con criteri analoghi a quelli adottati nei tagli intercalari della fustaia, fino al taglio finale (di rinnovazione).

17. TRASFORMAZIONE DEL BOSCO IN ALTRI TIPI DI COLTURA

Costituisce trasformazione del bosco in altri tipi di coltura ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione forestale (taglio delle piante ed asporto delle ceppaie) e la destinazione del suolo ad un altro uso, diverso da quello forestale.

18. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI SPECIE

Sono quegli interventi in cui si cerca di sostituire una specie forestale con un'altra o con altre; in genere questo tipo d'intervento richiede la piantagione (o la semina) della nuova o delle nuove specie e la

riduzione o la totale eliminazione di quella o di quelle preesistenti. Si tratta di un intervento che solitamente viene fatto per sostituire una specie esotica o alloctona (che vive al di fuori del suo areale naturale), a sua volta spesso derivata da impianto artificiale, con una specie autoctona (che fa parte della vegetazione tipica di quell'ambiente).

19. TERMINI RELATIVI ALLE UTILIZZAZIONI FORESTALI

a) Taglio. Operazione di abbattimento della pianta scelta;

b) Allestimento. Operazione di preparazione del tronco abbattuto, che comprende la ramatura (taglio dei rami), la depezzatura o sezionatura (riduzione del tronco in pezzi o toppi di lunghezza adeguata alle esigenze del commercio) e la scortecciatura, effettuata solamente sulle conifere, eseguita in genere a macchina sui piazzali di esbosco o in segheria;

c) Concentramento. Operazione iniziale che consiste nel radunare il legname dal letto di caduta in un primo temporaneo deposito per essere poi esboscato lungo una via attrezzata, in particolare strada e teleferica;

d) Esbosco. Trasporto del legname lungo vie attrezzate dal luogo di abbattimento (letto di caduta) o di concentramento degli alberi, fino al punto in cui il materiale viene caricato su mezzi che effettuano un trasporto ordinario su strade percorribili con articolati. Il concentramento e l'esbosco si possono attuare:

1) per via terrestre: con mezzi meccanici gommati o cingolati (trattori con verricello), mediante strascico dei tronchi a terra o con teste rialzate, oppure per avvallamento dei tronchi lungo pendici e canaloni esistenti ovvero in condotte attrezzate (canalette o risine, utilizzate per tronchi di dimensioni non elevate e per la legna da ardere). Un tempo venivano spesso impiegati anche gli animali da soma, come i muli (per la legna da ardere) ed i cavalli da tiro (per i tronchi);

2) per via aerea: con gru a cavo tradizionali (argani su slitta) o mobili (argani con torretta); i tronchi si muovono sospesi o con le teste rialzate. Per la legna da ardere sono ancora usate anche le teleferiche monofuni (chiamate anche palorci o fili a sbalzo).

e) Sistemi combinati. Le fasi del concentramento ed esbosco del legname, ed a volte anche quelle precedenti dell'abbattimento ed allestimento della pianta, possono essere effettuate con sistemi di utilizzazione a meccanizzazione avanzata che permettono di effettuare più operazioni con un unico macchinario. I principali macchinari di questo tipo sono:

1) il processor, costituito da una testa sramatrice - depezzatrice, accoppiata ad un escavatore a ruote o a cingoli, che consente la completa sramatura e la depezzatura alla lunghezza esatta impostata dei tronchi già abbattuti; quando si opera con piante in succhio, è anche possibile eseguire la parziale scortecciatura del tronco;

2) l'harvester, costituito da una testa accoppiata ad un escavatore a ruote o a cingoli che, oltre ad effettuare le operazioni del processor, consente anche il preventivo abbattimento della pianta e l'accatastamento dei toppi;

3) il feller-buncher, costituito da una testa abbattitrice, accoppiata ad un escavatore a ruote o a cingoli, che abbatte la pianta, ne controlla la direzione di caduta tramite dispositivi di afferraggio del fusto a ganasce e permette il concentramento dei tronchi interi in gruppi;

4) il forwarder, costituito da un trattore articolato portante, ad elevata mobilità, dotato di gru a braccio articolato per il carico e lo scarico, in grado di operare il trasporto del legname, già depezzato, sia in bosco che sulle strade forestali.

20. UNITA' DI MISURA DEL LEGNAME

Le principali unità di misura del legname sono tre:

a) metro cubo (m^3): generalmente utilizzato per il legname da lavoro;

b) metro stero (mst): generalmente utilizzato per la legna da ardere in catasta; rappresenta l'unità di volume apparente (comprendente il legno e gli spazi vuoti) corrispondente ad una catasta delle dimensioni di un metro per un metro per un metro. Il rapporto tra volume reale del legno di una catasta e il suo volume apparente è variabile con la regolarità e la lunghezza dei pezzi nonché con

l'abilità di accatastamento. Per i legni della Regione tale rapporto può variare tra 0,5 e 0,75 (mediamente 0,65).

c) tonnellata (t): generalmente utilizzata come unità di misura della legna da ardere pesata; corrisponde a 10 quintali (q) = 1000 chilogrammi (kg).

21. MASSA VOLUMICA DELLE PRINCIPALI SPECIE LEGNOSE

Il peso di un metro cubo di legname delle principali specie legnose di conifere e latifoglie viene definito massa volumica. Nella seguente tabella si riportano i valori medi, allo stato fresco (albero appena tagliato) e stagionato al 15 per cento di umidità (che è il valore usato correntemente nel commercio del legno) delle principali specie legnose regionali:

SPECIE LEGNOSA	Massa volumica allo stato fresco (peso di 1 m^3 di legno fresco) (kg / m^3)	Massa volumica di legno stagionato (peso di 1 m^3 di legno con il 15% di umidità) (kg / m^3)
Conifere		
Abete rosso	860	450
Abete bianco	920	440
Larice	900	660
Pino nero	900	560
Pino silvestre	880	570
Tasso	1020	760
Latifoglie		
Acero montano	830	670
Betulla	950	650
Carpino bianco	1000	800
Carpino nero	1050	820
Castagno	1000	650
Ciliegio	900	620
Faggio	1050	750
Frassino	960	720
Olmo	1000	620
Ontano	850	540
Pioppi ibridi	780	380
Robinia	1050	790
Rovere - Farnia	1050	760
Salice	880	450
Tiglio	850	650

22. POTERE CALORIFICO DEL LEGNO

Il potere calorifico del legno ad umidità variabile tra il 12 e 15 per cento risulta mediamente pari a:

a) conifere: circa 3.800 Kilocalorie per Kilogrammo

b) latifoglie: circa 3.570 Kilocalorie per Kilogrammo

Le conifere hanno mediamente un potere calorifico superiore alle latifoglie perché il legno contiene più lignina e resina.

23. LEGNO DA ARDERE: LEGNI DURI E LEGNI TENERI

Ai fini della commercializzazione del legno da ardere vengono considerate legni duri il carpino nero, il carpino bianco, la robinia, le querce in genere, il faggio e il frassino mentre sono considerati legni teneri oltre all'abete rosso e l'abete bianco anche i salici, l'ontano, i pioppi e il tiglio.

24. SISTEMA DI TARIFFE DI ALGAN

Si tratta di un insieme di tavole ad una entrata costruite con elaborazioni matematiche. Esse danno il volume delle piante secondo una misura convenzionale, detto volume di assestamento, che si avvicina ma non esprime esattamente il volume reale. La tavola adottata nel presente regolamento è la tavola decima di Algan.

25. CALCOLO DEL VOLUME LORDO DI UNA PIANTA IN PIEDI (FORMULA DI DENZIN)

La formula di Denzin è una formula speditiva per la stima del volume di singole piante in piedi, particolarmente adatta per le resinose:

$V = 10 * D^2$

dove D è il diametro a 1,30 metri espresso in metri.

Questa relazione è precisa quando per piante di diametro di 0,4 metri (40 centimetri), si hanno altezze di: 27 metri per l'abete rosso, 26 metri per l'abete bianco, 29 metri per il pino silvestre.

26. UNITA' DI MISURA DI SUPERFICIE

Le principali unità di misura delle superficie sono:

- a) Ettaro (ha) = 10.000 m^2
- b) Decara (daa) = 1.000 m^2
- c) Ara (a) = 100 m^2

27. SUPERFICIE RAGGUAGLIATA

Si intende la superficie effettiva interessata dal tipo di intervento e viene calcolata come sommatoria delle singole superfici reali al netto delle tare e dei vuoti.

28. PENDENZA

Per calcolare la superficie si fa riferimento sempre alla superficie planimetrica orizzontale. La misura di una distanza di 100 metri in orizzontale, misurata sul piano inclinato, porta ai seguenti valori di distanza reale:

Pendenza (%)	Pendenza (gradi sessag.)	Distanza reale (metri)
20	10	102
30	16	105
40	22	109
50	27	113
60	30	117
70	34	123
80	38	129
90	41	135
100	45	141

29. RIPRESA

Entità delle utilizzazioni complessivamente previste dallo strumento di pianificazione (PGF, PFI, SF).

ALLEGATO B
(riferito all'articolo 4, comma 6)

SCHEDA FORESTALE

Allegato A1 - catasto

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

SCHEDA FORESTALE

n. scheda		Nome azienda		Comune amministrativo	
		Proprietario o delegato		IAF	
		Residenza		Stazione forestale	
		Recapiti tel. mail.		Aree protette L.R. 42/96	
				Natura 2000 (sic/zps)	

Foglio	Mappale	Superficie catastale			Governo	Tipologia forestale	Distribuzione verticale	Stadio cronologico	Composizione specifica 3 specie principali %	Massa legnosa			Ripresa annua	
		totale (ha.a.ca)	non boscata (ha.a.ca)	boscata (ha.a.ca)						unitaria (m³/ha)	totale (m³)	inc.%	%	m³
											0			
subtotale		0,0000	0,0000	0,0000										
											0			
subtotale		0,0000	0,0000	0,0000										
											0			
subtotale		0,0000	0,0000	0,0000										
											0			
subtotale		0,0000	0,0000	0,0000										
TOTALI		0,0000	0,0000	0,0000							0			0
Località		Altitudine (m)		Pendenza	Esposizione	Substrato litologico	Rinnovazione	Copertura (%)	Tariffe regionali di cubatura	Età	Turno	Viabilità		

Allegato A2 - tavolare

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

SCHEDA FORESTALE

n. scheda			
Nome azienda		Comune amministrativo	
Proprietario o delegato		IAF	
Residenza		Stazione forestale	
Recapiti tel. mail.		Aree protette L.R. 42/96	
		Natura 2000 (sic/zps)	

		Superficie catastale								Massa legnosa			Ripresa annua	
Partita tavolare	Particella fondiaria	totale (ha.a.ca)	non boscata (ha.a.ca)	boscata (ha.a.ca)	Governo	Tipologia forestale	Distribuzione verticale	Stadio cronologico	Composizione specifica 3 specie principali %	unitaria (m^3/ha)	totale (m^3)	inc %	%	m^3
											0			
subtotale		0,0000	0,0000	0,0000										
											0			
subtotale		0,0000	0,0000	0,0000										
											0			
subtotale		0,0000	0,0000	0,0000										
											0			
subtotale		0,0000	0,0000	0,0000										
TOTALI		0,0000	0,0000	0,0000							0			0
Comune censuario/Località		Altitudine (m)		Pendenza	Esposizione	Substrato litologico	Rinnovazione	Copertura (%)	Tariffe regionali di cubatura	Età	Turno	Viabilità		

ALLEGATO C
(riferito agli articoli 12 e 26)

VOLUMI UNITARI PER CLASSE DIAMETRICA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TAVOLA DECIMA DEL SISTEMA DELLE TARIFFE DI ALGAN

Classe diametrica (cm)	Volume unitario (m^3)
20	0,2
25	0,4
30	0,6
35	1,0
40	1,4
45	1,8
50	2,3
55	2,9
60	3,5
$\geq$ 65	4,2

ALLEGATO D
(riferito agli articoli da 14 a 17, da 20 a 25, 27 e da 29 a 32)

VALORE CONVENZIONALE AD ETTARO DEI RAGGRUPPAMENTI TIPOLOGICI DI BOSCHI IN CONDIZIONI DI ADEGUATA VITALITÀ

Tabella A - Boschi governati a ceduo semplice

articolo 20	**Raggruppamento tipologico**	**Valore convenzionale/ ha euro**
comma 1	Boschi a prevalenza di robinia, salici, pioppi, ontani e platani	1.000
comma 1	Boschi puri di castagno	1.300

Tabella B - Boschi governati a ceduo matricinato, composto e boschi cedui invecchiati

articolo 23	**Raggruppamento tipologico**	**Valore convenzionale/ ha euro**
comma 1, lettera a)	Boschi di carpino bianco e querce o a prevalenza di carpino bianco	2.600
comma 1, lettera b)	Boschi a prevalenza di castagno	2.100
comma 1, lettera c)	Boschi a prevalenza di querce	2.800
comma 1, lettera d)	Boschi misti di carpino nero, orniello e querce	1.500
comma 1, lettera e)	Boschi a prevalenza di faggio	2.300
comma 1, lettera f)	Boschi misti di robinia e altre latifoglie	1.800
comma 1, lettera g)	Boschi di altre latifoglie non previste nelle lettere da a) a f)	1.500

Tabella C - Rimboschimenti e formazioni extrazonali di conifere

articolo 24	**Raggruppamento tipologico**	**Valore convenzionale/ ha euro**
comma 2	Rimboschimenti extrazonali di conifere autoctone o esotiche	3.100
comma 3	Peccete di sostituzione extrazonali	4.100

Tabella D - Boschi governati a fustaia monoplana

articolo 30	**Raggruppamento tipologico**	**Valore convenzionale/ ha euro**
comma 2	Fustaie miste di castagno ed altre latifoglie	3.600
comma 3	Fustaie a prevalenza di acero di	6.200

	monte e frassino maggiore	
comma 4	Fustaie a prevalenza di rovere	4.600
comma 5	Fustaie di faggio	4.100
comma 6	Fustaie di latifoglie non previste nei commi da 1 a 5	3.100
comma 7	Fustaie di pino silvestre e/o pino nero di origine naturale o artificiale e pinete naturalizzate del Carso	3.100
comma 8	Fustaie montane a prevalenza di abete rosso su suoli acidi e fustaie montane pure di abete rosso	5.200
comma 9	Fustaie miste di abete rosso e faggio, con o senza abete bianco, fustaie di abete bianco e abete rosso, con o senza faggio	6.200
comma 10	Fustaie pure di larice	6.200
Comma 11	Fustaie a prevalenza di leccio	4.600
Comma 12	Fustaie a prevalenza di farnia e carpino bianco	4.600

Tabella E - Boschi governati a fustaia multiplana

articolo 31	**Raggruppamento tipologico**	**Valore convenzionale/ ha euro**
comma 2	Fustaie miste di abete rosso o bianco, con o senza faggio	6.700
comma 3	a) fustaie altimontane a prevalenza di abete rosso, con o senza larice	7.200
	b) fustaie altimontane a prevalenza di abete rosso, con o senza larice, in presenza di alte erbe a foglia larga	7.700

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

13_2_1_DPR_275_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 0275/Pres.

DPR 361/2000, art. 2. Gruppo sportivo "Arte Bittesini" - Gorizia. Revoca personalità giuridica.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto del 18 giugno 1991, n. 0306/Pres. è stato approvato lo statuto ed è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione "Gruppo sportivo Arte Bittesini", con sede a Gorizia, attualmente iscritta al n. 33 del Registro regionale delle persone giuridiche;
VISTA la domanda del 21 giugno 2011, con cui il Presidente della predetta associazione ha chiesto la revoca della personalità giuridica di diritto privato e la conseguente cancellazione dell'associazione medesima dal Registro regionale delle persone giuridiche, deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci del 4 aprile 2011;
VISTO il verbale di detta assemblea, a rogito del dott. Saverio Angelilli, notaio in Gorizia, rep. n. 133152, racc. n. 13494, ivi registrato il 15 aprile 2011;
RILEVATO che la richiesta di revoca della personalità giuridica si fonda sulla notevole riduzione del numero degli associati, nonché sull'ingente riduzione dell'entità del patrimonio sociale;
VISTA la disciplina delle persone giuridiche di diritto privato dettata dal libro primo, titolo II, del codice civile (articoli da 14 a 35) e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";
VISTE in particolare la norma dell'articolo 1, comma 3, del citato regolamento ai sensi della quale, per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, è necessario tra l'altro "che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo", e la norma del successivo comma 4, secondo cui "la consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda";
RITENUTO che i requisiti patrimoniali richiesti dalla legge debbano sussistere non solo al momento del riconoscimento della personalità giuridica, ma anche durante l'intero il periodo di attività dell'ente riconosciuto, pena la revoca della personalità giuridica medesima;
RILEVATO che l'attuale patrimonio sociale netto dell'associazione "Gruppo sportivo Arte Bittesini" ha una consistenza non più adeguata alla realizzazione degli scopi sociali;
RICONOSCIUTA pertanto l'opportunità di accogliere la predetta richiesta di revoca della personalità giuridica di diritto privato dell'associazione "Gruppo sportivo Arte Bittesini" e la conseguente cancellazione dell'associazione medesima dal Registro regionale delle persone giuridiche;
VISTI gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTI gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. È revocata la personalità giuridica di diritto privato dell'associazione "Gruppo sportivo Arte Bittesini", con sede a Gorizia, già riconosciuta con proprio decreto del 18 giugno 1991, n. 0306/Pres.
2. La predetta associazione viene cancellata dal Registro regionale delle persone giuridiche.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

13_2_1_DPR_276_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 0276/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per il finanziamento delle attività culturali di cui ai titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 20.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), ed in particolare i Titoli II e III;
RICHIAMATO il "Regolamento per il finanziamento delle attività culturali di cui ai Titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali)" emanato con proprio decreto 20 gennaio 2012, n. 020/Pres.;
RITENUTO di apportare delle modifiche al citato regolamento, a seguito delle esigenze in tal senso emerse nel corso del primo anno di applicazione;
VISTO il "Regolamento di modifica al Regolamento per il finanziamento delle attività culturali di cui ai Titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 20" nel testo allegato al presente decreto;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2012 n. 2280;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento per il finanziamento delle attività culturali di cui ai Titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 20" nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

13_2_1_DPR_276_2_ALL1

Regolamento di modifica al Regolamento per il finanziamento delle attività culturali di cui ai Titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 20.

Art. 1 Finalità
Il presente regolamento modifica il Regolamento per il finanziamento delle attività culturali di cui ai Titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 20.

Art. 2 Modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione 20/2012
1. Al titolo del decreto del Presidente della Regione 20/2012, la parola: "culturali" è sostituita dalla seguente: "istituzionali" e le parole: "di cui ai" sono sostituite dalle seguenti: "nei settori individuati dai".

Art. 3 Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 20/2012
1. Il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 5 comma 62 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) nell'ambito dei settori individuati dai Titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali)".

Art. 4 Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 20/2012
1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 4, è inserita la seguente lettera:
"b bis) contratto registrato di proprietà, locazione o comodato, comprovante la disponibilità di una sede, in copia;".

Art. 5 Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 20/2012
1. Il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente comma:
"**2.** Sono elementi rilevanti, ai fini della verifica dei requisiti soggettivi, la natura giuridica del soggetto, la disponibilità di una sede, comprovata da un contratto di proprietà, locazione o comodato, regolarmente registrato, nonché la piena corrispondenza e correlazione diretta tra i fini istituzionali o statutari della sua attività e le finalità specifiche della domanda presentata".

Art. 6 Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 20/2012

1. Al comma 2 dell'articolo 11, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) la specializzazione e l'esperienza nel settore in cui si collocano le attività programmate (punti da 0 a 20);";
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) la capacità promozionale del soggetto (punti da 0 a 20).".

Art. 7 Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 20/2012
1. Al comma 1 dell'articolo 13, sono aggiunte le seguenti parole: "In ogni caso il contributo non può superare l'importo effettivamente richiesto.".

Art. 8 Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 20/2012
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14, è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Per i soggetti non assegnatari di contributo, la comunicazione dell'esito del procedimento avviene tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell'atto di riparto.".

Art. 9 Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 20/2012
1. Al comma 3 dell'articolo 18 sono aggiunte le seguenti parole: "e nel caso in cui, a consuntivo, vengano rilevate fonti di finanziamento al netto del contributo regionale inferiori al limite di cui all'articolo 8 comma 1 lett. c).".

Art. 10 Sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 20/2012
1. L'allegato A del decreto del Presidente della Regione 20/2012 viene sostituito dall' allegato A al presente regolamento.

Art. 11 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

ELENCO DEGLI INDICATORI (riferito all'articolo 12)	
Per il criterio a) (livello di progettualità)	
a) 1	numero di eventi programmati annualmente
a) 2	capacità di innovazione nei contenuti e nelle modalità di comunicazione e di espressione
a) 3	coerenza e congruità dei bilanci rispetto alle attività programmate
a) 4	collaborazioni internazionali
a) 5	partecipazione a progetti europei
Per il criterio b) (impatto e portata dell'attività)	
b) 1	accordi di collaborazione (coproduzione, coprogettazione, associazione ecc.) attivati o da attivare
b) 2	partecipazione giovanile alla progettazione e/o all'organizzazione
b) 3	numerosità degli attori del territorio coinvolti nell'attività
b) 4	numerosità delle località/aree interessate dall'attività
Per il criterio c) specializzazione ed esperienza nel settore	
c) 1	continuità del finanziamento regionale per la medesima attività da almeno un quinquennio
c) 2	critica artistica e scientifica
c) 3	stabilità e continuità della struttura organizzativa
Per il criterio d) la capacità promozionale del soggetto	
d) 1	diffusione mediatica dell'attività programmata

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

13_2_1_DPR_277_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 0277/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per il finanziamento di progetti di iniziative culturali di preminente interesse regionale ai sensi del Titolo IV della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2011, n. 285.

IL PRESIDENTE

VISTO il Titolo IV della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali);
RICHIAMATO il "Regolamento per il finanziamento di progetti di iniziative culturali di preminente interesse regionale ai sensi del Titolo IV della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali)" emanato con proprio decreto 30 novembre 2011, n. 0285/Pres.;
RITENUTO di apportare delle modifiche al citato regolamento, a seguito delle esigenze in tal senso emerse nel corso del primo anno di applicazione;
VISTO il "Regolamento di modifica al Regolamento per il finanziamento di progetti di iniziative culturali di preminente interesse regionale ai sensi del Titolo IV della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2011, n. 285" nel testo allegato al presente decreto;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2012 n. 2279;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento per il finanziamento di progetti di iniziative culturali di preminente interesse regionale ai sensi del Titolo IV della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2011, n. 285" nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

13_2_1_DPR_277_2_ALL1

Regolamento di modifica al Regolamento per il finanziamento di progetti di iniziative culturali di preminente interesse regionale ai sensi del Titolo IV della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2011, n. 285.

Art. 1 Finalità
Il presente regolamento modifica il Regolamento per il finanziamento di progetti di iniziative culturali di preminente interesse regionale ai sensi del Titolo IV della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2011, n. 285.

Art. 2 Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 285/2011
1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2, dopo le parole: "il costo complessivo" è inserita la seguente: "ammissibile".
2. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2, dopo le parole: "sul costo complessivo" sono inserite le seguenti: "di cui alla lettera c)".
3. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2, dopo le parole: "del costo complessivo" sono inserite le seguenti: "di cui alla lettera c)".
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 2, è inserito il seguente comma:
"**3 bis.** I dati numerici relativi alle percentuali di cui al comma 3 sono espressi in numeri interi, arrotondando, all'occorrenza, i decimali inferiori a 0,5 all'unità inferiore, e i decimali pari o superiori a 0,5 all'unità superiore.".
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:
"**4 bis.** La pubblicazione del Programma sul sito web istituzionale costituisce comunicazione individuale dell'esito del procedimento.".

Art. 3 Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 285/2011
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6, è aggiunto il seguente comma:
"**3 bis.** Dell'avvio del procedimento è data notizia sul sito web istituzionale.".

Art. 4 Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 285/2011
1. Al comma 3 dell'articolo 10, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: "fino a punti 40" sono sostituite dalle seguenti: "fino a punti 35;"
b) alla lettera d) le parole "fino a punti 10" sono sostituite dalle seguenti: "fino a punti 15.".

Art. 5 Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 285/2011
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12, è aggiunto il seguente comma:

“**2 bis.** Qualora, a seguito dello scorrimento della graduatoria, le risorse disponibili siano insufficienti a finanziare tutti i progetti che hanno conseguito il medesimo punteggio, le risorse vengono ripartite in misura proporzionale al contributo richiesto rispetto alle risorse effettivamente disponibili. In tal caso, i proponenti confermano l’interesse a realizzare il progetto e la percentuale minima di cofinanziamento dichiarata nella proposta, e possono rimodulare il costo complessivo preventivato. Il Comitato verifica la permanenza della natura e delle finalità originarie del progetto così rimodulato, nonché del punteggio attribuito in sede di valutazione. Qualora la verifica abbia esito negativo, il progetto non è ammesso a finanziamento”.

Art. 6 Modifiche all’articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 285/2011
1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 13, dopo le parole: “il costo complessivo” è inserita la seguente: “ammissibile”.

Art. 7 Modifiche all’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 285/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 14, la parola “pari” è sostituita dalla seguente: “non superiore”.

Art. 8 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

13_2_1_DPR_279_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2012, n. 0279/Pres.

LR 16/2002, art. 57, comma 1: "Regolamento recante modifiche al Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16, emanato con DPReg. 113/2005/Pres.".

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 con cui lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo;

VISTA la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, con la quale, nell'ambito delle nuove competenze assunte, la Regione ha fra l'altro disciplinato in maniera organica la gestione del demanio idrico sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, individuando in dettaglio le funzioni trasferite, tra le quali sono ricomprese le concessioni in via amministrativa di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi e le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

VISTO il comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 16/2002 il quale dispone che l'Amministrazione regionale adotta apposito Regolamento per la determinazione, con cadenza biennale, dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche;

VISTA la legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17 concernente la disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale, con eccezione delle concessioni di derivazione d'acqua e di estrazione di materiale litoide come espressamente previsto dall'art. 1 comma 3 della legge regionale medesima;

VISTO in particolare l'articolo 14, comma 1 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 che prevede che con apposito Decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali, ora Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, ambiente, energia e politiche per la montagna, a decorrere dal 1 gennaio 2011 sono adottati i canoni relativi alle concessioni e alle autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale, ad esclusione di quelli relativi all'estrazione del materiale litoide e delle derivazioni d'acqua di cui all'art. 1 comma 3 della citata legge regionale;

RITENUTO pertanto di provvedere all'aggiornamento dei canoni demaniali relativi all'estrazione di materiale litoide e alle derivazioni d'acqua secondo quanto previsto dall'articolo 57 comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16;

VISTO il Regolamento approvato con proprio decreto n. 0113/Pres. di data 29 aprile 2005;

VISTO in particolare l'articolo 2 del citato Regolamento il quale prevede le modalità di revisione biennale dei canoni del tariffario generale ad esso allegato, da adottare con la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 16/2002, con l'applicazione tra l'altro, dove non diversamente previsto, di un coefficiente di aggiornamento pari alla variazione degli indici ISTAT;

VISTO il Regolamento approvato con proprio decreto n. 0283/Pres. di data 16 dicembre 2010, relativo all'aggiornamento del tariffario dei canoni demaniali per il periodo 2011-2012;

VISTO il Regolamento approvato con proprio decreto n. 0245/Pres. di data 29 novembre 2012, con il quale è stato introdotto nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l' uso denominato riqualificazione di energia, ed è stato contestualmente determinato il relativo canone di concessione in euro 4,48 (quattro/48) per ogni kilowatt di potenza nominale derivante dal riutilizzo dell' acqua;

ATTESO che il canone per detto uso pari a euro 4,48 , rimane in vigore fino al 31 dicembre 2012, in analogia alla naturale scadenza di tutti i canoni previsti nel Regolamento approvato con il proprio decreto. n. 0283/Pres. di data 16 dicembre 2010;

VISTO il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 il quale dispone che a partire dal 1° gennaio 2007 la decorrenza dell'entrata in vigore dell'aggiornamento biennale dei canoni di cui all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 16/2002 è riferita all'anno solare, con conseguente decorrenza iniziale di ogni biennio successivo dalla medesima data del 1° gennaio;

RITENUTO pertanto di sottoporre a revisione per il biennio 2013 - 2014 i canoni demaniali di cui all'articolo 57 comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16, relativi all'estrazione del materiale litoide e

alle derivazioni d'acqua, da inserire nel Tariffario Generale allegato;
ATTESO che l'aggiornamento dei canoni sottoposti a revisione, ove non sia diversamente operato, viene correttamente determinato in base agli indici ISTAT riferiti al periodo biennale giunto ormai a prossima scadenza;
RILEVATO che la variazione percentuale calcolata in base agli indici ISTAT risulta determinata nella misura del + 6,00% (sei per cento) che costituisce la maggiorazione percentuale applicata ai canoni del Tariffario Generale pertinente al prossimo biennio 2013-2014, rispetto a quelli del biennio 2011-2012 in scadenza, aggiornata al mese di ottobre 2012;
RITENUTO pertanto di modificare i canoni relativi all'estrazione del materiale litoide e alle derivazioni d'acqua di cui all'articolo 57 comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2307 del 21 dicembre 2012;

DECRETA

1. E' approvato il "Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16, emanato con D.P.Reg. 113/2005/Pres.", ed allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, riguardante le concessioni di derivazione d'acqua e di estrazione del materiale litoide.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

13_2_1_DPR_279_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con D.P.Reg. 113/2005/Pres..

Art. 1
(Sostituzione dell'allegato A al D.P.Reg. 113/2005)

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2005, n. 113/Pres. (Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16) è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.

ALLEGATO A

Canoni in vigore dal 01/01/2013

TARIFFARIO GENERALE

ESTRAZIONE MATERIALE LITOIDE

Estrazione di materiale sedimentato dall'alveo dei corsi d'acqua del Demanio Regionale.

1A1	Estrazione di ghiaia o sabbia pronta	€/mc.	4,54
1A2	Estrazione di misto granulometrico di sabbia o ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio	€/mc.	3,92
1A3	Estrazione di misto sabbia e limo argilloso	€/mc.	3,68
1A4	Estrazione di massi di volume superiore a mc. 0,50	€/ton.	1,84
1A5	Estrazione di materiale eterogeneo di scarsa qualità, misto di ghiaia, sabbia, limo e argilla comunque utilizzato per sottofondi:		
	a) misto in natura senza impurità	€/mc.	1,76
	b) comprensivo di ceppaie, ramaglie ed eventuali trovanti	€/mc.	1,18

DERIVAZIONE D'ACQUA

6A1	Uso irriguo, per ogni modulo pari a l. 100/s	€	49,06
6A2	Uso irriguo,a bocca libera, per Ha.	€	0,43
6A3	Consumo umano, per ogni modulo pari a l. 100/s	€	2.090,65
6A4	Uso industriale, per ogni modulo pari a 3.000.000 mc./anno	€	15331,35
6A5	Uso industriale, con restituzione, per ogni modulo pari a 3.000.000 mc./anno	€	7665,68
6A6	Uso pescicoltura e irrigazione di attrezzature sportive, per ogni modulo pari a l. 100/s	€	348,44
6A7	Uso idroelettrico e forza motrice, per ogni Kilowatt	€	14,27
6A8	Uso riqualificazione di energia, per ogni Kilowatt	€	4,75
6A9	Uso igienico e assimilati (servizi igienici, servizi antincendio, autolavaggio e lavaggio strade) e per tutti gli altri usi, per ogni modulo pari a l. 100/s.	€	1045,32

Canone fisso:

6A10	Uso a servizio di malghe, rifugi alpini, edifici isolati dove non viene svolta attività produttiva, ubicati in zona montana, non dotati di strutture acquedottistiche, e per prelievi comunque inferiori a l. 3/s.	€	58,82

Importi minimi da corrispondere per le categorie sopra individuate:

6A 1b	Uso irriguo	€	3,16
6A 3b	Consumo umano	€	348,43
6A 4b	Uso industriale	€	2090,65
6A 5b	Uso industriale, con restituzione	€	2090,65
6A 6b	Uso pescicoltura e irrigazione di attrezzature sportive	€	113,72
6A 7b	Uso idroelettrico e forza motrice	€	18,95
6A 9b	Uso igienico ed assimilati (servizi igienici, servizi antincendio, autolavaggio e lavaggio strade) e per tutti gli altri usi	€	113,72

13_2_1_DAS_FIN PATR_2579_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, ambiente, energia e politiche per la montagna 31 dicembre 2012, n. 2579

Articolo 33, comma 1, lettera b)bis, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Istituzione capitolo di entrata per memoria.

L'ASSESSORE

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), che prevede l'introduzione dell'imposta municipale propria;
VISTO in particolare il comma 17, il quale prevede che, fino all'emanazione delle norme di attuazione, per assicurare il recupero al bilancio statale del maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel territorio regionale, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia.
RILEVATO che, a seguito della suddetta disposizione normativa, a far data dall'entrata in vigore della stessa, l'Amministrazione regionale può procedere al recupero a favore del bilancio regionale del maggior gettito relativo dell'imposta municipale propria, anche operando compensazioni ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 7/2000;
VISTA la comunicazione inviata via mail dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Direzione Centrale Finanze, patrimonio e programmazione il 23 novembre 2012 che quantifica il maggior gettito riscosso dai Comuni della Regione, individuando la parte di spettanza statale, giusta art. 13, comma 17 citato e la parte di spettanza regionale, corrispondente alla quota statutaria dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'addizionale regionale all'IRPEF sostituite dall'imposta municipale propria;
CONSIDERATO quanto già disposto con proprio decreto 2475 di data 11 dicembre 2012 per quanto riguarda l'accantonamento di cui all'art. 13, comma 17 citato;
RILEVATO che per la contabilizzazione dell'entrata compensativa del minor gettito dell'imposta sui redditi e dell'addizionale regionale all'IRPEF di spettanza regionale nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012- 2014 e del bilancio per l'anno 2012 esiste l'appropriata unità di bilancio su cui far affluire le entrate sopraccitate, ma non l'apposito capitolo;
VISTO l'articolo 33, comma 1 lettera b) bis della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2011, n. 19;
VISTA la DGR della seduta del 29 dicembre 2011, n. 2636 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2012;

DECRETA

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 e del bilancio per l'anno 2012, nell'ambito della unità di bilancio 3.2.94 "Altri proventi" alla Rubrica Finanze, patrimonio e programmazione - Servizio risorse finanziarie e gestione partecipazioni regionali - è istituito "per memoria" il capitolo 1295 (3.6.1.) con la denominazione <<Recupero di entrate regionali relative al maggior gettito di cui all'articolo 13, D.L. 201/2011>>.
2. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 560 - servizio n. 471 - unità di bilancio dell'entrata 3.2.94
capitolo

destinazione	Recupero di entrate regionali relative al maggior gettito di cui all'articolo 13, D.L. 201/2011

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

13_2_1_DAS_FUN PUB 2976_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme 27 dicembre 2012, n. 2976/2012

LR 23/1997, art. 23. Comune di Polcenigo (PN). Sospensione del

Consiglio comunale e nomina del Commissario straordinario.

L'ASSESSORE

PREMESSO che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il Consiglio comunale di Polcenigo ed il Sindaco nella persona del sig. Luigino Del Puppo;
VISTA la nota del Segretario comunale di Polcenigo del 7 dicembre 2012, nella quale comunica che, in data 6 dicembre 2012, il Sindaco del Comune di Polcenigo ha revocato al Consigliere comunale Egidio Santin la nomina ad Assessore comunale nonché quella a Vicesindaco, conferita con decreto sindacale n. 1 del 19 gennaio 2012;
CONSTATATO che nella medesima nota il Segretario comunale comunica che il sig. Luigino Del Puppo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco di Polcenigo con nota indirizzata al Consiglio comunale ed acclarata al protocollo dell'Ente al n. 17354 in data 6 dicembre 2012;
VISTA la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio;
ATTESO che in data 27 dicembre 2012 le dimissioni del sindaco sono divenute efficaci ed irrevocabili, giusta comunicazione del Segretario comunale del 27 dicembre 2012;
VISTA la nota del Segretario comunale di Polcenigo del 21 dicembre 2012, nella quale comunica che in data 19 dicembre i signori Mauro Celant, Leo Del Puppo, Roberto Donazzon e Angela Sanchini hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale e in data 20 dicembre il signor Giuseppe De Val e Oliva Quaia hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale;
ATTESO che nella medesima nota il Segretario comunale comunica inoltre che, poiché dalla data del 6 dicembre 2012 la Giunta comunale risultava composta, oltre che dal Sindaco, dai Consiglieri Sanchini, Donazzoni e De Val, dalla data del 20 dicembre deve intendersi decaduta l'intera Giunta comunale;
CONSTATATO che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 37-bis, comma 1 (dimissioni del sindaco) della legge 8 giugno 1990, n. 142, quale causa di scioglimento del consiglio comunale;
ATTESO che, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1 della citata legge 142/1990, in caso di dimissioni del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e, fino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco;
CONSTATATO che nel Comune di Polcenigo non è presente il vicesindaco, revocato con il provvedimento sindacale sopra precisato, né la Giunta comunale, a seguito delle dimissioni dei componenti, presentate nei termini sopra descritti;
RICHIAMATO l'articolo 23, comma 6, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, il quale prevede che quando gli organi degli enti locali non possono, per qualsiasi ragione, funzionare, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali invia appositi commissari che provvedono a reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario;
CONSTATATO che le dimissioni del sindaco e la mancanza della figura del vicesindaco reggente, nonché dell'intera Giunta, determinano l'impossibilità di funzionamento, alla luce della vigente forma di governo degli enti locali, anche dell'organo consiliare;
RITENUTO pertanto che, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa del Comune, sussistono motivi di grave e urgente necessità che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 39 della citata legge 142/1990, in attesa dell'emanazione del decreto di scioglimento dell'organo consiliare, impongono di sospendere il Consiglio comunale per un periodo comunque non superiore a novanta giorni e di nominare, per una durata corrispondente, un commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente;
RAVVISATA, pertanto, la necessità, al fine di assicurare la continuità amministrativa, di nominare un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, fino all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio;
RITENUTO di individuare nel dott. Umberto Carcò, Segretario comunale in quiescenza, la persona idonea ad assicurare, con la dovuta competenza, la provvisoria amministrazione del Comune;
RICHIAMATO il comma 2 del citato articolo 23 della legge regionale 23/1997, il quale prevede che i provvedimenti di sospensione dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari sono adottati dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

DECRETA

1. Il Consiglio comunale di Polcenigo (PN) è sospeso, con decorrenza immediata e sino alla data dello scioglimento che sarà disposto con decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e, comunque, per una durata non superiore a novanta giorni dalla data del presente decreto.
2. Il dott. Umberto Carcò è nominato Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune, fino a quando sarà adottato il citato decreto presidenziale e, comunque, per una durata non superiore a quella sopra indicata.
3. Al Commissario sono conferiti i poteri già esercitati dal Sindaco del Comune, dalla Giunta e dal Consiglio comunali.
4. Al predetto Commissario è riconosciuta l'indennità di carica prevista dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 23/1997. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori dell'ente commissariato.
5. Il commissario medesimo è incaricato di provvedere all'esecuzione del presente decreto, che è trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, al Comune di Polcenigo, al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Pordenone, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Pordenone, 27 dicembre 2012

DE ANNA

13_2_1_DAS_FUN PUB 2985_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme 28 dicembre 2012, n. 2985/2012

Legge regionale 23/1997, articolo 23. Comune di Fiume Veneto (PN). Sospensione del Consiglio comunale e nomina del Commissario.

L'ASSESSORE

PREMESSO che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il Consiglio comunale di Fiume Veneto ed il Sindaco nella persona del Sig. Lorenzo Cella;
VISTA la nota datata 21 dicembre 2012, con la quale il Segretario del Comune di Fiume Veneto comunica che, nella medesima data, undici consiglieri comunali, sui venti assegnati al Comune, si sono presentati personalmente al protocollo dell'ente ed hanno contemporaneamente e constestualmente rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;
VISTA la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;
ATTESO che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
CONSTATATO che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2 (dimissioni della metà più uno dei membri assegnati) della legge 142/1990, nel testo modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, quale causa di scioglimento del consiglio comunale;
ATTESO che, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 4, della citata legge 142/1990, lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta;
CONSIDERATO che, in virtù delle predette dimissioni, gli organi elettivi e la giunta del Comune non sono più in grado di assicurare il funzionamento dell'amministrazione locale;
RITENUTO pertanto che, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa del Comune, sussistono motivi di grave e urgente necessità che, ai sensi del comma 7 del citato articolo 39 della legge 142/1990, in attesa dell'emanazione del decreto di scioglimento dell'organo consiliare, impongono di sospendere il Consiglio comunale per un periodo comunque non superiore a novanta giorni e di nominare, per una durata corrispondente, un commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente;

RITENUTO di individuare nella dott.ssa Mariacristina Burgnich, funzionario presso la Provincia di Pordenone, la persona idonea ad assicurare, con la dovuta competenza, la provvisoria amministrazione del Comune;
ATTESO che, con nota a firma del Segretario generale della Provincia di Pordenone, è stato comunicato che nulla osta alla nomina della dott.ssa Burgnich a Commissario straordinario del Comune di Fiume Veneto;
RICHIAMATO il comma 2 del citato articolo 23 della legge regionale 23/1997, il quale prevede che i provvedimenti di sospensione dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari sono adottati dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

DECRETA

1. Il Consiglio comunale di Fiume Veneto (PN) è sospeso, con decorrenza immediata e sino alla data dello scioglimento che sarà disposto con decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e, comunque, per una durata non superiore a novanta giorni dalla data del presente decreto.
2. La dott.ssa Mariacristina Burgnich è nominata Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune, fino a quando sarà adottato il citato decreto presidenziale e, comunque, per una durata non superiore a quella sopra indicata.
3. Al Commissario sono conferiti i poteri già esercitati dal Sindaco del Comune, dalla Giunta e dal Consiglio comunali.
4. Al predetto Commissario è riconosciuta l'indennità di carica prevista dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 23/1997. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori dell'ente commissariato.
5. Il Commissario è incaricato di provvedere all'esecuzione del presente decreto, che è trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge regionale 23/1997, al Comune di Fiume Veneto, al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone, nonché pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, 28 dicembre 2012

DE ANNA

13_2_1_DDC_FIN PATR 2556_1_TESTO

Decreto del Ragioniere generale 27 dicembre 2012, n. 2556
Art. 23, comma 2, lettera a) del Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 2, commi da 1 a 18 della legge regionale 22/2010 (Legge finanziaria 2011) di cui al DPReg. n. 126 di data 31 maggio 2011 - Approvazione modulistica.

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'articolo 2, comma 1, della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22, recante Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel limite massimo determinato dall'art. 1, comma 13, della medesima legge, contributi per le seguenti finalità:
a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale;
b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale;
c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata;
VISTA la legge regionale 1 aprile 2011, n. 4 "Modifiche alle leggi regionali 22/2010, 11/2009, 4/2005, 3/2001 e 13/2009 in materia di agevolazioni alle imprese, di sportello unico per le attività produttive e di accordi di programma" con cui sono state apportate modifiche alla L.R. 22/2010;
VISTA la L.R. 11 agosto 2011, n. 11 "Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della L.R. 21/2007", con cui sono state apportate ulteriori modifiche alla L.R. 22/2010;
VISTO il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 2, commi da 1 a 18, della legge regionale 22/2010 (legge finanziaria 201 particolare gli articoli 1)" emanato con decreto del Presidente della Regione del 31 maggio 2011 ed, in particolare gli articoli 12, 17 e

20 ai sensi dei quali i soggetti beneficiari dei contributi concessi con i Decreti n. 2214/2011 e 228/2012 del Direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale sono tenuti, a pena di decadenza, a rendere entro il 1° marzo e con riferimento all'anno precedente le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ivi previste;
VISTO, altresì, l'art. 23, comma 2, lett. a) del citato D.P.Reg. n. 126 /2011 ai sensi del quale lo schema di domanda e la modulistica di corredo sono approvati con decreto del Ragioniere generale pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione;
VISTI i decreti del Ragioniere Generale n. 34 del 12 gennaio 2012 e n. 202 del 13 febbraio 2012 con i quali sono stati approvati per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera a), tra gli altri, i modelli di dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui agli articoli 12, 17 e 20 del Regolamento 126/2011;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'aggiornamento della suddetta modulistica in quanto è variato il periodo con riferimento al quale le suddette dichiarazioni devono essere rese;
PREMESSO che, con particolare riguardo all'obbligo stabilito dall'articolo 17, comma 1, lett. b) del Regolamento, di non delocalizzare nei cinque anni successivi dalla data di concessione del contributo per la finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del Regolamento medesimo, i beneficiari devono inviare annualmente entro il 1° marzo, e con riguardo all'anno precedente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la non delocalizzazione delle unità locali oggetto di contributo;
CONSIDERATO, che per la citata finalità, il contributo è stato concesso con il decreto del Direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscale e controllo atti del personale n. 228 del 14 febbraio 2012;
DATO ATTO, pertanto, che, per quanto previsto dal dettato regolamentare, la dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 1, lett. b) del Regolamento deve, a pena di decadenza, essere resa entro il termine del 1° marzo con riguardo all'anno precedente e che, pertanto, è necessario integrare la modulistica finora utilizzata inserendo la dichiarazione prevista al comma 1, lett. b), del medesimo articolo 17;
ATTESO che, per quanto sopra esposto, si rende necessario approvare i seguenti schemi:
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto degli obblighi di cui all'art. 12 del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 maggio 2011, quale Allegato I al presente decreto;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto degli obblighi di cui all'art. 17 del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 maggio 2011, quale Allegato II al presente decreto;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto degli obblighi di cui all'art. 20 del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 maggio 2011, quale Allegato III al presente decreto
onde consentire l'adempimento degli stessi da parte dei beneficiari del contributo concesso per ciascuna finalità contributiva;
VISTO l'articolo 1, comma 4 della Legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) con cui è stata incrementa di Euro 6.700.000,00 la quota pari a Euro 10.000.000,00 destinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della L.R. 22/2010, alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, commi da 1 a 18 della medesima legge, al fine di consentire lo scorrimento dell'elenco delle istanze ammissibili a contributo, ai sensi della Deliberazione n. 2444 del 12 dicembre 2011;
VISTO il "Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 2, commi da 1 a 18, della legge regionale 22/2010 (legge finanziaria 2011)" emanato con decreto del Presidente della Regione del 7 dicembre 2012;
VISTA la Deliberazione del 21 dicembre 2012 n. 2310, con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, ad assegnare il contributo ai soggetti richiedenti il contributo per la finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del citato Regolamento e ammessi in via ulteriore all'assegnazione del beneficio medesimo;
VISTO in particolare l'art. 24 bis, comma 2, del citato Regolamento, in applicazione del quale la concessione del contributo è disposta, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento medesimo, a seguito della Deliberazione di assegnazione del 21 dicembre 2012 n. 2310, con decreto del Direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale sulla scorta delle dichiarazioni di cui di cui all'articolo 12 bis, comma 2, lettere a) e b) e all'articolo 17 bis, comma 2, lettera a), b), c) e d) del Regolamento citato, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
VISTI gli articoli 12 bis, comma 2 e 17 bis, comma 2 del Regolamento ai sensi dei quali la Giunta regionale, con deliberazione pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione, stabilisce i termini per l'invio telematico delle dichiarazioni ivi previste;
ATTESO che la Giunta regionale con la deliberazione n. 2310 del 21 dicembre 2012 ha stabilito che tale termine decorre dalle ore 8.00 del giorno 21 gennaio 2013 alle ore 24.00 del giorno 1° marzo 2013;
ATTESO che, con particolare riguardo al rispetto degli obblighi stabiliti dagli articoli 12 bis, comma 2, lett. a) e 17 bis, comma 2, lett. b) e c) del Regolamento, si rende necessario approvare i seguenti schemi:
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto degli obblighi di cui all'art. 12 bis, comma 2, lett. a) del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 maggio 2011, quale Allegato IV al

presente decreto;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto degli obblighi di cui all'art. 17 bis comma 2, lett. b) e c) del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 maggio 2011, quale Allegato V al presente decreto
onde consentire l'adempimento degli stessi da parte dei beneficiari del contributo assegnato con la deliberazione di cui all'articolo 24 bis del Regolamento medesimo;
RITENUTO, pertanto, di approvare i seguenti schemi:
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto degli obblighi di cui all'art. 12 bis, comma 2, lett. a) del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 maggio 2011, quale Allegato IV al presente decreto;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto degli obblighi di cui all'art. 17 bis comma 2, lett. b) e c) del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 maggio 2011, quale Allegato V al presente decreto

DECRETA

1. sono approvati, ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera a) del Regolamento di cui al D.P.Reg. n. 126 dd. 31 maggio 2011, i seguenti schemi:
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto degli obblighi di cui all'art. 12 del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 maggio 2011, quale Allegato I al presente decreto;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto degli obblighi di cui all'art. 17 del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 maggio 2011, quale Allegato II al presente decreto;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto degli obblighi di cui all'art. 20 del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 maggio 2011, quale Allegato III al presente decreto;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto degli obblighi di cui all'art. 12 bis, comma 2, lett. a) del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 maggio 2011, quale Allegato IV al presente decreto;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto degli obblighi di cui all'art. 17 bis comma 2, lett. b) e c) del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 maggio 2011, quale Allegato V al presente decreto;
2. gli Allegati I ,II, III, IV e V costituiscono parte integrante del presente decreto;
3. con successivo decreto del Ragioniere generale si procederà all'approvazione dell'ulteriore modulistica necessaria per l'adempimento degli obblighi posti in capo ai beneficiari ai sensi del Regolamento;
4. il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 27 dicembre 2012

MANCA

13_2_1_DDC_FIN PATR 2556_2_ALL1

Allegato I al Decreto del Ragioniere generale del 27 dicembre 2012, n. 2556

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Spazio per protocollo n. data ora	Spettabile REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale Corso Cavour, 1 34132 TRIESTE

CONTRIBUTO PER LA SALVAGUARDIA DEL LIVELLO OCCUPAZIONALE NEL TERRITORIO REGIONALE
Articolo 2, commi da 1 a 18, L.R. 22/2010 (Legge finanziaria 2011)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (ART. 47, DPR 445 del 28 dicembre 2000) attestante il rispetto degli obblighi di cui all'art. 12 del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 maggio 2011, di seguito "Regolamento",

il sottoscritto	cognome	
	nome	
	codice fiscale	
	nato a	
	in data	

in qualità di ………………………………………………………………………………………….

dell'impresa	ditta/ragione sociale/denominazione	forma giuridica
	codice fiscale	

esercizio :

a) ☐ coincidente con l'anno solare

b) ☐ non coincidente con l'anno solare

specificare periodo: dal……………………………..al………………………………

sede legale	codice ATECO prevalente 2007: _____	
	indirizzo (via, piazza, ecc.)	sede legale
	tel.	
	comune	

consapevole delle **responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci** e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

DICHIARA

in riferimento al contributo concesso all'impresa suddetta a fronte dell'istanza presentata ai sensi della L.R. 22/2010, art. 2, prot. n. ___________/2011

☑ di non aver delocalizzato l'unità locale oggetto del contributo nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;

☑ di avere mantenuto il numero degli occupati nelle unità locali site in regione risultante alla data di presentazione dell'istanza di contributo nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, fatte salve le cause di forza maggiore;

☑ di avere mantenuto i requisiti soggettivi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere da a) a g), del Regolamento nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

13_2_1_DDC_FIN PATR 2556_3_ALL2

Allegato II al Decreto del Ragioniere generale del 27 dicembre 2012, n. 2556

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Spazio per protocollo n. data ora	Spettabile REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale Corso Cavour, 1 34132 TRIESTE

CONTRIBUTO PER L'INCREMENTO E LA STABILIZZAZIONE DEL LIVELLO OCCUPAZIONALE
Articolo 2, commi da 1 a 18, L.R. 22/2010 (Legge finanziaria 2011)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (ART. 47, DPR 445 del 28 dicembre 2000) attestante il rispetto degli obblighi di cui all'art. 17 del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 maggio 2011, di seguito "Regolamento",

il sottoscritto	cognome	
	nome	
	codice fiscale	
	nato a	
	in data	
in qualità di	…………………………………………………………………………………………….	
dell'impresa	ditta/ragione sociale/denominazione	forma giuridica
	codice fiscale	

esercizio :

a) ☐ coincidente con l'anno solare

b) ☐ non coincidente con l'anno solare

specificare periodo: dal………………………..al……………………………

sede legale	codice ATECO prevalente 2007: _____	
	indirizzo (via, piazza, ecc.)	sede legale
	tel.	
	comune	

consapevole delle **responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci** e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

DICHIARA

in riferimento al contributo concesso all'impresa suddetta a fronte dell'istanza presentata ai sensi della L.R. 22/2010, art. 2, prot. n. ……….../2011

☑ di non aver delocalizzato l'unità locale oggetto del contributo nel periodo intercorrente tra la data di concessione del contributo ed il 31 dicembre 2012;

☑ di avere mantenuto il numero degli occupati nelle unità locali site in regione risultante a seguito di assunzioni e/o stabilizzazioni avvenute nel corso del 2011, nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012, fatte salve le cause di forza maggiore;

☑ di avere mantenuto i requisiti soggettivi di cui all'articolo 15 del Regolamento nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012.

13_2_1_DDC_FIN PATR 2556_4_ALL3

Allegato III al Decreto del Ragioniere generale del 27 dicembre 2012, n. 2556

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Spazio per protocollo n. data ora	Spettabile REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale Corso Cavour, 1 34132 TRIESTE

CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO E LA CONSERVAZIONE DEI VALORI TRADIZIONALI DELLA PANIFICAZIONE ARTIGIANA
Articolo 2, commi da 1 a 18, L.R. 22/2010 (Legge finanziaria 2011)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (ART. 47, DPR 445 del 28 dicembre 2000) attestante il rispetto degli obblighi di cui all'art. 20 del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 maggio 2011, di seguito "Regolamento",

il sottoscritto	cognome	
	nome	
	codice fiscale	
	nato a	
	in data	
in qualità di	…………………………………………………………………………………………………	
dell'impresa	ditta/ragione sociale/denominazione	forma giuridica
	codice fiscale	

esercizio :

a) ☐ coincidente con l'anno solare

b) ☐ non coincidente con l'anno solare

specificare periodo: dal……………………………..al……………………………….

sede legale	codice ATECO prevalente 2007: _____	
	indirizzo (via, piazza, ecc.)	sede legale
	tel.	
	comune	

consapevole delle **responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci** e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

DICHIARA

in riferimento al contributo concesso all'impresa suddetta a fronte dell'istanza presentata ai sensi della L.R. 22/2010, art. 2, prot. n. ________/2011

☑ di avere mantenuto i requisiti soggettivi di cui all'articolo 19 del Regolamento nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012.

13_2_1_DDC_FIN PATR 2556_5_ALL4

Allegato IV al Decreto del Ragioniere generale del 27 dicembre 2012, n. 2556

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Spazio per protocollo n. data ora	Spettabile REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale Corso Cavour, 1 34132 TRIESTE

CONTRIBUTO PER LA SALVAGUARDIA DEL LIVELLO OCCUPAZIONALE NEL TERRITORIO REGIONALE
Articolo 2, commi da 1 a 18, L.R. 22/2010 (Legge finanziaria 2011)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (ART. 47, DPR 445 del 28 dicembre 2000) attestante il rispetto degli obblighi di cui all'art. 12 bis, comma 2, lett. a) del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 maggio 2011, di seguito "Regolamento",

il sottoscritto	cognome	
	nome	
	codice fiscale	
	nato a	
	in data	
in qualità di	……………………………………………………………………………………………	
dell'impresa	ditta/ragione sociale/denominazione	forma giuridica
	codice fiscale	

esercizio :

a) ☐ coincidente con l'anno solare

b) ☐ non coincidente con l'anno solare

specificare periodo: dal……………………………al…………………………….

	codice ATECO prevalente 2007: _____	
sede legale	indirizzo (via, piazza, ecc.)	sede legale
	tel.	
	comune	

consapevole delle **responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci** e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

DICHIARA

in riferimento al contributo assegnato all'impresa suddetta a fronte dell'istanza presentata ai sensi della L.R. 22/2010, art. 2, prot. n. ___________/2011

☑ di avere mantenuto il numero degli occupati nelle unità locali site in regione risultante alla data di presentazione dell'istanza di contributo nel periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'istanza e la data di invio della presente dichiarazione, fatte salve le cause di forza maggiore;

☑ di avere mantenuto i requisiti soggettivi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere da a) a g), del Regolamento nel periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'istanza e la data di invio della presente dichiarazione.

13_2_1_DDC_FIN PATR 2556_6_ALL5

Allegato V al Decreto del Ragioniere generale del 27 dicembre 2012, n. 2556

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Spazio per protocollo n. data ora	Spettabile REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale Corso Cavour, 1 34132 TRIESTE

CONTRIBUTO PER L'INCREMENTO E LA STABILIZZAZIONE DEL LIVELLO OCCUPAZIONALE
Articolo 2, commi da 1 a 18, L.R. 22/2010 (Legge finanziaria 2011)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (ART. 47, DPR 445 del 28 dicembre 2000) attestante il rispetto degli obblighi di cui all'art. 17 bis, comma 2, lett. b) e c) del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 maggio 2011, di seguito "Regolamento",

il sottoscritto	cognome	
	nome	
	codice fiscale	
	nato a	
	in data	
in qualità di	………………………………………………………………………………………………....	
dell'impresa	ditta/ragione sociale/denominazione	forma giuridica
	codice fiscale	

esercizio :

a) ☐ coincidente con l'anno solare

b) ☐ non coincidente con l'anno solare

specificare periodo: dal……………………………..al…………………………….

sede legale	codice ATECO prevalente 2007: _____	
	indirizzo (via, piazza, ecc.)	sede legale
	tel.	
	comune	

consapevole delle **responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci** e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

DICHIARA

in riferimento al contributo assegnato all'impresa suddetta a fronte dell'istanza presentata ai sensi della L.R. 22/2010, art. 2, prot. n. …………/2011

☑ di avere mantenuto il numero degli occupati nelle unità locali site in regione risultante a seguito di assunzioni e/o stabilizzazioni avvenute nel corso del 2011, nel periodo intercorrente tra la data di assunzione/stabilizzazione di ciascun dipendente e la data di invio della presente dichiarazione, fatte salve le cause di forza maggiore;

☑ di avere mantenuto i requisiti soggettivi di cui all'articolo 15 del Regolamento nel periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'istanza e la data di invio della presente dichiarazione.

13_2_1_DGR_2349_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2012, n. 2349

DM 22/07/1996. Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Inserimento nel nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali della prestazione iniezione intravitreale di sostanze terapeutiche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI
- il D.M. 22 luglio 1996 "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.C.M. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza (L.E.A.)"
- il D.P.C.M. 5 marzo 2007 Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante: "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

RICHIAMATE:
- la DGR 9 marzo 2001, n. 713, "Dm 22/07/1996. Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Approvazione del tariffario regionale, valido a decorrere dal 1°aprile 2001, per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio", con la quale è stato adottato il Nomenclatore Tariffario Regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio e le relative modalità di applicazione;
- la DGR 17.3.2006, n. 531, "Dm 22/07/1996. Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Approvazione del tariffario regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio", che modifica e aggiorna il Nomenclatore Tariffario Regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio e le relative modalità di applicazione;

RILEVATO che, nelle more della revisione dei LEA nazionali, la Regione ha da tempo intrapreso alcune azioni mirate a ricondurre, secondo criteri di appropriatezza clinica, economicità ed efficienza nell'uso delle risorse, le prestazioni erogate con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, ad un regime di erogazione più appropriato;

CONSIDERATO che l'innovazione tecnologica e lo sviluppo della conoscenza e della pratica clinica consentono il passaggio della prestazione iniezione intravitreale di sostanze terapeutiche, con limitazione alle terapie effettuate secondo indicazione AIFA, dall'attuale regime di ricovero a quello ambulatoriale, in quanto più appropriato e tale da garantire analoga qualità ed efficacia e, pertanto, è necessario procedere all'inserimento di detta prestazione nel Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

RILEVATO che l'art 8 sexies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, individua per la definizione delle tariffe massime nazionali la possibilità di avvalersi, anche in via alternativa, dei costi standard e delle tariffe già utilizzate nelle varie regioni;

PRESO ATTO delle tariffa individuata per tale prestazione aggiuntiva dalla Regione Veneto, verso le cui strutture si registrano i valori più significativi di mobilità sanitaria, anche al fine di favorire specifiche intese e accordi di politica tariffaria, come previsto dal precitato art. 8 sexies, del D. Lgs. n. 502/1992;

PRECISATO che:
- tale tariffa deve includere tutte le attività previste dalla procedura ed in particolare la visita oculistica prima del trattamento, gli esami strumentali e la visita oculistica di controllo alcuni giorni dopo il trattamento, nel rispetto dei requisiti di qualità e sicurezza delle prestazioni erogate, a garanzia del paziente;
- per i pazienti provenienti da fuori Regione il costo del farmaco somministrato con iniezione intravitreale va addebitato e rendicontato con il file F con la modalità prevista dall'Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria;
- di rimandare ad eventuali successive disposizioni la definizioni di nuove regole per la gestione economica sul territorio regionale;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'inserimento della prestazione sopracitata nel Nomenclatore tariffario e alla determinazione delle tariffa con le modalità sopra indicate:

prestazione	tariffa
RI * 14.79 Iniezione intravitreale di sostanze terapeutiche	235 euro

* RI prestazioni eseguibili solo negli ospedali dotati di pronto soccorso
SU PROPOSTA dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, l'inserimento nel Nomenclatore tariffario della seguente prestazione e relativa tariffa:

prestazione	tariffa
RI 14.79 Iniezione intravitreale di sostanze terapeutiche	235 euro

2. Di stabilire che gli importi tariffari di cui al paragrafo 1 entrano in vigore l'1.2.2013.
3. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

13_2_1_DGR_2361_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2012, n. 2361
Proroga termini Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza per l'anno 2010 approvato dalla Giunta regionale con DGR 1442/2010.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 4 comma 1, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), che prevede che annualmente la Giunta regionale approvi il Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza;
VISTI il Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza per l'anno 2010, approvato dalla Giunta regionale con delibera 1442 del 21 luglio 2010, che prevede, nella Seconda area, contributi per interventi relativi a progetti locali di comuni e province in materia di sicurezza;
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle rendicontazione è previsto per il 31 dicembre 2012 dalla succitate delibera;
PRESO ATTO che il competente Servizio regionale ha recentemente eseguito un monitoraggio per verificare lo stato di attuazione dei progetti e che dalle relative risultanze si rileva che diversi enti, a causa della complessità dei progetti, hanno evidenziato ritardi nel loro completamento entro il termine di rendicontazione;
RITENUTO di prorogare il termine del 31 dicembre 2012 previsto dalla DGR Giunta regionale n. 1442 del 21 luglio 2010 per la presentazione della rendicontazione, allo scopo di consentire a tutti gli enti locali la completa conclusione dei progetti;
RITENUTO pertanto di prorogare il termine del 31 dicembre 2012 di presentazione della rendicontazione, al fine di consentire a tutti gli enti locali la completa conclusione dei progetti;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive delegato alla polizia locale e sicurezza
all'unanimità,

DELIBERA

1. di fissare al 30 giugno 2013 il nuovo termine di rendicontazione dei contributi previsti per gli interventi relativi a progetti locali di comuni e province in materia di sicurezza in attuazione del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza per l'anno 2010 approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 1442 del 21 luglio 2010;
2. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

13_2_1_DGR_2364_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2012, n. 2364

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma FVG. Modifica disponibilità finanziaria in favore delle azioni collettive agricole, di cui al bando approvato con decreto dell'Autorità di gestione n. 916 del 19.5.2008.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTA la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato PSR;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione del PSR da parte della Commissione europea;
VISTE le successive modifiche al PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea ed in particolare la versione 5 del programma, come accettata dalla Commissione europea con propria nota ARES (2011) 989894 del 19 settembre 2011 e recepita dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1968 del 21 ottobre 2011;
VISTO il "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" (di seguito denominato Regolamento) approvato con il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 054/Pres come da ultimo modificato con DPReg. 027/Pres. del 18 febbraio 2011 e in particolare l'art. 8 "bandi";
VISTO l'articolo 3, commi 1 e 2 del regolamento che individua il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione Centrale risorse agricole naturali e forestali quale unità organizzativa ed Autorità di gestione del PSR;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 27.08.2004 n. 0277/Pres come da ultimo il D.P.Reg. 27.08.2010 n. 0200/Pres. con il quale sono state apportate modificazioni al suddetto Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
VISTO che a seguito delle modificazioni apportate la Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali ha assunto la nuova denominazione di Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali a far data dal 16 ottobre 2010;
PRESO ATTO che l'articolo 62 dell'allegato A della deliberazione giuntale n. 1927/2009 ha previsto la soppressione del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie e l'istituzione del Servizio affari generali e amministrativi e del Servizio sviluppo rurale che, nel nuovo assetto, confermato anche dalla successiva delibera giuntale n. 1860 del 24 settembre 2010, è l'Autorità di gestione del PSR;
VISTO il "Bando per la presentazione delle domande di progetto integrato a valere sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia", approvato dall'Autorità di gestione con decreto n. 916 di data 19 maggio 2008;
CONSIDERATO che il bando citato prevedeva una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 42.958.000,00, ripartita in € 19.331.000,00 per i PIF (di cui € 6.444.000,00 per i PIF forestali), € 19.331.000,00 per i PIT (di cui € 6.444.000,00 per i PIT forestali) ed € 4.296.000, 00 per le AC (di cui € 1.432.000,00 per le AC forestali);
RICORDATO che la dotazione finanziaria complessiva del bando n. 916/2008 è stata successivamente aumentata a complessivi euro 73.079.717,76 con le deliberazioni della Giunta regionale n 25 del 24 gennaio 2010, n. 2272 del 12 novembre 2010, n. 77 del 20 gennaio 2011, n. 272 del 17 febbraio 2011, n. 760 del 29 aprile 2011, e n. 2217 del 18 novembre 2011;
VISTO il decreto dell'Autorità di gestione n. 1833 del 14 agosto 2009, integrato con successivo decreto n. 366 dell'11 marzo 2010, avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria inerente le domande delle azioni collettive agricole a valere sul bando approvato con decreto del Direttore del Servizio affari

generali amministrativi e politiche comunitarie, n. 916 del 19 maggio 2008;
CONSIDERATO che con la disponibilità finanziaria assegnata di € 2.864.000,00 è stato possibile finanziare integralmente i progetti in graduatoria dal n. 1 al n. 7, con una disponibilità residua di € 686.113,77 che è stata destinata a finanziare per quota parte, proporzionalmente al contributo richiesto, i due successivi progetti n. 25852 dal titolo "Vigna in Collio" e n. 25988 dal titolo "Ammodernamento delle Aziende frutticole", collocati in graduatoria alle posizioni n. 8 e 9 e aventi il medesimo punteggio;
VISTO il successivo decreto dell'Autorità di gestione n. 450 del 24 febbraio 2012 con il quale si è provveduto all'aggiornamento e scorrimento della graduatoria approvata col suddetto decreto n. 1833 del 14 agosto 2009, disponendo il completo finanziamento delle suddette Azioni Collettive n. 25852 e 25988 per un importo complessivo di euro 119.432,76, che ha trovato copertura nella disponibilità finanziaria di euro 175.408,51 resasi disponibile a seguito della revoca, disposta con decreto dell'Autorità di gestione n. 333 del 15 febbraio 2012, dell'aiuto concesso all'Azione Collettiva Agricola n. 25924 dal titolo "PROMOZIONE DI UNA RETE TERRITORIALE DI VENDITA DIRETTA TRA AZIENDE AGRICOLE DELL'ALTO FRIULI";
CONSIDERATO che per finanziare l'Azione Collettiva n. 25991 dal titolo "Cooperativa La Natura: un progetto di aggregazione e qualificazione" collocata alla posizione n. 10 della graduatoria delle AC agricole, è necessaria una disponibilità finanziaria pari a complessivi euro 363.872,12 di cui euro 94.492,36 relativi ad aiuto riguardanti domande di aiuto di misura 121 e euro 269.379,76 relativi ad una domanda di aiuto di misura 123 azione 1;
PRESO ATTO che, a seguito della disponibilità finanziaria residua derivante dalla revoca dell'aiuto concesso all'Azione Collettiva Agricola n. 25924 dal titolo "PROMOZIONE DI UNA RETE TERRITORIALE DI VENDITA DIRETTA TRA AZIENDE AGRICOLE DELL'ALTO FRIULI" nonché per effetto delle rinunce/archiviazioni, e delle rideterminazioni istruttorie operate dagli uffici attuatori in sede di adozione delle decisioni individuali di finanziamento a valere sulle domande di aiuto di misura 121 comprese nelle AC agricole ammesse a finanziamento, si sono rese disponibili risorse che consentono il finanziamento delle suddette domande di aiuto di misura 121 comprese nella sopra citata Azione Collettiva n.. 25991 dal titolo "Cooperativa La Natura: un progetto di aggregazione e qualificazione";
PRESO ATTO che per effetto delle rideterminazioni istruttorie operate degli uffici attuatori in sede di adozione delle decisioni individuali di finanziamento relative ad alcune domande di aiuto di misura 123 azione 1 comprese nei progetti integrati di filiera agricoli, di cui alla graduatoria approvata con proprio decreto n. 464 del 25 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni, si sono resi disponibili risorse che consentono il finanziamento, con fondi aggiuntivi, della domanda di aiuto di misura 123 azione 1 compresa all'Azione Collettiva Agricola n. 25924 dal titolo "PROMOZIONE DI UNA RETE TERRITORIALE DI VENDITA DIRETTA TRA AZIENDE AGRICOLE DELL'ALTO FRIULI";
CONSIDERATO che le economie verificatesi sopra specificate garantiscono la copertura finanziaria dell'Azione Collettiva n. 25991 dal titolo "Cooperativa La Natura: un progetto di aggregazione e qualificazione" pari a euro 363.872,12 di cui euro 94.492,36 per domande di aiuto di misura 121 e euro 269.379,76 per domande di aiuto di misura 123 az. 1;
VISTO in particolare l'art. 67 del "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" che stabilisce che le risorse finanziarie disponibili sono determinate con provvedimento della Giunta Regionale;
RITENUTO, al fine di provvedere al finanziamento dell'Azione Collettiva sopra indicata, di modificare la ripartizione finanziaria del bando n. 916/2008 integrando la dotazione per le Azione Collettive agricole di euro 269.379,76 con conseguente dotazione complessiva pari ad euro 3.133.379,76 e riducendo di pari importo la disponibilità finanziaria dei progetti integrati di filiera agricoli che viene rideterminata in complessivi euro 26.171.146,60;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, la disponibilità finanziaria delle Azioni Collettive agricole di cui al bando dell'Autorità di Gestione n. 916 del 19 maggio 2008 e successive modifiche viene implementata di euro 269.379,76, e pertanto la dotazione complessiva delle Azioni Collettive viene rideterminata 4.750.247,43 di cui euro 3.133.379,76 per le AC agricole.
2. L' importo di euro 269.379,76, di cui al punto 1, viene reperito riducendo lo stanziamento dei progetti integrati di filiera agricoli, di cui al suddetto bando n. 916/2008, rideterminando pertanto la dotazione complessiva dei Progetti Integrati di Filiera in euro 32.615.146,60 di cui euro 26.171.146,60 per i PIF agricoli.
3. La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

13_2_1_ADC_FIN PATR RINNOVO 6 CONC DEMANIALI

Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione - Servizio demanio e consulenza tecnica

Avviso di presentazione di istanze per il rilascio/rinnovo di sei concessioni demaniali su beni del demanio marittimo regionale in Comune di Grado (GO).

Richiedenti:
ASSOCIAZIONE OBIETTIVO 92
ASSOCIAZIONE RICREATIVA SPORTIVA I BARCAIOLI
ASSOCIAZIONE RICREATIVA SPORTIVA MARTIN PESCATORE
DARSENA SAN MARCO SRL
sig. GORI RENATO
sig. VERGINELLA ALESSANDRO

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE AMMINISTRATIVA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA CONCESSORIA/AUTORIZZATIVA DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO

VISTA l'istanza dd 16/06/2011 dell'Associazione Obiettivo 92 e successive integrazioni, finalizzata al rinnovo della concessione demaniale marittima già assentita dall'Amministrazione marittima dello Stato con licenza 21/2006 dd 01/03/2006 e Lic. suppletiva n. 73/2008 dd 06/10/2008, allo scopo di ormeggiare le imbarcazioni dei propri soci, sull'area demaniale marittima di m² 175,20 catastalmente individuata sulla p.c.n. 940/8 FM. 39 del C.C. di Grado.
VISTA l'istanza dd 02/08/2012 dell'Associazione ricreativa sportiva i Barcaioli e successive integrazioni, finalizzata al rinnovo della concessione demaniale marittima già assentita dall'Amministrazione marittima dello Stato con licenza 31/2009 dd 01/06/2009, per ormeggiare le imbarcazioni dei propri soci, sull'area demaniale marittima di m² 229,85 catastalmente individuata sulla p.c.n. 940/1 FM. 38 del C.C. di Grado.
VISTA l'istanza dd 15/05/2012 dell'Associazione ricreativa sportiva Martin Pescatore e successive integrazioni, finalizzata al rinnovo della concessione demaniale marittima già assentita dall'Amministrazione marittima dello Stato con licenza 39/2009 dd 15/06/2009, per mantenere uno specchio acqueo allo scopo di ormeggiare le imbarcazioni dei propri soci sull'area demaniale marittima di m² 106,23 catastalmente individuata sulla p.c.n. 940/8 FM. 38 del C.C. di Grado.
VISTE le istanze di data 30/11/2010 della società Darsena San Marco e successive integrazioni, finalizzate al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, già assentite dall'Amministrazione marittima dello Stato con licenza 84/2008 dd 25/11/2008, sull'area demaniale marittima di m² 979,11, catastalmente individuata sulla p.c.n 42/3 FM 34 del C.C. di Grado, località Testata Mosconi, allo scopo di occupare uno specchio acqueo di mq 957,03 su cui insistono due pontili galleggianti, uno di mq 18,28 e uno di mq 3,80 per ormeggio di imbarcazioni da diporto, con licenza n. 32/2007 dd 22/06/2007, sull'area demaniale marittima di m² 2866,74, catastalmente individuata sulle p.c.n 998/2, 42/4, 42/5 e 42/6 FM 34 del C.C. di Grado, località Testata Mosconi, allo scopo di mantenere banchine scivolo invaso e distributore carburanti oltre che con licenza suppletiva alla n. 32/2008 n. 39/2008 dd 01/07/2008, sull'area demaniale marittima di m² 89.08, catastalmente individuata sulla p.c.n 42/6 FM 34 del C.C. di Grado, località Testata Mosconi, allo scopo di mantenere due impianti di depurazione acque.
PRECISATO che l'Amministrazione regionale intende unificare le tre licenze sopradescritte, rilasciando, nel caso di conclusione dell'istruttoria con esito positivo , un'unica concessione;
VISTA l'istanza dd 25/10/2012 del sig. Gori Renato, finalizzata al rilascio della concessione demaniale marittima, per occupare uno specchio acqueo per ormeggiare la propria imbarcazione da diporto, sull'area demaniale marittima di m² 24 catastalmente individuata sulla p.c.n. 940/8 FM. 38 del C.C. di Grado.
VISTA l'istanza dd 07/05/2012 del sig. Verginella Alessandro e successive integrazioni, finalizzata al rinnovo della concessione demaniale marittima già assentita dall'Amministrazione marittima dello Stato con licenza 08/2008 dd 08/04/2008, per ormeggiare la propria imbarcazione da diporto, sull'area demaniale marittima di m² 16 catastalmente individuata sulla p.c.n. 940/8 FM 39 del C.C. di Grado.
VISTA la deliberazione giuntale 3 agosto 2005 n. 2001, inerente gli indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni amministrative nella laguna di Marano-Grado;
VISTI l'art. 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 e la Comunicazione della Commissione europea del 12 aprile 2000, pubblicata in GUCE n. C 121 del 29 aprile 2000;
VISTO l'art. 21, comma 1, lett. a) ed e) del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regio-

nale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 27.08.2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche, che riserva al Direttore del Servizio l'adozione degli atti di competenza del Servizio e dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza o altri analoghi;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1860 dd. 24/09/2010 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale in attuazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 7 del suddetto Regolamento, sono state ridefinite le articolazioni e le declaratorie delle Direzioni centrali , con decorrenza 16 ottobre 2010 e in particolare l'art. 23 comma 1, lett. b) dell'Allegato A alla suddetta deliberazione che attribuisce al Servizio demanio e consulenza tecnica della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione la competenza all'istruttoria tecnico - amministrativa relativa alle istanze di autorizzazione e concessione di beni del demanio regionale e al loro successivo rilascio a favore di soggetti pubblici e privati;
VISTO il decreto n. 1432/Fin. dd. 29/06/2012 con il quale il direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica ha conferito la delega per la sottoscrizione dei provvedimenti finali di concessione o autorizzazione nella laguna di Marano-Grado al responsabile delegato di posizione amministrativa per l'organizzazione ed il coordinamento dell'attività concessoria/autorizzativa di beni del demanio marittimo, da ultimo nominato con decreto del Ragioniere generale n. 1415/Fin. dd. 29/06/2012;

DISPONE

la pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza in premessa citata:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. all'Albo pretorio del Comune di Grado per la durata di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al punto 1, consultabile sul sito informatico del Comune stesso (www.comunegrado.it);
5. sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) per la durata di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al punto 1, vale a dire dal giorno 10 gennaio 2013 e fino al 25 febbraio 2013.

RENDE NOTO

che le istanze in premessa citate e gli elaborati a corredo rimarranno depositati a disposizione del pubblico presso il Servizio demanio e consulenza tecnica della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e il giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e il mercoledì dalle 14,00 alle 16,00 per il periodo di 45 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso, ossia vale a dire dal giorno 10 gennaio 2013 e fino al 25 febbraio 2013.

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, Servizio demanio e consulenza tecnica con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, entro il termine perentorio di cui sopra, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si procederà al seguito delle istruttorie inerenti le concessioni richieste.
Entro e non oltre il termine di cui sopra possono essere presentate alla stessa Direzione centrale eventuali domande concorrenti.
Trieste, 28 dicembre 2012

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P. O.:
Isabella Di Bert

13_2_1_ADC_INF MOB COM LATISANA 58 PRGC

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio pianificazione territoriale

LR 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18. Variante n. 58 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Latisana: introduzione di modifiche e conferma di esecutività delle deliberazioni consiliari di approvazione n. 13 del 16 marzo 2012 e n. 14 del 22 marzo 2012.

Ai sensi dell'art. 63 bis, co. 18, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che

il Presidente della Regione, con decreto n. 0273/Pres. del 28 dicembre 2012, ha confermato l'esecutività delle deliberazioni consiliari n. 13 del 16 marzo 2012 e n. 14 del 22 marzo 2012, con cui il comune di Latisana ha approvato la variante n. 58 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale e corretto superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 1086 del 9 giugno 2011.
La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

13_2_1_ADC_INF MOB COM MONTEREALE VALCELLINA 16 PRGC

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio pianificazione territoriale

LR 5/2007, art. 63, co. 1, LR 52/1991, art. 32, co. 9. Variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Montereale Valcellina: introduzione di modifiche e conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 16 del 16 maggio 2012.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, co. 1, della L.R. 5/2007 e dell'art. 32, co. 9, della L.R. 52/1991 si rende noto che il Presidente della Regione, con decreto n. 0267/Pres. del 19 dicembre 2012, ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 16 del 16 maggio 2012, con cui il comune di Montereale Valcellina ha approvato la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale e corretto superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 1446 del 28 luglio 2011.
La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

13_2_1_ADC_INF MOB COM UDINE NUOVO PRGC

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio pianificazione territoriale

LR 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18. Nuovo Piano regolatore generale comunale del Comune di Udine: introduzione di modifiche e conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 57 del 3 settembre 2012.

Ai sensi dell'art. 63 bis, co. 18, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il Presidente della Regione, con decreto n. 0272/Pres. del 28 dicembre 2012, ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 57 del 3 settembre 2012, con cui il comune di Udine ha approvato il nuovo Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nel piano stesso, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine al piano medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 2569 del 22 dicembre 2011.
Il Piano regolatore generale comunale in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.
Copia del Piano regolatore generale comunale, comprensiva di tutta la documentazione inerente alla procedura di valutazione ambientale strategica, è depositata per la sua visione presso gli Uffici del Servizio Pianificazione Territoriale nella sede comunale di Palazzo D'Aronco di via Lionello, 1 - 33100 Udine.

13_2_1_ADC_ISTR UNIV ISCRIZIONE COOP_1_TESTO

Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio cooperazione

Iscrizioni all'Elenco regionale speciale degli enti cooperativi.

1. "MUTUA DI ASSISTENZA DEL CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO", con sede in Staranzano.

13_2_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1888 presentato il 05.10.2012
GN 2056 presentato il 07.11.2012
GN 2243 presentato il 30.11.2012
GN 2279 presentato il 10.12.2012
GN 2280 presentato il 10.12.2012
GN 2292 presentato il 11.12.2012
GN 2293 presentato il 11.12.2012
GN 2295 presentato il 11.12.2012
GN 2299 presentato il 12.12.2012
GN 2314 presentato il 13.12.2012
GN 2315 presentato il 13.12.2012
GN 2340 presentato il 18.12.2012
GN 2341 presentato il 18.12.2012
GN 2342 presentato il 18.12.2012
GN 2343 presentato il 18.12.2012
GN 2344 presentato il 18.12.2012
GN 2345 presentato il 18.12.2012
GN 2353 presentato il 19.12.2012
GN 2356 presentato il 19.12.2012

13_2_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 4909/12 presentato il 28/11/2012
GN 4910/12 presentato il 28/11/2012
GN 4960/12 presentato il 03/12/2012
GN 5068/12 presentato il 10/12/2012
GN 5152/12 presentato il 13/12/2012
GN 5153/12 presentato il 13/12/2012
GN 5154/12 presentato il 13/12/2012
GN 5220/12 presentato il 18/12/2012
GN 5221/12 presentato il 18/12/2012
GN 5223/12 presentato il 18/12/2012
GN 5225/12 presentato il 18/12/2012
GN 5235/12 presentato il 19/12/2012
GN 5239/12 presentato il 19/12/2012

13_2_1_RTT_LR 27 RETTIFICA

Avviso di rettifica

Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)". Pubblicata sull'SO n. 2 del 7 gennaio 2013. Avviso di rettifica di errori materiali.

Si segnala che nel testo della legge regionale indicata in oggetto, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 2 del 7 gennaio 2013 al bur n. 1 del 2 gennaio 2013, sono stati rilevati i seguenti due errori materiali che devono intendersi rettificati come segue:

- al comma 9 dell'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<La modalità intercomunale di cui al presente comma può essere attuata anche nei confronti del personale dell'ARPA di cui l'Amministrazione regionale si avvalga ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), alla data di entrata in vigore della presente legge.>>;

- dopo il comma 10 dell'articolo 12 è inserito il seguente:
<<10 bis. La Regione è autorizzata ad attivare, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 13, comma 16, della legge regionale 24/2009, la mobilità di comparto nei confronti del personale di altre amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale che risulti in posizione di comando presso la Regione medesima alla data del 31 dicembre 2008 e alla data di entrata in vigore della presente legge. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti il fabbisogno, i requisiti e le modalità per l'attivazione dell'istituto, nonché le relative competenze.>>.

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

13_2_3_GAR_DIR RIS RUR_0_BANDO CURA PAESAGGIO RURALE

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio sviluppo rurale - Udine

Bando per la concessione di aiuti per la realizzazione di interventi volti alla riqualificazione e alla fruizione del territorio rurale. Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse 4 - Leader, Misura 412, Azione 1 - Cura e valorizzazione del paesaggio rurale, Intervento 1 del PSL del GAL Open Leader.

13_2_3_GAR_DIR RIS RUR_1_BANDO

ASSE IV LEADER

MISURA 412

AZIONE 1 "CURA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE"

INTERVENTO 1 "AIUTI AI PROPRIETARI PRIVATI DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CURA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE"

Piano di Sviluppo Locale 2007-2013

del Gruppo di azione locale Open Leader

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI ALLA RIQUALIFICAZIONE E ALLA FRUIZIONE DEL TERRITORIO RURALE

Approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL

(deliberazione n. 139/15 del 20 novembre 2012)

Pontebba, 20 novembre 2012

Il Presidente
dott.ssa Francesca Comello

INDICE

CAPO I - FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità.

1. Il presente bando disciplina l'accesso agli aiuti previsti dalla misura 412 "Gestione dell'ambiente / del Territorio", azione "Cura e valorizzazione del paesaggio rurale", intervento "Aiuti ai proprietari privati di fondi per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione del patrimonio rurale" previsto dal Piano di sviluppo locale 2007-2013 (PSL) del gruppo di azione locale Open Leader(GAL), approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009) e cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dallo Stato italiano e dalla Regione Autonomia Friuli Venezia Giulia.
2. L'aiuto è finalizzato alla valorizzazione del paesaggio rurale e delle aree forestali, intese come fattore di attrattività turistica, attraverso interventi di cura e miglioramento dettati da esigenze sia di conservazione, per il loro valore ambientale e storico-culturale, sia di fruizione, per il tempo libero e il soggiorno turistico. Obiettivi specifici dell'intervento sono quindi:
   a) la riqualificazione paesaggistico-ambientale dei sistemi vegetazionali arborei, arbustivi e prativi;
   b) il miglioramento della sentieristica e viabilità agro-silvo-pastorale;
   c) il recupero di piccoli manufatti rurali;
   d) il miglioramento della fruizione dell'ambiente naturale per finalità ricreative, sportive e culturali;
   e) il potenziamento delle capacità attrattive dei territori e il consolidamento dei fattori di sviluppo sostenibile delle aree interessate.

   Ulteriore obiettivo del presente bando, inoltre, è quello di valorizzare in termini di pubblica utilità il paesaggio rurale e forestale ricadente all'interno delle aree delle rete Natura 2000. Gli interventi che incidono nelle predette aree dovranno essere realizzati nel rispetto della vigente legislazione ambientale, inclusa la valutazione di impatto ambientale dove previsto e le richieste autorizzazioni di tipo ambientali (L.R. n. 42/1996 e L.R. 9/2007).
3. La misura troverà il suo completamento con l'inserimento degli interventi finanziati nei pacchetti turistici realizzati dal GAL grazie alla misura 413.

Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:
   organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA.), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59);
   operazione: insieme organico degli investimenti, oggetto di una domanda di aiuto, rivolti al conseguimento degli obiettivi previsti dal presente bando;
   investimento: insieme organico dei costi che concorrono alla realizzazione di un'opera edile o di un gruppo omogeneo di iniziative;
   aree rurali C e D: le aree rurali individuate nell'allegato 1 al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia;
   costo totale dichiarato: l'importo totale dichiarato nella domanda di aiuto per la realizzazione dell'operazione;
   costo totale ammesso: l'importo totale ritenuto ammissibile rispetto al costo totale dichiarato;
   spesa richiesta: importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione dell'operazione;
   spesa totale: l'importo totale dell'aiuto concesso;
   domanda di aiuto: la domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
   domanda di pagamento: domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;
   decisione di finanziamento: provvedimento con cui viene concesso l'aiuto e vengono comunicate al beneficiario istruzioni e prescrizioni per l'attuazione dell'operazione;
   fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173);
   perizia asseverata: documento redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato in cui viene attestata la veridicità del contenuto;
   cronoprogramma: documento attestante le tempistiche previste per la realizzazione dell'operazione;

lavori in economia: i lavori realizzati dallo stesso beneficiario a condizione che si tratti di apporti riconducibili al normale esercizio delle attività agricole o forestali da parte dello stesso beneficiario e coerenti con le capacità operative e organizzative dell'impresa nonché con le strutture e i mezzi in dotazione;
spese tecniche: spese sostenute dal beneficiario per l'affidamento a tecnici dell'attività di progettazione dei lavori;
area attrezzata: area destinata alla sosta degli escursionisti o all'osservazione della fauna;
piccoli manufatti rurali: a titolo esemplificativo e non esaustivo sono tali fontane e muretti a secco; in ogni caso non devono essere beni a servizio di attività produttive. Non sono, inoltre, riconducibili a questa categoria i beni immobili con destinazione d'uso residenziale o agricola, pertinenze incluse.

Art. 3 – Area di intervento.

2. Gli interventi oggetto di aiuto sono localizzati nel territorio del GAL che risulta così suddiviso:
   a) Comuni appartenenti all'area rurale C: Artegna, Gemona Del Friuli, Montenars;
   b) Comuni appartenenti all'area rurale D: Bordano, Chiusaforte, Dogna, Forgaria Nel Friuli, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis e Venzone.

Art. 4 – Soggetti beneficiari.

1. Possono presentare domanda i proprietari privati di boschi e foreste, con destinazione urbanistica agricolo forestale, siano essi persone fisiche, imprese del commercio o del turismo, aziende agricole o consorzi vicinali.
2. I soggetti di cui al comma precedente possono presentare domanda sia in forma singola sia in associazione temporanea di scopo (ATS).
3. Per le finalità previste da questo bando, è considerata associazione temporanea di scopo l'associazione costituita da almeno due soggetti, ciascuno in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che si accordano per realizzare un progetto finanziabile ai sensi del presente bando. L'ATS, al momento della presentazione della domanda, dovrà risultare già formalmente costituita con atto notarile il quale dovrà prevedere i seguenti contenuti:
   - descrizione del progetto oggetto di intervento e degli obiettivi perseguiti;
   - individuazione del soggetto mandatario, il quale dovrà effettuare direttamente tutti i pagamenti dei costi previsti dal progetto per cui si chiede il contributo;
   - delega al soggetto mandatario a presentare la domanda di aiuto, le domande di pagamento e di tutti gli adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione del progetto;
   - durata dell'ATS non inferiore al periodo del vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 18, comma 1, lettera a.5) del presente bando.

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 5 – Requisiti di ammissibilità.

1. I singoli interventi devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
   a) formali:
      a.1) legittimazione del richiedente;
      a.2) rispetto dei termini di presentazione della domanda;
      a.3) correttezza e completezza formale della domanda come indicato nel successivo art. 11;
      a.4) localizzazione dell'intervento in uno dei Comuni di cui all'art. 3 del presente bando;
   b) generali:
      b.1) coerenza dell'intervento con riferimento ad oggetto e finalità del bando;
      b.2) proprietà del fondo oggetto dell'intervento;
      b.3) il richiedente, se impresa, non deve trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, non deve essere sottoposto a procedure concorsuali.
2. Non sono ricevibili le domande palesemente carenti di uno dei requisiti di ammissibilità rilevabili senza necessità di specifica istruttoria:

a) mancata sottoscrizione della domanda di aiuto di cui all’art. 11 o mancata autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 della firma posta in calce alla domanda;
b) presentazione della domanda fuori termine rispetto a quanto indicato all’articolo 11, comma 2.

Art. 6 – Interventi finanziabili.

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1, sono diretti a:
   a) creare habitat più favorevoli alla conservazione delle specie animali e vegetali e a condizione che detti interventi si inseriscano in un più ampio programma dei lavori finalizzati a favorire la conoscenza della flora e della fauna;
   b) realizzare, ripristinare sistemare la sentieristica e la viabilità agro-silvo-pastorale, con esclusione di quella con finalità di utilizzo produttivo, alla pratica di attività sportive, del tempo libero o culturali;
   c) realizzare, ripristinare sistemare aree di sosta destinate alla pratica di attività sportive e del tempo libero;
   d) realizzare, ripristinare sistemare aree attrezzate per l’osservazione della fauna e della flora;
   e) recuperare e valorizzare piccoli manufatti rurali destinati alla fruizione turistica;
   f) realizzazione e posa in opera di cartellonistica specifica;
   g) acquisizione di servizi di consulenza specialistica per la progettazione dell’intero intervento;
   h) produzione e diffusione di materiale illustrativo e promozionale.
2. Ciascuna domanda di aiuto, pena la non ammissione a finanziamento, deve prevedere la realizzazione:
   i) di almeno uno tra gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente;
   ii) di almeno uno tra gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma precedente.
   Gli interventi di cui alle precedenti lettere e), f), g) e h), invece, hanno natura di spesa accessoria.
3. Nel caso in cui l’intervento riguardi più particelle catastali, queste devono essere contigue.
4. Gli interventi ammissibili a finanziamento rispettano:
   a) il limite minimo di spesa ammissibile totale di € 10.000,00;
   b) il limite massimo di spesa ammissibile totale di € 89.473,69.

Art. 7 – Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili.

1. Ai fini della determinazione dell’aiuto e nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 65/2011 del 27 gennaio 2011, e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili le sotto elencate tipologie di spesa:
   a) spese per la realizzazione di interventi selvicolturali a macchiatico negativo, alla costruzione o recupero di pozzi, alla costruzione di mangiatoie e impianto di specie frugifere finalizzati alla creazione di habitat diversificati ed ecotonali e favorevoli alla conservazione delle specie protette, di cui all’art. 59 della L.R. 9/2007, e all’avifauna, di cui alla Dir. 79/409/CEE e alla legge 157/1992;
   b) spese per la realizzazione, il ripristino o la sistemazione di sentieri e/o vie di accesso agro-silvo-pastorali;
   c) spese per la realizzazione, il ripristino o la sistemazione di aree di sosta per escursionisti;
   d) spese per l’acquisto delle attrezzature necessarie alla realizzazione, ripristino o sistemazione di aree di sosta per escursionisti;
   e) spese per il recupero o il ripristino di piccoli manufatti rurali (muretti a secco, fontane, ecc.);
   f) spese per l’acquisto e l’installazione di cartellonistica specifica;
   g) spese per la progettazione, la stampa e la diffusione di materiale promozionale;
   h) spese per l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica relativi alla progettazione dell’intero intervento; l’investimento per tali servizi non potrà superare l’importo complessivo di € 5.000,00;
   i) spese tecniche nella misura del 10% dell’importo dell’investimento cui sono funzionali, ai sensi dell’art. 55, paragrafo 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 1974/2006. Nel caso di investimenti ricadenti in zone con vincoli di natura ambientale, le spese tecniche sono riconosciute nella misura del 12%;
   j) lavori in economia, per le sole imprese agricole o forestali e relativamente alle spese di cui alle precedenti lettere a), b), c) ed e), per i quali si farà riferimento al tempo impiegato e alla tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti computabili dai prezzarii regionali in vigore; è comunque necessario fornire le fatture relative ai materiali acquistati.

2. La somma delle spese di cui alle lett. g), h) e i) del comma precedente non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.
3. Non sono ammissibili:
   a) l'acquisto di terreni;
   b) gli interventi relativi a fabbricati;
   c) gli interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti funzionali;
   d) l'acquisto di attrezzature o materiali usati;
   e) l'acquisto di veicoli;
   f) gli interessi passivi;
   g) gli acquisti documentati da fatture di importo inferiore a euro 200,00;
   h) le spese accessorie, quali spese di trasporto, carico e scarico, smontaggio e montaggio, trasferta;
   i) l'acquisto di materiale di facile consumo;
   j) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), ad esclusione dell'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non passivi di cui all'art. 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
   k) gli interventi di realizzazione e manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale volta a consentire o facilitare il transito dei mezzi a motore, con l'eccezione degli interventi finalizzati a consentire l'attività di vigilanza.
4. Le spese devono riferirsi agli investimenti realizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente bando. Nel caso in cui detta esclusività non sia possibile, e con riferimento ai soli lavori di cui al comma 1, lett. a), b), c) ed e), è necessario determinare, a cura di un tecnico qualificato, la spesa pro quota di competenza.
5. Sono riconosciute ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, fatti salvi i casi di preventiva segnalazione di avvio dell'intervento e sussistenza del requisito dell'effetto incentivante, secondo quanto previsto dagli artt. 39 e 40 del "Regolamento generale di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" approvato con D.P.Reg. n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008, e successive modifiche e integrazioni, e dagli artt. 33 e 34 del "Regolamento generale di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011.
6. Ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, a richiesta dell'interessato, la domanda utilmente inserita in graduatoria che non trova accoglimento per mancanza di risorse disponibili, vale come segnalazione preventiva ai fini del riconoscimento della spesa sostenuta in caso di riproposizione della domanda su eventuali bandi successivi, purché sussista l'effetto incentivante di cui all'art. 34 del D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
7. Sono ammissibili solo le spese regolarmente quietanzate, dimostrate con giustificativi intestati al beneficiario ed effettuate con le modalità di pagamento di cui all'art. 16 del presente bando. Il pagamento in contanti non è riconosciuto e comporta la non ammissibilità della spesa.
8. Per la valutazione di ammissibilità della spesa si applicano, per quanto non specificato nel presente bando, le norme comunitarie, nazionali e regionali di cui al successivo art. 23 del bando stesso.
9. Le spese di cui al precedente comma 1, lettera j), costituiscono spesa ammissibile a condizione che si tratti di apporti riconducibili al normale esercizio delle attività agricole o forestali da parte del beneficiario e pertinenti con le capacità operative e organizzative dell'impresa nonché con le strutture e i mezzi in dotazione. Al fine di dimostrare la sussistenza dei predetti requisiti, il richiedente allega alla domanda di aiuto una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato (allegato E).
10. In ottemperanza all'art. 31 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7, non è ammissibile la spesa sostenuta a favore di soggetti (società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero coniugi, parenti e affini sino al secondo grado) con i quali il beneficiario è in rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo, qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza ai fini della concessione dell'aiuto.

Art. 8 – Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi.

1. Le domande di aiuto che non possiedono uno o più requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del presente bando non sono considerate ai fini della formazione della graduatoria di cui ai commi seguenti e sono escluse dal finanziamento. Il GAL invia a ciascun richiedente la comunicazione dei motivi di non ammissibilità e di esclusione dal finanziamento, fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del bando, sono valutate, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i criteri seguenti:

<table>
<tr><th colspan="3">CRITERI DI SELEZIONE</th><th rowspan="3">PUNTEGGIO (MASSIMO)</th></tr>
<tr><th rowspan="2">CRITERIO</th><th colspan="2">PARAMETRO DI VALUTAZIONE(INDICATORE)</th></tr>
<tr><th>Descrizione</th><th>Punteggio</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Collegamento con altre iniziative finanziate dal PSL del GAL Open Leader</td><td>Agriturismo</td><td>2 p.ti</td><td rowspan="4">8 p.ti</td></tr>
<tr><td>Strutture per lo sport e il tempo libero</td><td>2 p.ti</td></tr>
<tr><td>Strutture culturali</td><td>2 p.ti</td></tr>
<tr><td>Fattorie didattiche</td><td>2 p.ti</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Livello di integrazione con il sistema turistico</td><td>Strutture culturali</td><td>0,5 p.ti</td><td rowspan="3">1,5 p.ti</td></tr>
<tr><td>Strutture ricreative</td><td>0,5 p.ti</td></tr>
<tr><td>Strutture economiche (vendita di prodotti tipici dell'agricoltura o dell'artigianato)</td><td>0,5 p.ti</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Numero di posti letto presenti nel Comune al cui interno ricade l'intervento</td><td>Fino a 200 posti letto</td><td>1 p.to</td><td rowspan="3">2 p.ti</td></tr>
<tr><td>Da 201 a 1000 posti letto</td><td>1,5 p.ti</td></tr>
<tr><td>Più di 1001 posti letto</td><td>2 p.ti</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Numero di proprietari coinvolti dal medesimo intervento</td><td>Fino a 2</td><td>1 p.to</td><td rowspan="3">3 p.ti</td></tr>
<tr><td>Da 3 a 5</td><td>2 p.ti</td></tr>
<tr><td>Oltre 5</td><td>3 p.ti</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Numero delle diverse tipologie di interventi realizzati all'interno dello stesso progetto</td><td>viabilità agro-silvo-pastorale</td><td>1 p.to</td><td rowspan="5">5 p.ti</td></tr>
<tr><td>interventi selviculturali</td><td>1 p.to</td></tr>
<tr><td>recupero di piccoli manufatti rurali</td><td>1 p.to</td></tr>
<tr><td>cartellonistica specifica</td><td>1 p.to</td></tr>
<tr><td>materiale illustrativo/promozionale</td><td>1 p.to</td></tr>
<tr><td>Cantierabilità dei progetti</td><td>Lavori immediatamente avviabili</td><td>4 p.ti</td><td>4 p.ti</td></tr>
<tr><td>Collegamento con infrastrutture turistiche pubbliche</td><td>Pista ciclabile Alpe Adria</td><td>2 p.ti</td><td>2 p.ti</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Localizzazione dell'investimento</td><td>Investimento localizzato nell'ambito di Comuni con territorio soggetto a parco, riserva naturale o aree Natura 2000</td><td>2 p.ti</td><td rowspan="2">4 p.ti</td></tr>
<tr><td>Investimento localizzato nelle aree maggiormente svantaggiate del proprio territorio (zona D)</td><td>2 p.ti</td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTALE (punteggio massimo)</td><td>29,5 p.ti</td></tr>
</table>

3. Al fine dell'attribuzione dei relativi punteggi, si precisa quanto segue:

3.1 Il punteggio relativo alla voce "collegamento con altre iniziative finanziate dal PSL del GAL Open Leader" sarà attribuito se il richiedente dichiara di gestire una o più delle attività indicate (agriturismo, strutture per lo sport e il tempo libero, strutture culturali, fattorie didattiche).
Il punteggio sarà attribuito come somma dei singoli punteggi attribuiti ad ogni attività svolta.

3.2 Il punteggio relativo alla voce "livello di integrazione con il sistema turistico" sarà attribuito in base alla presenza di strutture culturali, strutture ricreative e strutture a carattere economico, ove vengano commercializzati prodotti tipici dell'agricoltura o dell'artigianato locale, sul territorio del Comune in cui è localizzato l'intervento.

Il punteggio sarà attribuito per ogni tipologia di servizio presente al 31/12/2011 nell'area indipendentemente dal numero delle strutture. A tal fine il GAL provvederà a richiedere tali dati alle relative Amministrazioni comunali.

3.3 Il punteggio relativo alla voce "numero di posti letto presenti nel Comune al cui interno ricade l'intervento" sarà assegnato sulla base dei posti letto sia alberghieri che extralberghieri che risulteranno alla data del 31/12/2011 nel Comune al cui interno ricade l'intervento. Il GAL provvederà a richiedere tali dati ai competenti Uffici regionali.

3.4 Il punteggio relativo alla voce "numero di proprietari coinvolti dal medesimo intervento" sarà attribuito in base al numero di soggetti proprietari che assieme al proprietario mandatario parteciperanno alla realizzazione del progetto. Nel caso in cui ad una particella catastale siano riferibili più proprietari (proprietà indivisa), ai fini del presente bando verrà considerata come appartenente ad una sola persona.

3.5 Il punteggio relativo alla voce "numero delle diverse tipologie di interventi realizzati all'interno dello stesso progetto" sarà attribuito in base all'effettiva attivazione di uno o più interventi riconducibili a: sentieristica o viabilità, selvicoltura, piccoli manufatti rurali, cartellonistica, materiale illustrativo/promozionale. Rimane comunque obbligatoria la realizzazione del contenuto minimo previsto dal precedente art. 6, comma 2.
Il punteggio sarà attribuito come somma dei singoli punteggi attribuiti ad ogni tipologia di intervento realizzato.

3.6 Per "cantierabilità dei progetti" si intende la possibilità di dar corso alla realizzazione di un'opera in quanto non soggetta a procedure amministrative o in quanto le stesse siano state espletate secondo quanto previsto dalla normativa in ambito urbanistico-edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di settore. Sono ritenuti pertanto cantierabili gli interventi provvisti alla data di presentazione della domanda della documentazione indicata all'articolo 11, comma 6, lettera h), punto 3 del presente bando.

3.7 Il punteggio relativo alla voce "collegamento con infrastrutture turistiche pubbliche" sarà attribuito ai progetti collegati alla pista ciclabile Alpe Adria in quanto l'area oggetto d'intervento è raggiungibile grazie ad una cartellonistica specifica posta lungo la pista ciclabile stessa.

3.8 I Comuni localizzati nelle aree maggiormente svantaggiate (zona D del PSR 2007-2013) sono i seguenti: Bordano, Chiusaforte, Dogna, Forgaria Nel Friuli, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis e Venzone.

3.9 I Comuni con territorio soggetto a parco, riserva naturale o area Natura 2000 sono i seguenti:
a) Parco naturale delle Prealpi Giulie: Chiusaforte, Moggio Udinese, Resia, Resiutta, Venzone;
b) Riserva naturale del Lago di Cornino: Forgaria Nel Friuli, Trasaghis;
c) Riserva naturale della Val Alba: Moggio Udinese;
d) Riserva naturale statale Cucco: Malborghetto Valbruna;
e) Riserva naturale statale Rio Bianco: Malborghetto Valbruna;
f) SIC - IT3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart: Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna Tarvisio;
g) SIC - IT3320004 Monte Auernig e Monte Corona: Pontebba;
h) SIC - IT3320005 Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto: Malborghetto Valbruna;
i) SIC - IT3320006 Conca di Fusine: Tarvisio;
j) SIC - IT3320009 Zuc dal Bor: Moggio Udinese;
k) SIC - IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali: Chiusaforte, Moggio Udinese, Resia, Resiutta, e Venzone;
l) SIC - IT3320013 Lago Minisini e Rivoli Bianchi: Gemona del Friuli e Venzone;
m) Zone di protezione speciale (Z.P.S.) IT3321001 ALPI CARNICHE: Moggio Udinese e Pontebba;
n) Zone di protezione speciale (Z.P.S.) IT3321002 ALPI GIULIE: Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese, Resiutta, Resia, Tarvisio e Venzone;
o) Biotopo N. 02 Torbiera di Pramollo: Pontebba;
p) Biotopo N. 04 Torbiera Scichizza: Tarvisio;
q) Area di reperimento - Laghi di Fusine: Tarvisio;

r) Area di reperimento - Jof di Montasio e Jof Fuart: Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna e Tarvisio;
s) Area di reperimento - Alpi Carniche: Moggio Udinese.

4. Il punteggio delle domande di aiuto presentate da ATS sarà calcolato applicando i criteri di selezione di cui al precedente comma 2 al solo soggetto mandatario, con la sola eccezione del punteggio relativo al numero di proprietari coinvolti dal medesimo intervento.
5. A parità di punteggio è data precedenza alla domanda di aiuto presentata per prima; a tal fine farà fede il protocollo assegnato dal GAL al ricevimento della domanda di aiuto in formato cartaceo.
6. Le domande di aiuto sono finanziate secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
7. I requisiti e i fatti valutabili ai fini della attribuzione dei punteggi devono sussistere alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN, ove non diversamente stabilito dal presente bando.

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 9 – Risorse finanziarie disponibili.

1. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a € 496.801,00 e sono così ripartite:

RISORSE DISPONIBILI		
FEASR	COFINANZIAMENTO NAZIONALE	TOTALE
€ 218.592,44	€ 278.208,56	€ 496.801,00

Art. 10 – Tipologia, intensità dell'aiuto.

1. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale. L'importo del contributo è commisurato all'entità e alla tipologia delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario. L'intensità dell'aiuto è pari al 95% della spesa riconosciuta ammissibile.
2. L'aiuto massimo concedibile per ciascuna domanda di aiuto non potrà superare l'importo di € 85.000,00.
3. In caso di lavori in economia, di cui all'art. 7, co. 1, lett, j) del presente bando, l'aiuto concedibile non può superare la differenza fra il costo totale ammesso e il costo dei lavori in economia senza pagamento in denaro.
4. Le spese tecniche sono riconosciute nella misura del 10% della spesa ammissibile per l'intervento, I.V.A. esclusa. In caso di interventi localizzati in aree con vincoli di natura ambientale, tale limite è elevato al 12%.
5. Nel caso in cui con le risorse disponibili in graduatoria ci sia una domanda finanziabile solamente con un'intensità contributiva inferiore a quella di cui al comma 1, il contributo viene concesso per l'importo pari alle risorse disponibili, sempre che il beneficiario dia il proprio espresso consenso e la percentuale del contributo non sia inferiore al 40% della spesa ammissibile.
6. Ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili, saranno utilizzate per il finanziamento della domanda con l'intensità contributiva di cui al comma 1 e, seguendo l'ordine di graduatoria, per il finanziamento delle domande non finanziate per mancanza di risorse.

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione.

1. Ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. bb) e 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, coloro che intendono accedere all'aiuto previsto dal presente bando sono tenuti a costituire il

fascicolo aziendale presso uno dei soggetti abilitati: centri di assistenza agricola riconosciuti (CAA). La costituzione del fascicolo aziendale è condizione necessaria per la compilazione della domanda di aiuto.

2. La domanda di aiuto, indirizzata al GAL, è compilata e rilasciata in via informatica presso i centri di assistenza agricola (CAA), utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di AgEA, secondo le modalità ivi predisposte entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La domanda cartacea, stampata, sottoscritta dal beneficiario e corredata della documentazione sarà consegnata in originale (bollata ai sensi di legge, fatti salvi i casi di esenzione) entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza di cui sopra, pena l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del presente bando, al seguente indirizzo del GAL: Open Leader s. cons. a r.l. - Via Pramollo, 16 - 33016 PONTEBBA (UD) (articolo 13 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011).

3. La domanda cartacea è presentata a mani presso la sede del GAL dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure spedita a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di spedizione postale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della L.R. 7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga agli uffici del GAL entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

4. Le domande cartacee presentate oltre il suddetto termine o pervenute a mezzo posta dopo il termine di quindici giorni e le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, non saranno considerate ammissibili.

5. Il plico contenente la domanda di aiuto e la relativa documentazione allegata deve riportare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura: "PSL 2007-2013 del GAL Open Leader, Misura 412, Azione 1, Intervento "Aiuti ai proprietari privati di fondi per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione del patrimonio rurale".

6. Alla domanda di aiuto, devono essere allegati, pena la non ammissibilità della domanda, i documenti di seguito specificati:
   a) relazione generale sull'intervento (elaborata secondo il modello di cui agli allegati A1 (per le imprese: aziende agricole, imprese del commercio o del turismo, consorzi vicinali), A2 (per le ATS) e A3 (per le persone fisiche) con la quale si descrive il progetto, si definiscono le finalità del progetto, la coerenza con gli obiettivi generali della Misura 412 Azione 1 per cui il progetto è presentato e si indicano in modo analitico gli interventi che si intendono realizzare, i costi e le tempistiche si esecuzione;
   b) copia della cartografia C.T.R. - in scala 1:10000 - riportante la delimitazione della superficie interessata al progetto e la localizzazione degli investimenti;
   c) copia dell'estratto di mappa - in scala 1:5000 (o altra scala idonea) – relativo alle superfici interessate dagli interventi progettuali, con indicazione dell'esatta ubicazione degli investimenti che si intendono eseguire;
   d) copia di un documento di identità del richiedente per l'autenticità della firma, ai sensi degli artt. 21 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
   e) copia dell'atto dal quale si evince la legittimazione alla sottoscrizione della domanda di aiuto (solo nel caso in cui il beneficiario sia diverso da ditta individuale o persona fisica);
   f) dichiarazione, resa ai sensi dell'allegato B), di autorizzazione all'esecuzione dell'intervento sulla proprietà comune da parte dei comproprietari e impegno al rispetto di tutti i vincoli derivanti dall'accettazione del contributo (nel caso di richiedente persona fisica);
   g) copia del titolo di proprietà del fondo/i oggetto dell'intervento da parte del/i richiedente/i;
   h) per i lavori di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a), b), c) ed e):
      1. copia del progetto;
      2. copia della richiesta di autorizzazione a realizzare gli interventi, già presentata al Comune entro la scadenza dei termini del presente bando, e dichiarazione, resa da un tecnico abilitato, della rispondenza degli interventi alla normativa vigente;
      3. se già presenti, copia degli idonei titoli abilitativi all'avvio dei lavori e comunicazione di inizio lavori; nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e attestante l'avvio dell'intervento;
      4. la descrizione dello stato di fatto con relativa documentazione fotografica;

5. la perizia asseverata prevista dall'art. 21, comma 1, lett. b) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, elaborata secondo il modello di cui all'allegato C), e riferita ai lavori od opere ammissibili rispetto alla tipologia d'intervento prevista dagli articoli 1 e 7 del presente bando. Alla perizia è allegato il computo metrico estimativo, redatto sulla base dei prezzarii regionali in vigore alla data di pubblicazione del presente bando, contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali. In caso di opere non previste dal prezzario, il computo metrico riporta l'analisi dei prezzi che ne attesta la congruità;

i) per l'acquisto di attrezzature e cartellonistica (art. 7, co. 1, lett. d) e f))[1]: tre preventivi forniti da ditte diverse e dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato, redatta secondo il modello di cui all'allegato D), in cui, sulla base di parametri tecnico-economici, viene motivata la scelta del bene, secondo quanto previsto dall'art. 21, co. 1, lett. a), del regolamento approvato con d.p.reg. n. 040/Pres. del 2011;

j) per l'acquisizione di servizi (art. 7, co. 1, lett. g) e h)): tre offerte di preventivo in concorrenza o, in caso che non sia possibile disporre di tre offerte, dichiarazione di un tecnico qualificato attestante l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto dell'aiuto, allegando una specifica relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione;

k) in caso di lavori in economia, di cui all'art. 7, co. 1, lett. j) del presente bando, il richiedente allega oltre a tutta la documentazione comunque necessaria ai sensi della lett. h) del co. 6 del presente articolo, anche:
   1. una dichiarazione, resa secondo lo schema di cui all'Allegato E), rilasciata da un tecnico abilitato idonea a dimostrare i requisiti di cui al precedente art. 7, co. 9;
   2. uno specifico computo metrico estimativo redatto da un tecnico abilitato sulla base dei prezziari approvati dalla Regione, con riduzione forfetaria del 15 per cento; in caso di lavori e beni non previsti dai prezziari, la dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato in cui viene riportata l'analisi dei prezzi.

l) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 secondo lo schema di cui all'Allegato F), attestante:
   1. nel caso di imprese, che l'impresa non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
   2. nel caso di imprese, che l'impresa non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;
   3. di essere a conoscenza del divieto di contribuzione previsto dall'art. 31 della della L.R 7/2000 a fronte dei rapporti di coniugio o parentela o affinità fino al secondo grado, o di rapporti giuridici tra soci, amministratori, legali rappresentanti, titolari d'impresa rilevanti ai fini della concessione dell'aiuto;
   4. il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della L.R. 18/2003;
   5. di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel bando determinerà le riduzioni o revoche del contributo previste dal Capo VI del presente bando;
   6. che l'IVA sugli investimenti previsti dalla domanda di aiuto non è recuperabile dal beneficiario.

7. Ai fini dell'attribuzione del punteggio alla domanda di aiuto, devono essere allegati, pena la non attribuzione del relativo punteggio, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 secondo lo schema di cui all'allegato G), attestante che:
   a) il richiedente gestisce una o più iniziative tra le seguenti: agriturismo, struttura per lo sport e il tempo libero, struttura culturale, fattoria didattica;
   b) l'area oggetto dell'intervento per il quale si chiede un contributo ai sensi del presente bando è facilmente raggiungibile grazie ad una cartellonistica specifica posta lungo la pista ciclabile Alpe Adria.

8. Nel caso di ATS sono richiesti inoltre:
   a) copia dell'atto notarile di cui all'art. 4 co. 3 del presente bando;

---

[1] Nel caso in cui gli interventi previsti dal progetto non riguardino lavori, ma siano comunque previsti investimenti per l'acquisto di attrezzature.

b) per le imprese, una dichiarazione ai sensi del precedente comma 6, lettera k), sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese dell'associazione stessa corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore per l'autenticità della firma.

9. I requisiti e i fatti valutabili ai fini della attribuzione dei punteggi devono sussistere alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN, ove non diversamente stabilito dal presente bando. La documentazione allegata alla domanda non deve avere una data successiva a quella del rilascio della domanda tramite SIAN.

Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni.

1. La graduatoria delle domande di aiuto ammissibili e gli elenchi delle domande non ricevibili e non ammissibili, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione, sono approvati dal Consiglio di amministrazione del GAL entro il termine di 120 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto di cui all'art. 11. Il termine suddetto è interrotto nel caso di richiesta ai richiedenti di ulteriore documentazione e riprende a decorrere dal giorno in cui il GAL riceve la documentazione integrativa richiesta.
2. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, il GAL ne dà comunicazione agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in minimo 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
3. La graduatoria e gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Ai richiedenti non finanziati per carenza di risorse o per inammissibilità della domanda viene data comunicazione personale a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 – Concessione del contributo.

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC), ai beneficiari viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di concessione, recapitata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La decisione individuale indica le spese ammissibili e l'importo dell'aiuto, le prescrizioni e i termini per l'avvio e la conclusione dell'intervento, nonché le informazioni e prescrizioni di cui all'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
2. In caso di mancato rilascio del DURC ovvero di DURC irregolare, l'aiuto non viene concesso.
3. L'aiuto si intende accettato se il beneficiario non comunica per mezzo di lettera raccomandata la rinuncia allo stesso entro 15 giorni dal ricevimento della decisione individuale di cui al comma 1.
4. Nel caso di impresa non ancora costituita, il richiedente ha l'obbligo di costituirla prima della decisione individuale di finanziamento di cui al comma 1.

Art. 14 – Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento).

1. All'erogazione dell'aiuto provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013.
2. L'erogazione dell'aiuto a favore del beneficiario avviene con pagamenti effettuati a titolo di anticipazione, acconti (pagamenti intermedi) e saldo mediante accreditamento al conto corrente intestato al beneficiario:
   a) anticipazione: erogabile nella misura massima del 50% dell'aiuto pubblico riferibile alla spesa per investimenti, con presentazione di una garanzia fideiussoria a favore dell'organismo pagatore di importo pari al 110% dell'anticipazione stessa (art. 40 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011);
   b) acconti (pagamenti intermedi): ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011 possono essere erogati 2 (due) acconti, rispettivamente al raggiungimento del 50 per cento e dell'80 per cento del costo totale ammissibile, deducendo comunque dall'acconto l'importo dell'anticipazione precedentemente erogata;

c) saldo: erogabile a conclusione dell'intervento (art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011).

3. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, il beneficiario presenta domanda di pagamento compilata e rilasciata in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), in analogia alla procedura prevista per la domanda di aiuto. Le domande di anticipazione, acconto e saldo, stampate e sottoscritte, devono essere presentate al GAL entro quindici giorni dalla data di rilascio.
4. Alla domande di pagamento è allegata la documentazione necessaria per la liquidazione degli importi richiesti:
   a) anticipazione: fideiussione di cui al comma 2, lett. a);
   b) acconti e saldo: rendicontazione di cui al successivo art. 16.
5. La liquidazione degli acconti e del saldo presuppone l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e delle forniture.
6. Lo svincolo della fideiussione da parte di AgEA viene disposto su nulla osta del GAL in sede di liquidazione del saldo.

Art. 15 – Inizio e conclusione degli interventi.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del presente bando, il beneficiario dà inizio agli interventi finanziati dopo la presentazione della domanda di aiuto.
2. La conclusione delle operazioni coincide con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, accompagnata dalla rendicontazione finale della spesa sostenuta, che deve avvenire entro il 31/07/2014, fatta salva la possibilità da parte del beneficiario di chiedere, in forma scritta e con motivazione, una proroga per causa a lui non imputabile, il GAL fissa il nuovo termine, tenuto conto anche delle scadenze amministrative e dei termini connessi al buon fine dell'utilizzo dei fondi assegnati al GAL per l'attuazione del PSL.
3. La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del termine sopra indicato per la conclusione delle operazioni. Spese effettuate dopo tale termine, in assenza della richiesta o in assenza dell'approvazione della richiesta da parte del GAL, non sono riconosciute ammissibili a finanziamento.

Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione.

1. Sono riconosciute come ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario, al quale deve pertanto essere intestata tutta la documentazione di spesa.
2. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti modalità di pagamento:
   a) bonifico bancario;
   b) ricevuta bancaria;
   c) bollettino postale;
   d) vaglia postale;
   e) assegno circolare o bancario non trasferibili;
   f) carta di credito o bancomat.
3. Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, carta di credito, bancomat, bonifico bancario effettuato tramite home banking, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente intestato al beneficiario mediante copia dell'estratto conto.
4. Il pagamento in contanti e tramite carte prepagate non è riconosciuto.
5. Ai fini del riconoscimento delle spese, il beneficiario produce rendicontazione mediante documentazione di spesa *in originale* (fatture e documentazione di pari valore probatorio, corredate della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento) riferita alle operazioni ammesse a finanziamento. Sulle fatture e sulle altre pezze giustificative equipollenti dal punto di vista della dimostrazione e pertinenza della

spesa, il GAL appone timbratura e sigla con l'indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi.

6. Le fatture e la documentazione di pari valore probatorio devono essere interamente ed esclusivamente riferite all'intervento ammesso a finanziamento – fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del presente bando – e la spesa rendicontata deve riguardare tutta la spesa ammissibile, sia per la parte coperta dal contributo pubblico sia per la parte a carico del beneficiario stesso. La documentazione di spesa non deve pertanto contenere voci di spesa estranee alla domanda di aiuto e al relativo intervento e la descrizione dei beni in fattura ne deve consentire la precisa e inequivocabile identificazione fisica. A quest'ultimo fine si richiede che in fattura vengano indicati gli elementi identificativi dei lavori e dei beni ricorrendo anche a indicazione del modello, del numero di serie, al numero di matricola, ovvero altro elemento univocamente identificativo.

7. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di acconto è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
   a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
   b) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture secondo le modalità di cui al comma 2;
   c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento. Le fatture sono raggruppate nell'elenco secondo le categorie di costo individuate dal comma 1 dell'articolo 7 del presente bando;
   d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
   e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
   f) per le opere edili:
      1. ove non già allegati alla domanda di aiuto, copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori edilizi e comunicazione di inizio lavori; nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento
      2. perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e incoerenza con la documentazione di cui alla lettera a);
   g) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.

8. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di saldo è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
   a) documenti di spesa di cui al precedente comma 7, lettere a), b) e c) – fatture, pagamenti, elenco;
   b) per i lavori e le spese in economia:
      b.1) ove non già allegati alla domanda di aiuto o alla domanda di acconto, copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori edilizi e comunicazione di inizio lavori; nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento;
      b.2) perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:
         1. computo metrico analitico finale redatto sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, del riferimento alle relative fatture;
         2. riepilogo delle fatture, con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite tra le categorie: opere edili, impianti e spese generali;
         3. descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
         4. dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;

5. dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente;

b.3) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
b.4) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
b.5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;

c) per l'acquisto di attrezzature, cartellonistica, materiale promozionale e consulenze specialistiche:
c.1) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;
c.2) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
c.3) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
c.4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;

d) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.

Art. 17 – Varianti.

1. L'intervento della domanda di aiuto ammessa a finanziamento deve essere realizzato come da descrizione contenuta nella documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.
2. Varianti all'intervento devono essere richieste in via preventiva ed essere eseguite solo dopo la relativa autorizzazione da parte del GAL. Non sono assolutamente ammesse varianti che, incidendo sugli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di graduatoria, comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
3. Non sono tuttavia soggette ad autorizzazione preventiva da parte del GAL le varianti non sostanziali come definite dall'art. 35, comma 6 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 consistenti in:
   a) particolari soluzioni tecniche esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una diminuzione del costo totale ammesso inferiore al 20 (venti) per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione finanziata;
   b) acquisto di beni di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
   c) variazione dei prezzi di mercato;
   d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione finanziata;
   e) utilizzo dell'economie di cui alle lettere c) e d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria delle domanda di aiuto.
4. Delle varianti di cui al comma 3 il beneficiario dà motivazione in sede di rendicontazione, secondo quanto specificato nella decisione individuale di finanziamento, e le stesse sono approvate dal GAL a consuntivo.
5. La richiesta di variante di cui al comma 2 è corredata della documentazione prevista per la domanda di aiuto, limitatamente all'oggetto della variante.
6. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a finanziamento e pertanto non comporta incremento del contributo.
7. Qualora la spesa complessiva del progetto risulti inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo medesimo, fatta eccezione per l'aiuto concesso nell'entità ridotta prevista dall'art. 10, comma 5 e nel rispetto del limite minimo di spesa previsto dall'articolo 6, comma 4, lettera a).

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 18 – Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità.

1. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni previsti dagli artt. 48 e 49 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011:

   a) Impegni essenziali:
      - a.1) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
      - a.2) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
      - a.3) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto in tema di varianti;
      - a.4) mantenere, fino alla liquidazione finale dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
      - a.5) conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data della decisione individuale di finanziamento;
      - a.6) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
      - a.7) non spostare i beni oggetto di contributo al di fuori della territorio indicato dall'articolo 3 del presente bando;
      - a.8) consentire in ogni momento e senza restrizioni al GAL e gli organi incaricati dei controlli l'accesso presso il beneficiario o ai beni oggetto del finanziamento;
      - a.9) consentire la fruizione turistica delle aree oggetto di contributo ai sensi del presente bando e l'inserimento degli interventi finanziati nei pacchetti turistici realizzati dal GAL grazie alla misura 413 del PSL;
      - a.10) provvedere a curare la manutenzione e la fruizione turistica dell'intervento finanziato per il periodo di 10 anni dalla data della decisione individuale di finanziamento.

   b) Impegni accessori:
      - b.1) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti di cui all'art. 17 del bando;
      - b.2) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
      - b.3) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli interventi previsti nell'operazione finanziata;
      - b.4) per gli interventi che comportano un costo totale ammesso superiore a euro 50.000,00, affiggere una targa informativa recante:
        1. la descrizione dell'intervento;
        2. la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
        3. la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";
        4. il logo di Leader conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4.2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
        5. il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
        6. l'emblema della Repubblica italiana.

        Le informazioni di cui ai numeri da 2 a 4 occupano almeno il 25 % dello spazio della targa. Il logo e l'emblema di cui ai precedenti numeri 5. e 6. devono essere conformi alle indicazioni contenute nella "Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni" del Servizio sviluppo rurale, Autorità di Gestione del PSR.
      - b.5) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;
      - b.6) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.

2. Il beneficiario, o suo rappresentate, è obbligato a comunicare al GAL, nel termine prescritto di dieci giorni, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste dall'articolo 47, comma 1, del regolamento (CE) 1974/2006.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'atto di liquidazione del saldo del finanziamento, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo di destinazione. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
4. Il beneficiario, ai fini dei controlli delle autorità e degli uffici preposti, è altresì tenuto a conservare per un periodo corrispondente alla durata degli obblighi assunti tutta la documentazione relativa all'intervento in un separato dossier, ai sensi dell'art. 75, paragrafo 1, lett. c) punto i), del regolamento (CE) n.1698/2005. La documentazione, in originale o copia conforme, riguarda tutte le fasi di attuazione e finanziamento, nonché gli obblighi e impegni del beneficiario per il periodo successivo al saldo dell'aiuto, erogato a conclusione dell'intervento.
5. Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi, pagine web, materiale multimediale e simili) concernenti l'intervento cofinanziato devono riportare le informazioni previste dall'allegato VI punto 3 del Reg. CE 1974/2006, utilizzando i loghi della "Guida" di cui al comma 1, lett. b.4).
6. I beneficiari hanno l'obbligo di trasmettere al GAL la bozza di tutto il materiale informativo, promozionale e pubblicitario che intendono realizzare nell'ambito dell'operazione finanziata al fine di una verifica di conformità alle disposizioni comunitarie.

Art. 19 – Controlli.

1. Sull'intervento oggetto della domanda di aiuto sono effettuati i controlli amministrativi previsti dal regolamento (CE) n. 65/2011, dalla normativa in materia di frodi e irregolarità nell'utilizzo dei fondi comunitari e dalla normativa nazionale, statale e regionale, che disciplina singoli aspetti dell'attività interessata dall'aiuto.
2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, ai fini del controllo delle perizie asseverate di cui all'art. 11, comma 6, lett. h) del presente bando, è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione.
3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 65/2011, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo, oltre che in qualsiasi momento da parte dei soggetti competenti dopo la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e di altra dichiarazione.

CAPO VI – RIDUZIONI E REVOCHE DELL'AIUTO

Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto.

1. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 65/2011, qualora la somma richiesta dal beneficiario con la domanda di pagamento superi di oltre un 3% l'importo erogabile in base all'esame di ammissibilità della spesa rendicontata (importo della domanda di pagamento), a quest'ultimo importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra la somma richiesta e l'importo erogabile. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche in esito ai controlli in loco ed ex post previsti dagli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n. 65/2011.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) del presente bando, si applicano le riduzioni per inadempimenti definite dalla deliberazione della Giunta regionale n.

1995 dell'8 ottobre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009, n. 30125.

Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento.

1. Costituiscono cause di decadenza, revoca o annullamento dell'aiuto concesso - secondo i casi -, con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute:
   a) rinuncia da parte del beneficiario;
   b) mancata realizzazione dell'intervento;
   c) mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del presente bando.
2. Agli importi richiesti in restituzione ai sensi del comma 1, si applicano gli interessi legali.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 22 – Controversie.

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando e dei conseguenti atti connessi all'esecuzione e controllo dell'operazione finanziata, è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 43 del 21 febbraio 2007, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative.

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, trovano applicazione il Programma regionale di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulie e le norme recate da:
   a) regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
   b) regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
   c) regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misura di sostegno della sviluppo rurale;
   d) legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), e successive modifiche e integrazioni;
   e) linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2010);
   f) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni e integrazioni;
   g) decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres.: "Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
   h) Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007));
   i) Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006));

j) delibera della Giunta regionale n. 2494/2011 che approva le "Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia";
k) nonché le norme e i principi regolanti le specifiche attività interessate dal bando.

2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali.

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti dei ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
5. Titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite il portale SIAN, l'AgEA.

Art. 25 – Pubblicazione del bando e informazioni.

1. Informazioni sul presente bando sono fornite dal GAL Open Leader.
2. Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, e resi disponibili sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it) e sul sito internet del GAL (www.openleader.it).
3. Informazioni sul Programma regionale di sviluppo rurale sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

Elenco allegati.

Allegato A1): modello di relazione generale sull'intervento di cui all'art. 11, comma 6, lettera a) (per imprese agricole e soggetti di cui all'art. 1 della LR 3/1996);

Allegato A2): modello di relazione generale sull'intervento di cui all'art. 11, comma 6, lettera a) (per ATS);

Allegato A3): modello di relazione generale sull'intervento di cui all'art. 11, comma 6, lettera a) (per persone fisiche);

Allegato B): dichiarazione di assenso del/i proprietario/i;

Allegato C): modello di perizia asseverata di cui all'art. 11, comma 6, lettera h), punto 5;

Allegato D): modello di dichiarazione resa da un tecnico qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi di cui all'articolo 11, comma 6, lett. i);

Allegato E): modello di dichiarazione resa da un tecnico qualificato in merito alle capacità tecniche e operative delle aziende che realizzano lavori in economia di cui all'articolo 11, comma 6, lettera k), punto 1;

Allegato F): dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 11, comma 6, lett. l);

Allegato G): dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'assegnazione dei punteggi di cui all'articolo 11, comma 7.

13_2_3_GAR_DIR RIS RUR_2_ALLEGATO A1 RELAZIONE GENERALE E TECNICA

ALLEGATO A1)

RELAZIONE GENERALE SULL'INTERVENTO

- art. 11, comma 6, lett. a) -

Modello per imprese

Misura 412
Azione “Cura e valorizzazione del paesaggio rurale”
Intervento “AIUTI AI PROPRIETARI PRIVATI DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CURA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE”

Indice:

Misura 412, Azione 1 “Cura e valorizzazione del paesaggio rurale”,
Intervento “Aiuti ai proprietari privati di fondi per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione del patrimonio rurale”

1. DESCRIZIONE DEL RICHIEDENTE

1.1 Anagrafica e qualifica del richiedente

Richiedente (nome e cognome) ____________________

Indirizzo (via e numero civico) ____________________

CAP - Comune ____________________

Codice fiscale ____________________

In qualità di legale rappresentante di:

Ragione sociale ____________________

Sede Legale (via e n.ro civico) ____________________

CAP - Comune ____________________

Codice fiscale/PIva ____________________

Esercente l’attività di
(indicare l’attività destinataria dei contributi richiesti) ____________________

Codice ATECO ____________________

Forma giuridica
(in base alla classificazione ISTAT) ____________________

Sede operativa (via e n.ro civico) ____________________

CAP - Comune ____________________

Iscrizione al Registro Imprese della CCIAA (n.ro, data, Provincia) ____________________

N° Telefono (fisso e cellulare) ____________________

N° Fax ed e-mail ____________________

Nel caso di società:

Capitale sociale euro _______________

ELENCO SOCI E RELATIVE QUOTE DI CAPITALE			
Cognome e nome	**Data di nascita**	**Sesso (M/F)**	**Quota posseduta**
TOTALE CAPITALE SOCIALE			

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 Sintesi del progetto

Descrivere l'iniziativa che si intende realizzare, indicando, tra l'altro, la struttura dell'area di sosta e l'ubicazione della/e stessa/e e le modalità di realizzazione dell'eventuale materiale illustrativo/promozionale

2.2 Finalità del progetto e coerenza con gli obiettivi della misura 412 azione 1

2.3 Tipologie di interventi realizzati

Descrivere gli interventi previsti dal progetto in riferimento alla tipologia di spesa.

2.4 Collegamento con altre iniziative ai sensi dell'art. 8, comma 3, 3.1 del bando

2.5 Cantierabilità

2.6 Collegamento con infrastrutture turistiche pubbliche (pista ciclabile Alpe Adria)

2.7 Piano finanziario del progetto

Elencare i singoli investimenti da realizzare relativi ad ogni voce di spesa, specificando la tipologia, il riferimento alla perizia asseverata o al preventivo (selezionato sulla base della dichiarazione del tecnico qualificato) e l'importo. Gli importi vanno indicati al netto di IVA.

Le voci di spesa sono le seguenti:

A) spese per la realizzazione di interventi selvicolturali a macchiatico negativo, alla costruzione o recupero di pozzi, alla costruzione di mangiatoie e impianto di specie frugifere finalizzati alla creazione di habitat diversificati ed ecotonali e favorevoli alla conservazione delle specie protette e all'avifauna;

B) spese per la realizzazione, il ripristino o la sistemazione di sentieri e/o vie di accesso agro-silvo-pastorali;
C) spese per la realizzazione, il ripristino o la sistemazione di aree di sosta per escursionisti;
D) spese per l’acquisto delle attrezzature necessarie alla realizzazione, ripristino o sistemazione di aree di sosta per escursionisti;
E) spese per il recupero o il ripristino di piccoli manufatti rurali;
F) spese per l’acquisto e l’installazione di cartellonistica specifica;
G) spese per la progettazione, la stampa e la diffusione di materiale promozionale;
H) spese per l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica relativi alla progettazione dell’intero intervento;
I) spese tecniche;
J) lavori in economia.

Esempio:

VOCE DI SPESA	PREVENTIVO	IMPORTO
A- spese per interventi selvicolturali a macchiatico negativo	Perizia asseverata	30.000,00
D- spese per l’acquisto delle attrezzature necessarie alla realizzazione, ripristino o sistemazione di aree di sosta per escursionisti	Prev. Ditta XXX del ………	3.000,00
G- spese per la progettazione, la stampa e la diffusione di materiale promozionale	Prev. Ditta XXX del ………	1.200,00

VOCI DI SPESA A-B-C-D-E-F-G-H-I- J	TIPOLOGIA DI SPESA	PREVENTIVO Fornitore e data	IMPORTO Al netto dell’IVA
		TOTALE €	

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

VOCI DI SPESA	Imponibile
A) spese per interventi selvicolturali a macchiatico negativo, alla costruzione o recupero di pozzi, alla costruzione di mangiatoie e impianto di specie frugifere finalizzati alla creazione di habitat diversificati ed ecotonali e favorevoli alla conservazione delle specie protette e all’avifauna;	
B) spese per realizzazione, ripristino o sistemazione di vie di accesso agro-silvo-pastorali;	
C) spese per realizzazione, ripristino o sistemazione di aree di sosta per escursionisti;	
D) spese per l’acquisto delle attrezzature necessarie alla realizzazione, ripristino o sistemazione di aree di sosta per escursionisti;	
E) spese per il recupero o il ripristino di piccoli manufatti rurali;	
F) spese per l’acquisto e l’installazione di cartellonistica specifica;	
G) spese per la progettazione, la stampa e la diffusione di materiale promozionale;	

H) spese per servizi di consulenza specialistica per la progettazione dell'intero intervento;	
I) spese tecniche;	
J) lavori in economia.	
TOTALE INVESTIMENTO	
CONTRIBUTI PUBBLICI ATTESI	

2.8 Modalità di copertura finanziaria dell'investimento

Costo complessivo del progetto	

Contributo richiesto	

Partecipazione del richiedente	
- con fondi propri	
- con prestiti da terzi (mutui)	

2.9 Segnalazione (eventuale)

Indicare l'eventuale presentazione al GAL della preventiva segnalazione di avvio dell'intervento e sussistenza del requisito dell'effetto incentivante.

3 CRONOPROGRAMMA

3.1 Tempi realizzativi

Inizio progetto (mese e anno): ___________________________

Fine progetto (mese e anno): ____________________________

Attività	Giorni	Giorni cumulativi

Luogo e data

IL RICHIEDENTE

____

13_2_3_GAR_DIR RIS RUR_3_ALLEGATO A2 RELAZIONE GENERALE E TECNICA

ALLEGATO A2)

RELAZIONE GENERALE SULL’INTERVENTO

- art. 11, comma 6, lett. a) -

Modello per ATS

Misura 412
Azione “Cura e valorizzazione del paesaggio rurale”
Intervento “AIUTI AI PROPRIETARI PRIVATI DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CURA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE”

Indice:

Misura 412, Azione 1 "Cura e valorizzazione del paesaggio rurale",
Intervento "Aiuti ai proprietari privati di fondi per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione del patrimonio rurale"

1. DESCRIZIONE DELL'ATS

1.1 Anagrafica aziendale e qualifica del richiedente (impresa mandataria)

Richiedente (nome e cognome) ______________________

Indirizzo (via e numero civico) ______________________

CAP - Comune ______________________

Codice fiscale ______________________

In qualità di legale rappresentante dell'impresa mandataria:

Ragione sociale ______________________

Sede Legale (via e n.ro civico) ______________________

CAP - Comune ______________________

Codice fiscale/PIva ______________________

Esercente l'attività di
(indicare l'attività destinataria dei contributi richiesti) ______________________

Codice ATECO ______________________

Forma giuridica
(in base alla classificazione ISTAT) ______________________

Sede operativa (via e n.ro civico) ______________________

CAP - Comune ______________________

Iscrizione al Registro Imprese della CCIAA (n.ro, data, Provincia) ______________________

N° Telefono (fisso e cellulare) ______________________

N° Fax ed e-mail ______________________

Nel caso di società:

Capitale sociale euro _______________

ELENCO SOCI E RELATIVE QUOTE DI CAPITALE			
Cognome e nome	**Data di nascita**	**Sesso (M/F)**	**Quota posseduta**
TOTALE CAPITALE SOCIALE			

Misura 412, Azione 1 “Cura e valorizzazione del paesaggio rurale”,
Intervento “Aiuti ai proprietari privati di fondi per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione del patrimonio rurale”

1.2 Anagrafica aziendale e qualifica delle imprese partecipanti

(da compilare per ciascuna impresa partecipante):

Legale rappresentante (nome e cognome) ____________________

Indirizzo (via e numero civico) ____________________

CAP - Comune ____________________

Codice fiscale ____________________

Ragione sociale ____________________

Sede Legale (via e n.ro civico) ____________________

CAP - Comune ____________________

Codice fiscale/PIva ____________________

Esercente l’attività di
(indicare l’attività destinataria dei contributi richiesti) ____________________

Codice ATECO ____________________

Forma giuridica
(in base alla classificazione ISTAT) ____________________

Sede operativa (via e n.ro civico) ____________________

CAP - Comune ____________________

Iscrizione al Registro Imprese della CCIAA (n.ro, data, Provincia) ____________________

N° Telefono (fisso e cellulare) ____________________

N° Fax ed e-mail ____________________

Nel caso di società:

Capitale sociale euro _______________

ELENCO SOCI E RELATIVE QUOTE DI CAPITALE			
Cognome e nome	**Data di nascita**	**Sesso (M/F)**	**Quota posseduta**
TOTALE CAPITALE SOCIALE			

Misura 412, Azione 1 “Cura e valorizzazione del paesaggio rurale”,
Intervento “Aiuti ai proprietari privati di fondi per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione del patrimonio rurale”

Legale rappresentante (nome e cognome) ____________________

Indirizzo (via e numero civico) ____________________

CAP - Comune ____________________

Codice fiscale ____________________

Ragione sociale ____________________

Sede Legale (via e n.ro civico) ____________________

CAP - Comune ____________________

Codice fiscale/PIva ____________________

Esercente l’attività di
(indicare l’attività destinataria dei contributi richiesti) ____________________

Codice ATECO ____________________

Forma giuridica
(in base alla classificazione ISTAT) ____________________

Sede operativa (via e n.ro civico) ____________________

CAP - Comune ____________________

Iscrizione al Registro Imprese della CCIAA (n.ro, data, Provincia) ____________________

N° Telefono (fisso e cellulare) ____________________

N° Fax ed e-mail ____________________

Nel caso di società:

Capitale sociale euro _______________

ELENCO SOCI E RELATIVE QUOTE DI CAPITALE			
Cognome e nome	**Data di nascita**	**Sesso (M/F)**	**Quota posseduta**
TOTALE CAPITALE SOCIALE			

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 Sintesi del progetto

Descrivere l’iniziativa che si intende realizzare, indicando, tra l’altro, la struttura dell’area di sosta e l’ubicazione della/e stessa/e e le modalità di realizzazione dell’eventuale materiale illustrativo/promozionale

2.2 Finalità del progetto e coerenza con gli obiettivi della misura 412 azione 1

2.3 Tipologie di interventi realizzati

Descrivere gli interventi previsti dal progetto in riferimento alla tipologia di spesa.

2.4 Collegamento con altre iniziative ai sensi dell’art. 8, comma 3, 3.1 del bando

2.5 Cantierabilità

2.6 Collegamento con infrastrutture turistiche pubbliche (pista ciclabile Alpe Adria)

2.7 Piano finanziario del progetto

Elencare i singoli investimenti da realizzare relativi ad ogni voce di spesa, specificando la tipologia, il riferimento alla perizia asseverata o al preventivo (selezionato sulla base della dichiarazione del tecnico qualificato) e l’importo. Gli importi vanno indicati al netto di IVA.
Le voci di spesa sono le seguenti:

A) spese per la realizzazione di interventi selvicolturali a macchiatico negativo, alla costruzione o recupero di pozzi, alla costruzione di mangiatoie e impianto di specie frugifere finalizzati alla creazione di habitat diversificati ed ecotonali e favorevoli alla conservazione delle specie protette e all’avifauna;

B) spese per realizzazione, ripristino o sistemazione di vie di accesso agro-silvo-pastorali;
C) spese per realizzazione, ripristino o sistemazione di aree di sosta per escursionisti;
D) spese per l’acquisto delle attrezzature necessarie alla realizzazione, ripristino o sistemazione di aree di sosta per escursionisti;
E) spese per il recupero o il ripristino di piccoli manufatti rurali;
F) spese per l’acquisto e l’installazione di cartellonistica specifica;
G) spese per la progettazione, la stampa e la diffusione di materiale promozionale;
H) spese per servizi di consulenza specialistica per la progettazione dell’intero intervento;
I) spese tecniche;
J) lavori in economia.

Esempio:

VOCE DI SPESA	PREVENTIVO	IMPORTO
A- spese per interventi selvicolturali a macchiatico negativo	Perizia asseverata	30.000,00
D- spese per l’acquisto delle attrezzature necessarie alla realizzazione, ripristino o sistemazione di aree di sosta per escursionisti	Prev. Ditta XXX del ………	3.000,00
G- spese per la progettazione, la stampa e la diffusione di materiale promozionale	Prev. Ditta XXX del ………	1.200,00

VOCI DI SPESA A-B-C-D-E-F-G-H-I- J	TIPOLOGIA DI SPESA	PREVENTIVO Fornitore e data	IMPORTO Al netto dell’IVA
		TOTALE €	

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

VOCI DI SPESA	Imponibile
A) spese per interventi selvicolturali a macchiatico negativo spese per la realizzazione di interventi selvicolturali a macchiatico negativo, alla costruzione o recupero di pozzi, alla costruzione di mangiatoie e impianto di specie frugifere finalizzati alla creazione di habitat diversificati ed ecotonali e favorevoli alla conservazione delle specie protette e all’avifauna;	
B) spese per realizzazione, ripristino o sistemazione di vie di accesso agro-silvo-pastorali;	
C) spese per realizzazione, ripristino o sistemazione di aree di sosta per escursionisti;	
D) spese per l’acquisto delle attrezzature necessarie alla realizzazione, ripristino o sistemazione di aree di sosta per escursionisti;	
E) spese per il recupero o il ripristino di piccoli manufatti rurali;	
F) spese per l’acquisto e l’installazione di cartellonistica specifica;	

G) spese per la progettazione, la stampa e la diffusione di materiale promozionale;	
H) spese per servizi di consulenza specialistica per la progettazione dell’intero intervento;	
I) spese tecniche;	
J) lavori in economia.	
TOTALE INVESTIMENTO	
CONTRIBUTI PUBBLICI ATTESI	

2.8 Modalità di copertura finanziaria dell’investimento

Costo complessivo del progetto	

Contributo richiesto	

Partecipazione del richiedente	
- con fondi propri	
- con prestiti da terzi (mutui)	

2.9 Segnalazione (eventuale)

Indicare l’eventuale presentazione al GAL della preventiva segnalazione di avvio dell’intervento e sussistenza del requisito dell’effetto incentivante.

3 CRONOPROGRAMMA

3.1 Tempi realizzativi

Inizio progetto (mese e anno): ___________________________

Fine progetto (mese e anno): ____________________________

Attività	Giorni	Giorni cumulativi

Luogo e data

IL RICHIEDENTE

____

13_2_3_GAR_DIR RIS RUR_3_ALLEGATO A3 RELAZIONE GENERALE E TECNICA

Misura 412, Azione 1 “Cura e valorizzazione del paesaggio rurale”,
Intervento “Aiuti ai proprietari privati di fondi per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione del patrimonio rurale”

ALLEGATO A3)

RELAZIONE GENERALE SULL’INTERVENTO

- art. 11, comma 6, lett. a) -

Modello per persone fisiche

Misura 412
Azione “Cura e valorizzazione del paesaggio rurale”
Intervento “AIUTI AI PROPRIETARI PRIVATI DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CURA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE”

Indice:

Misura 412, Azione 1 “Cura e valorizzazione del paesaggio rurale”,
Intervento “Aiuti ai proprietari privati di fondi per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione del patrimonio rurale”

1. DESCRIZIONE DELLA PROPRIETA’

1.1 Anagrafica del richiedente

Richiedente (nome e cognome) ______________________________

Indirizzo (via e numero civico) ______________________________

CAP - Comune ______________________________

Codice fiscale ______________________________

N° Telefono (fisso e cellulare) ______________________________

N° Fax ed e-mail ______________________________

1.2 Anagrafica dei coproprietari (eventuali)

Coproprietario (nome e cognome) ______________________________

Indirizzo (via e numero civico) ______________________________

CAP - Comune ______________________________

Codice fiscale ______________________________

N° Telefono (fisso e cellulare) ______________________________

N° Fax ed e-mail ______________________________

Coproprietario (nome e cognome) ______________________________

Indirizzo (via e numero civico) ______________________________

CAP - Comune ______________________________

Codice fiscale ______________________________

N° Telefono (fisso e cellulare) ______________________________

N° Fax ed e-mail ______________________________

Coproprietario (nome e cognome) ______________________________

Indirizzo (via e numero civico) ______________________________

CAP - Comune ______________________________

Codice fiscale ______________________________

N° Telefono (fisso e cellulare) ______________________________

N° Fax ed e-mail ______________________________

Misura 412, Azione 1 “Cura e valorizzazione del paesaggio rurale”,
Intervento “Aiuti ai proprietari privati di fondi per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione del patrimonio rurale”

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 Sintesi del progetto

Descrivere l’iniziativa che si intende realizzare, indicando, tra l’altro, la struttura dell’area di sosta e l’ubicazione della/e stessa/e e le modalità di realizzazione dell’eventuale materiale illustrativo/promozionale

2.2 Finalità del progetto e coerenza con gli obiettivi della misura 412 azione 1

2.3 Tipologie di interventi realizzati

Descrivere gli interventi previsti dal progetto in riferimento alla tipologia di spesa.

2.4 Collegamento con altre iniziative ai sensi dell’art. 8, comma 3, 3.1 del bando

2.5 Cantierabilità

2.6 Collegamento con infrastrutture turistiche pubbliche (pista ciclabile Alpe Adria)

2.7 Piano finanziario del progetto

Elencare i singoli investimenti da realizzare relativi ad ogni voce di spesa, specificando la tipologia, il riferimento alla perizia asseverata o al preventivo (selezionato sulla base della dichiarazione del tecnico qualificato) e l’importo. Gli importi vanno indicati al netto di IVA.
Le voci di spesa sono le seguenti:

A) spese per la realizzazione di interventi selvicolturali a macchiatico negativo, alla costruzione o recupero di pozzi, alla costruzione di mangiatoie e impianto di specie frugifere finalizzati alla creazione di habitat diversificati ed ecotonali e favorevoli alla conservazione delle specie protette e all'avifauna;
B) spese per realizzazione, ripristino o sistemazione di vie di accesso agro-silvo-pastorali;
C) spese per realizzazione, ripristino o sistemazione di aree di sosta per escursionisti;
D) spese per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla realizzazione, ripristino o sistemazione di aree di sosta per escursionisti;
E) spese per il recupero o il ripristino di piccoli manufatti rurali;
F) spese per l'acquisto e l'installazione di cartellonistica specifica;
G) spese per la progettazione, la stampa e la diffusione di materiale promozionale;
H) spese per servizi di consulenza specialistica per la progettazione dell'intero intervento;
I) spese tecniche.

Esempio:

VOCE DI SPESA	PREVENTIVO	IMPORTO
A- spese per interventi selvicolturali a macchiatico negativo	Perizia asseverata	30.000,00
D- spese per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla realizzazione, ripristino o sistemazione di aree di sosta per escursionisti	Prev. Ditta XXX del ………	3.000,00
G- spese per la progettazione, la stampa e la diffusione di materiale promozionale	Prev. Ditta XXX del ………	1.200,00

VOCI DI SPESA A-B-C-D-E-F-G-H-I	TIPOLOGIA DI SPESA	PREVENTIVO Fornitore e data	IMPORTO Al netto dell'IVA
		TOTALE €	

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

VOCI DI SPESA	Imponibile
A) spese per la realizzazione di interventi selvicolturali a macchiatico negativo, alla costruzione o recupero di pozzi, alla costruzione di mangiatoie e impianto di specie frugifere finalizzati alla creazione di habitat diversificati ed ecotonali e favorevoli alla conservazione delle specie protette e all'avifauna;	
B) spese per realizzazione, ripristino o sistemazione di vie di accesso agro-silvo-pastorali;	
C) spese per realizzazione, ripristino o sistemazione di aree di sosta per escursionisti;	
D) spese per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla realizzazione, ripristino o sistemazione di aree di sosta per escursionisti;	
E) spese per il recupero o il ripristino di piccoli manufatti rurali;	

F) spese per l’acquisto e l’installazione di cartellonistica specifica;	
G) spese per la progettazione, la stampa e la diffusione di materiale promozionale;	
H) spese per servizi di consulenza specialistica per la progettazione dell’intero intervento;	
I) spese tecniche.	
TOTALE INVESTIMENTO	
CONTRIBUTI PUBBLICI ATTESI	

2.8 Modalità di copertura finanziaria dell’investimento

Costo complessivo del progetto	

Contributo richiesto	

Partecipazione del richiedente	
- con fondi propri	
- con prestiti da terzi (mutui)	

2.9 Segnalazione (eventuale)
Indicare l’eventuale presentazione al GAL della preventiva segnalazione di avvio dell’intervento e sussistenza del requisito dell’effetto incentivante.

3 CRONOPROGRAMMA

3.1 Tempi realizzativi

Inizio progetto (mese e anno): _________________________

Fine progetto (mese e anno): __________________________

Attività	Giorni	Giorni cumulativi

Luogo e data

IL RICHIEDENTE

____

13_2_3_GAR_DIR RIS RUR_4_ALLEGATO B DICH PROPRIETARI

Misura 412, Azione 1 “Cura e valorizzazione del paesaggio rurale”,
Intervento “Aiuti ai proprietari privati di fondi per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione del patrimonio rurale”

ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL/I PROPRIETARIO/I
- art. 11, comma 6, lett. f -

In riferimento al bando per la concessione di contributi a valere sulle risorse del PSL 2007-2013 del GAL Open Leader, Azione 1 “Cura e valorizzazione del paesaggio rurale”, Intervento “Aiuti ai proprietari privati di fondi per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione del patrimonio rurale”

- il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _________________ il _______________
C.F. _________________________ residente a _______________________________________in via
____

- il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _________________ il _______________
C.F. _________________________ residente a _______________________________________in via
____

in qualità di proprietario/i del fondo oggetto della presente domanda di contributo, sito nel Comune di ___________________________________, in via ____ e censito catastalmente al NCEU Foglio n. ____________ Mappale ________________ Sub_____________ , oppure intavolato al Comune censuario di ____ partita tavolare ___________________________ corpo tavolare ___________________________________

<u>DICHIARA/DICHIARANO</u>

1) di autorizzare il richiedente, sig./sig.ra ____, nato/a a ______________________________ il _______________ C.F. _________________________ residente a _______________________________________ in via ______________________________, alla presentazione della domanda di contributo e all’esercizio della relativa attività ricreativa;
2) di garantire il proprio assenso per tutto il periodo del vincolo di destinazione d’uso previsto (art. 18, comma 1, lettera a.5).

Luogo e data

IL DICHIARANTE **IL DICHIARANTE**

_____________________________ _____________________________
Firma **Firma**

Allegata copia fotostatica di un valido documento d’identità del/i sottoscritto/i.

13_2_3_GAR_DIR RIS RUR_5_ALLEGATO C PERIZIA

ALLEGATO C)

MODELLO DI PERIZIA ASSEVERATA
- art. 11, comma 6, lett. h) -

PERIZIA ASSEVERATA

prevista dall'articolo 11, comma 6, lettera h) del bando Misura 412, Azione 1 "Cura e valorizzazione del paesaggio rurale", Intervento "Aiuti ai proprietari privati di fondi per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione del patrimonio rurale", in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 21 del "Regolamento generale di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011.

****

Il sottoscritto

____(*nome e cognome*) iscritto al n. _______________ dell'Albo/Collegio professionale dei ____ (*qualifica tecnica*) della provincia di ____

in esecuzione dell'incarico conferito

dal signor ____ *(indicare: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza e codice fiscale)* ____

____

____

redige perizia asseverata

in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, lettera h) del bando Misura 412, Azione 1 "Cura e valorizzazione del paesaggio rurale", Intervento "Aiuti ai proprietari privati di fondi per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione del patrimonio rurale" e dall'articolo 21 del "Regolamento generale di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011;

preso atto dell'intenzione da parte del committente sopra generalizzato di presentare al GAL Open Leader domanda di aiuto a valere sulla Misura 412, Azione 1 "Cura e valorizzazione del paesaggio rurale", Intervento "Aiuti ai proprietari privati di fondi per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione del patrimonio rurale",

verificato che nella domanda di aiuto sono previsti investimenti aventi ad oggetto opere[1]

____

____

[1] Riportare una sintetica descrizione dell'intervento

____

____

preso in esame il progetto relativo alle opere a firma del ______________________________________ ____________________ di data _____________ composto dagli elaborati tecnici di data ____________;

eseguita l’analisi delle caratteristiche specifiche del progetto, relativamente a misure, quantitativi e tipologie di lavorazioni, ai fini della determinazione di un’attendibile ipotesi di costo per l’esecuzione dell’intervento;

verificato che: le spese generali sono state imputate rispettando il tetto massimo del ___% dell’importo degli investimenti computati, e che vi è una diretta connessione tra le stesse e gli investimenti oggetto di contributo tenuto altresì conto che:

a) l’IVA non è esposta nel computo metrico trattandosi di onere non imputabile ai fini della determinazione del costo ammissibile;
b) non sono imputati oneri per imprevisti;

preso quale puntuale riferimento i prezzarii approvati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

(EVENTUALE) **ritenuto**[2]

☐ **che** per determinate categorie di opere il riferimento ai predetti prezzarii non risulta esaustivo;
☐ **che** si è così fatto ricorso a specifica analisi dei prezzi come si evince dal computo metrico estimativo;
☐ **e che** per determinate categorie di opere ad alto contenuto specialistico si è fatto ricorso a preventivo di impresa specializzata del settore;

☐ **predisposto personalmente** il computo metrico estimativo così come previsto dall’art. 11, comma 6, lettera h) del bando contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali, con riferimento ai codici dei prezzarii regionali per ciascuna voce di costo/lavorazione, che si allega sub “1” alla presente perizia, in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

oppure

☐ [3]**visto e preso atto del** computo metrico estimativo così come previsto dall’art. 11, comma 6, lettera h) del bando contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali, con riferimento ai codici dei prezzarii regionali per ciascuna voce di costo/lavorazione, redatto da _______________________________ (*nome e cognome*) iscritto al n.

---

[2] Barrare una o più delle opzioni.

[3] Opzione da selezionare ove il computo metrico estimativo non sia stato redatto a cura dello stesso tecnico incaricato alla redazione della presente perizia (caso nel quale, inoltre, lo stesso computo metrico risulterà anche asseverato con giuramento dallo stesso suo predisponente e non dal tecnico incaricato alla redazione della perizia).

______________________ dell’Albo/Collegio professionale dei __________________________________ (*qualifica tecnica*) della provincia di _______________________, asseverato in data ___________/ in data odierna e che si allega sub “1” alla presente perizia, in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

ATTESTA QUANTO SEGUE

1. **che** gli interventi sono ammissibili in base a quanto previsto dall’articolo 6 del bando;
2. **che** il costo complessivo delle opere è pari a euro _______________________ ed è così ripartito:
   a) opere, euro ________________ ;
   b) spese generali, euro ________________ ;
3. **che** il sopra citato computo metrico analitico è stato redatto tenendo conto delle misure desumibili dal progetto;
4. **che**[4]**:**
   ☐ i progetti di intervento allegati alla domanda e redatti in ossequio alla vigente normariva nazionale e regionale, sono gli stessi di cui agli elaborati predisposti e depositati alla competente autorità per il rilascio dei dovuti provvedimenti autorizzatori;
   ☐ si tratta di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività;
   ☐ si tratta di l'attività edilizia libera per la quale specifica quanto segue:
   ____
   ____
   ____
   ____
   ____

Luogo e data

Sottoscrizione del tecnico incaricato alla redazione della perizia

____

[4] Scegliere una delle opzioni

13_2_3_GAR_DIR RIS RUR_6_ALLEGATO D DICH TECNICO PREVENTIVI

Misura 412, Azione 1 “Cura e valorizzazione del paesaggio rurale”,
Intervento “Aiuti ai proprietari privati di fondi per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione del patrimonio rurale”

ALLEGATO D)

MODELLO DI PROSPETTO DI COMPARAZIONE TRA PREVENTIVI
- art. 11, comma 6, lett. i) -

Dichiarazione resa da un tecnico qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi.

RIFERIMENTI:

- Bando per la concessione di contributi a valere sulle risorse del PSL 2007-2013 del GAL Open Leader, Misura 412, Azione 1 “Cura e valorizzazione del paesaggio rurale”, Intervento “Aiuti ai proprietari privati di fondi per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione del patrimonio rurale”;
- Committente: Nome e cognome: ____

Indirizzo: ____

Tipologia di intervento: ____

INTERVENTO N. 1 - DESCRIZIONE ACQUISTI				
	Preventivo prescelto	**1^ e 2^ Preventivo di raffronto**		**Motivazioni scelta[1]**
Ditta				
N:_____________ Data __________				
Importo[2]				
INTERVENTO N. 2 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	**1^ e 2^ Preventivo di raffronto**		**Motivazioni scelta**
Ditta				
N:_____________ Data __________				
Importo				
INTERVENTO N. 3 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	**1^ e 2^ Preventivo di raffronto**		**Motivazioni scelta**
Ditta				
N:_____________ Data __________				
Importo				

ULTERIORI ANNOTAZIONI:

____

____

Luogo e data

Sottoscrizione del tecnico

____

[1] Fare riferimento a criteri economico funzionali. Nel caso di preventivi di raffronto disponibili in numero inferiore a tre argomentare adeguatamente, ad esempio in base all’impossibilità di reperire offerte per la stessa tipologia di fornitura in un ambito territoriale economicamente sostenibile, o in considerazione dell’eventualità di contenuti particolarmente innovativi della fornitura, o in considerazione della necessità di garantire completezza a precedenti installazioni o in relazione ad altre plausibili motivazioni. Qualora i preventivi si riferiscano a tipologie non esattamente sovrapponibili dovrà essere dato della comparabilità tra i diversi modelli costruttivi disponibili sul mercato.

[2] Importo IVA esclusa e al netto di eventuali sconti.

13_2_3_GAR_DIR RIS RUR_7_ALLEGATO E DICHIARAZIONE REQUISITI X SPESE IN ECO

Misura 412, Azione 1 "Cura e valorizzazione del paesaggio rurale",
Intervento "Aiuti ai proprietari privati di fondi per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione del patrimonio rurale"

ALLEGATO E)

MODELLO DI DICHIARAZIONE

- art. 11, comma 6, lett. k), punto 1. -

DICHIARAZIONE

prevista dall'articolo 11, comma 6, lettera k), punto 1., del bando Misura 412, Azione 1 "Cura e valorizzazione del paesaggio rurale", Intervento "Aiuti ai proprietari privati di fondi per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione del patrimonio rurale", in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 19, comma 6., del "Regolamento generale di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011.

****

Il sottoscritto

____(*nome e cognome*) iscritto al n. _______________ dell'Albo/Collegio professionale dei ____ (*qualifica tecnica*) della provincia di ____

in esecuzione dell'incarico conferito

dal signor ____ *(indicare: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza e codice fiscale)* legale rappresentante dell'azienda agricola/consorzio

____

____

in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, lettera k), punto 1., del bando Misura 412, Azione 1 "Cura e valorizzazione del paesaggio rurale", Intervento "Aiuti ai proprietari privati di fondi per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione del patrimonio rurale" e dall'articolo 21 del "Regolamento generale di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011;

preso atto dell'intenzione da parte del committente sopra generalizzato di presentare al GAL Open Leader domanda di aiuto a valere sulla Misura 412, Azione 1 "Cura e valorizzazione del paesaggio rurale", Intervento "Aiuti ai proprietari privati di fondi per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione del patrimonio rurale",

verificato che nella domanda di aiuto è previsto il riconoscimento delle spese per la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro da parte del beneficiario, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti famigliari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, aventi ad oggetto opere[1]____

____

____

[1] Riportare una sintetica descrizione dell'intervento

Misura 412, Azione 1 “Cura e valorizzazione del paesaggio rurale”,
Intervento “Aiuti ai proprietari privati di fondi per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione del patrimonio rurale”

____

____

preso in esame il progetto relativo alle opere inclusi a firma del ________________________________

____ di data _____________

composto dagli elaborati tecnici di data ____________;

eseguita l’analisi delle caratteristiche specifiche del progetto, relativamente a misure, quantitativi e tipologie di lavorazioni, ai fini della determinazione di un’attendibile ipotesi di costo per l’esecuzione dell’intervento;

DICHIARA

che l’apporto di lavoro proprio da parte dell’azienda agricola/consorzio __________________________

____

è riconducibile al normale esercizio delle attività agricole o forestali e pertinenti con le capacità operative e organizzative dell’impresa nonché con le strutture e i mezzi tecnici in dotazione.

Luogo e data

Sottoscrizione del tecnico incaricato alla redazione della perizia

____

13_2_3_GAR_DIR RIS RUR_8_ALLEGATO F ATTO NOTORIO

Misura 412, Azione 1 “Cura e valorizzazione del paesaggio rurale”,
Intervento “Aiuti ai proprietari privati di fondi per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione del patrimonio rurale”

ALLEGATO F)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
- art. 11, comma 6, lett. l) -

In riferimento alla domanda di aiuto presentata a valere sulle risorse del PSL 2007-2013 del GAL Open Leader, Misura 412, Azione 1 “Cura e valorizzazione del paesaggio rurale”, Intervento “Aiuti ai proprietari privati di fondi per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione del patrimonio rurale”, il/la sottoscritto/a ____ nato/a a ______________________ il ____________ C.F. ______________________ residente a ______________________ in via ________________________________ n. ______
CAP ______________ in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell’impresa:
____
con sede legale in ______________________________________ CAP ____________
via ____________________________________ n. ______ tel n. ______________
cell. n. ______________ fax n. ____________ e-mail ____________________________
codice fiscale ________________________________ partita IVA __________________
esercente l’attività di (*indicare l’attività destinataria dei contributi richiesti*) ____________________
____ codice ATECO ___________
forma giuridica (*in base alla classificazione ISTAT*) _______________________________
con sede operativa in ___________________________________ CAP ____________
via ____________________________________ n. ______ tel n. ________________

al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dall’articolo 75 del medesimo decreto, sotto la proprio responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

1.
2. che l’impresa non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. che l’impresa non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;
4. di essere a conoscenza del divieto di contribuzione previsto dall’art. 31 della della L.R 7/2000 a fronte dei rapporti di coniugio o parentela o affinità fino al secondo grado, o di rapporti giuridici tra soci, amministratori, legali rappresentanti, titolari d’impresa rilevanti ai fini della concessione dell’aiuto;
5. il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 73 della L.R. 18/2003;
6. di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel bando determinerà le riduzioni o revoche del contributo previste dal Capo VI del bando medesimo;
7. che l’IVA sugli investimenti previsti dalla presente domanda non è recuperabile e, quindi, è definitivamente sostenuta dal sottoscritto per la seguente motivazione: ____________________;.

Luogo e data

IL DICHIARANTE

____
Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante

Le presenti dichiarazioni devono essere presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA:

a rispettare gli obblighi a carico dei beneficiari indicati all’articolo 18 del bando;

CHIEDE

che la domanda di contributo presentata per l’intervento sopra descritto, qualora inserita in graduatoria, ma che non trovi accoglimento per mancanza di risorse disponibili, valga come segnalazione preventiva ai fini del riconoscimento della spesa sostenuta in caso di riproposizione della domanda su bandi successivi (art. 7, comma 6 del bando):

☐ SI ☐ NO

PRENDE ATTO

- che i dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge;
- che titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite il portale SIAN, l’AgEA.

Luogo e data

IL DICHIARANTE

____
Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante

13_2_3_GAR_DIR RIS RUR_9_ALLEGATO G PUNTEGGI

Misura 412, Azione 1 “Cura e valorizzazione del paesaggio rurale”,
Intervento “Aiuti ai proprietari privati di fondi per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione del patrimonio rurale”

ALLEGATO G)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
- art. 11, comma 7 -

In riferimento alla domanda di aiuto presentata a valere sulle risorse del PSL 2007-2013 del GAL Open Leader, Misura 412, Azione 1 “Cura e valorizzazione del paesaggio rurale”, Intervento “Aiuti ai proprietari privati di fondi per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione del patrimonio rurale”, il/la sottoscritto/a ____ nato/a a ______________________________ il ______________ C.F. __________________________ residente a ___________________________ in via ____ n. ______ CAP ________________ in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell’impresa:
____
con sede legale in ____ CAP ______________
via ____ n. _______ tel n. _________________
cell. n. _________________ fax n. ______________ e-mail _______________________________________
codice fiscale ____ partita IVA ______________________
esercente l’attività di (*indicare l’attività destinataria dei contributi richiesti*) ________________________
____ codice ATECO ____________
forma giuridica (*in base alla classificazione ISTAT*) ____
con sede operativa in ____ CAP ______________
via ____ n. _______ tel n. ___________________
al fine della concessione del contributo e dell’attribuzione dei relativi punteggi, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dall’articolo 75 del medesimo decreto, sotto la proprio responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

- ☐ di gestire, nel momento in cui presenta la domanda di aiuto a valere sul bando previsto dalla Misura 412, Azione 1 “Cura e valorizzazione del paesaggio rurale”, Intervento “Aiuti ai proprietari privati di fondi per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione del patrimonio rurale”, una o più delle seguenti attività:
  - ☐ attività agrituristica;
  - ☐ struttura per lo sport e tempo libero;
  - ☐ struttura culturale;
  - ☐ fattoria didattica;
- ☐ che l’area oggetto dell’intervento per il quale si chiede un contributo ai sensi del presente bando è facilmente raggiungibile grazie ad una cartellonistica specifica posta lungo la pista ciclabile Alpe Adria.

Luogo e data

IL DICHIARANTE

____
Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante

Le presenti dichiarazioni devono essere presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

13_2_3_AVV_ASS INTERCOM AVD-VP DET 209 CLASSIFICAZIONE COM FORNI AVOLTRI_012

Associazione Intercomunale Alta Val Degano - Val Pesarina - Ufficio associato per il Servizio Affari Generali - Ufficio commercio - Ovaro (UD)

Estratto della determinazione n. 209 del 21.12.2012 del Responsabile del Servizio relative alla classificazione delle seguenti strutture ricettive che si pubblicano sul BUR ai sensi dell'art. 60 della legge regionale 16.01.2002 n. 2.

COMUNE DI FORNI AVOLTRI

(omissis)

DETERMINA

di classificare la struttura ricettiva all'aria aperta "Camping Collina" , sita a frazione Collina in via della Segheria S.N.C. "Campeggio di 2 (due) stelle" con validità 01.01.2013 al 31.12.2017, a norma degli artt. 18 e 25 della L.R. 7/2007;

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI:
Barbara Cimenti

13_2_3_AVV_ASS INTERCOM NLT_ VAR 12 PRGC TAIPANA ERRATA CORRIGE_019

Associazione Intercomunale dei Comuni di Nimis, Lusevera e Taipana (UD). Area edilizia privata ed urbanistica

Comune di Taipana. Avviso relativo all'adozione e deposito del "Piano insediamento produttivi agricoli di Platischis" (indicato quale variante n. 12 al PRGC). Pubblicato sul BUR n. 52 del 27/12/2012. Avviso di rettifica.

SI RENDE NOTO

che nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 27 dicembre 2012 ove si informava che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28.09.2011, esecutiva nei termini di Legge, è stata adottato il Piano Insediamento Produttivi Agricoli di Platischis (indicato quale variante n. 12 al P.R.G.C.) la data della deliberazione n. 29 anziché <<28.09.2011>> deve correttamente leggersi << 14.11.2012>>.
Taipana-Nimis, 31 dicembre 2012.

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA:
geom. Dario Rocco

13_2_3_AVV_COM CHIOPRIS VISCONE 26 PRGC_016

Comune di Chiopris Viscone (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA

Visto l'art. 63 della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 19.12.2012, esecutiva, il Comune di Chiopris Viscone ha adottato la variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati inerenti la variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale, sarà depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano adottata possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Chiopris Viscone, 27 dicembre 2012

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA:
geom. Carlo Schiff

13_2_3_AVV_COM CHIOPRIS VISCONE 27 PRGC_015

Comune di Chiopris Viscone (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA

Visti l'art. 63 della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni e l'art. 17 del D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20 marzo 2008,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 19.12.2012, esecutiva, il Comune di Chiopris Viscone ha adottato la variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati inerenti la variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale, sarà depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano adottata possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Chiopris Viscone, 27 dicembre 2012

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA:
geom. Carlo Schiff

13_2_3_AVV_COM CHIOPRIS VISCONE VERIFICA VAS 26 PRGC_014

Comune di Chiopris Viscone (UD)
Avviso di deposito relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica (VAS) della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA

Visti il D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 4 della L.R. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 19.12.2012, esecutiva, con la quale il Comune di Chiopris Viscone ha adottato la variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale;

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 19.12.2012, sulla base del rapporto preliminare di V.A.S. è stato avviato il procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) della variante n. 26 al P.R.G.C.;
- che ai fini dellaprocedura di cui sopra, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16/2008:
a) il proponente è l'ufficio tecnico del Comune;

b) l'autorità procedente è il Consiglio Comunale;
c) l'autorità competente è la Giunta Comunale.
Ai sensi di quanto stabilito in tale deliberazione,i relativi elaborati verranno depositati presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali e di presentare eventuali osservazioni.
Chiopris Viscone, 27 dicembre 2012

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA:
geom. Carlo Schiff

13_2_3_AVV_COM CHIOPRIS VISCONE VERIFICA VAS 27 PRGC_013

Comune di Chiopris Viscone (UD)
Avviso di deposito relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica (VAS) della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA

Visti l'art. 63 della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni e l'art. 17 del D.P.Reg. n. 086/ Pres. del 20 marzo 2008;
Visti il D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 4 della L.R. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 19.12.2012, esecutiva, con la quale il Comune di Chiopris Viscone ha adottato la variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale;

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 19.12.2012, sulla base del rapporto preliminare di V.A.S. è stato espresso il parere di non assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) della variante n. 27 al P.R.G.C.;
- che ai fini dellaprocedura di cui sopra, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16/2008:
a) il proponente è l'ufficio tecnico del Comune;
b) l'autorità procedente è il Consiglio Comunale;
c) l'autorità competente è la Giunta Comunale.
Chiopris Viscone, 27 dicembre 2012

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA:
geom. Carlo Schiff

13_2_3_AVV_COM CORDENONS_PPC ZONA VIA MAESTRA-VIA MORANDI_018

Comune di Cordenons (PN)
Avviso di deposito relativo all'approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata zona "Di/H8 lotto A" - via Maestra/G. Morandi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Visto l'art. 25 della L.R. 05/07 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione di Giunta Comunale in seduta pubblica n. 226 del 27.12.2012, esecutiva nei termini di legge, è stato approvato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata zona "Di/H8 lotto A" - via Maestra/G. Morandi.
Cordenons, 31 dicembre 2012

IL RESPONSBILE:
geom. Liana Gotti

13_2_3_AVV_COM FAGAGNA 40 PRGC_003

Comune di Fagagna (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 40 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICO AMBIENTALE

Visto l'articolo 17, comma 8, del D.P.Reg. 086/2008

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante n. 40 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Zoppola 24 dicembre 2012

IL RESPONSABILE:
arch. Paolo Martina

13_2_3_AVV_COM PALMANOVA 59 PRGC_002

Comune di Palmanova (UD)
Avviso di adozione e deposito della variante n. 59 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

vista la Legge Regionale 23 febbraio 2007 n. 5

RENDE NOTO

1) che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63 comma 5) della L.R. 05/2007 e art. 17 comma 1) del D.P.G.Reg 086/Pres di data 20.03.2008 con Deliberazione Consigliare n° 68 di data 30.11.2011 il Comune di Palmanova ha adottato la variante n. 59 al Piano Regolatore Generale Comunale.
2) che gli elaborati di variante unitamente alla delibera stessa

SARANNO DEPOSITATI

presso l'Ufficio Segreteria del Comune - piazza Grande, 1 - a disposizione di chiunque desideri prenderne VISIONE, per la durata di giorni 30 effettivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Nel medesimo termine chiunque può presentare eventuali osservazioni, mentre i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.
Dette osservazioni/opposizioni da indirizzare al Sindaco, dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, per iscritto su carta legale entro il periodo di deposito.
Palmanova, 24 dicembre 2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
arch. Michela Lorenzon

13_2_3_AVV_COM PINZANO AL TAGLIAMENTO PRPC GUAPARO_004

Comune di Pinzano al Tagliamento (PN)
Avviso di deposito relativo all'adozione Piano regolatore particolareggiato di iniziativa privata (PRPC) "Guaparo" in fraz. Valeriano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 21.10.2008, n.ro 12, art. 4;
Visto l'art. 25, punto 2) della L.R. 23.02.2007, n.ro 05 e s.m.i.;
Visto l'art. 7, c. 7 del D.P. Reg. 20.03.2008, n.ro 086/Pres.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 87 del 21.12.2012, esecutiva ai sensi di Legge, il Co-

mune di Pinzano al Tagliamento ha adottato il P.R.P.C. in oggetto.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.), il Piano sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque ne possa prendere visione.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni all'adozione del P.R,P.C. sopra indicato, con esposto rivolto al Sindaco e redatto su carta bollata da €. 14,62.
Nel medesimo termine e con le stesse modalità, i proprietari dei beni immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato, potranno presentare opposizioni.
Pinzano al Tagliamento, 24 dicembre 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Maurizio Marcuzzi

13_2_3_AVV_COM PRADAMANO 25 PRGC_011

Comune di Pradamano (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 25 Piano regolatore generale comunale.

IL SINDACO

Visto l'art. 63 comma 5 lett. a) della L.R. 05/2007 nonché l'art. 17 del D.P.Reg. 20/03/2008 n. 086/Pres e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19.12.2012, esecutiva il 19.12.2012, è stata adottata la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.
Ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.P.Reg. 20/03/2008 n. 086/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 28.12.2012 al 08.02.2013 compresi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 8 febbraio 2013, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla Variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Le osservazioni od opposizioni dovranno essere dirette al Sindaco, in carta legale, e dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro e non oltre il termine di deposito.
Pradamano, 27 dicembre 2012

IL SINDACO:
Gabriele Pitassi

13_2_3_AVV_COM RONCHIS 31 PRGC_001

Comune di Ronchis (UD)
Avviso di adozione variante n. 31 al vigente PRGC ai sensi dell'art. 63, co. 5 della LR 23.02.2007, n. 5 e s.m. ed i. e dell'art. 17, co. 1 del DPReg. n. 086/Pres. del 20.03.2008 e s. m. ed i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l'art. 63 co. 5 della L.R. 5/2007 e s. m. ed i. e l'art. 17 co. 1 del D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.03.2008 e s. m. ed i.;
Vista la variante n. 31 al vigente P.R.G.C.;

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 49 del 20.12.2012 - esecutiva a termini di legge - è stata adottata la variante n. 31 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 63 co. 5 della L.R. 23.02.2007, n. 5 e s. m. ed i. e dell'art. 17 co. 1 del D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.03.2008 e s. m. ed i.;

- che gli elaborati costituenti la suddetta variante sono depositati presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico, per la durata di 30 giorni effettivi decorrenti dal 09.01.2013 (data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, n. 2);
- che entro il termine di deposito, scadente il 20.02.2013, chiunque potrà presentare al Comune le proprie osservazioni in merito ai contenuti della suddetta variante;
- che entro il medesimo termini i proprietari di immobili vincolati dalla citata variante potranno presentare le proprie opposizioni;
- che gli elaborati costituenti la variante saranno consultabili sul sito istituzionale del comune di Ronchis raggiungibile all'indirizzo: www.comune.ronchis.ud.it.

Ronchis, 21 dicembre 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Fausto Prampero

13_2_3_AVV_COM SAN DORLIGO DELLA VALLE DET 628 CLASSIFICAZIONE STRUTTURE_010

Comune di S. Dorligo della Valle (TS) - Občina Dolina (TS)

Classificazione delle strutture ricettive alberghiere nel Comune di San Dorligo della Valle - Periodo 2012-2016. (Estratto).

Klasifikacija sprejemnih obratov v Občini Dolina - Obdobje 2012-2016. (Izvleček).

IL RESPONSABILE DEL AREA SERVIZIO AL CITTADINO

(omissis)

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante "Disciplina organica del turismo" e successive modificazioni ed integrazioni;

RENDE NOTO CHE

Con determinazione n° 628/D dd 14.12.2012, con validità per il quinquennio 2012- 2016 si è attribuito alle sottoelencate strutture ricettive alberghiere il livello di classificazione, come segue:
1) ALBERGO RISTORANTE SONIA - S.Dorligo, loc. Domio - Domjo n. 47, "ALBERGO DI TRE STELLE";
2) RISTORANTE HOTEL "PESEK" - S.Dorligo, loc. Pesek n. 69/A "ALBERGO DI TRE STELLE";
3) DIPENDENZA - RISTORANTE HOTEL "PESEK" - S.Dorligo, loc. Pesek n. 69, "ALBERGO DIPENDENZA DI DUE STELLE";
4) ALBERGO LOCANDA MARIO - S.Dorligo, loc. Draga n. 22, "ALBERGO DI UNA STELLA";
5) HOTEL LA FONTANA -S. Dorligo, loc. San Giuseppe della Chiusa n°111, "ALBERGO DI TRE STELLE".

(omissis)

San Dorligo della Valle, 14 dicembre 2012

- O -

ODGOVORNI ODDELKA STORITVE OBČANOM

(omissis)

V smilsu deželnega zakona št. 2 z dne 16. januarja 2002, ki ureja "Sektor turizma" in naknadnih sprememb in dopolnil

SPOROČA DA

z odločbo št. 628/D z dne 14.12.2012 se je dodelilo spodaj omenjenim hotelskim obratom sledečo klasifikacijsko raven:
1) ALBERGO RISTORANTE SONIA - Dolina, Domjo št. 47, " HOTEL S TREMI ZVEZDICAMI";
2) RISTORANTE HOTEL "PESEK" - Dolina, Pesek št. 69/A, "HOTEL S TREMI ZVEZDICAMI";
3) DIPENDENZA - RISTORANTE HOTEL "PESEK" - Dolina, Pesek št. 69, "HOTEL DEPANDANSA Z DVEMA ZVEZDICAMA";
4) ALBERGO LOCANDA MARIO - Dolina, Draga n. 22, "HOTEL Z ENO ZVEZDICO";
5) HOTEL "LA FONTANA" - Dolina, Ricmanje št. 111, "HOTEL S TREMI ZVEZDICAMI".

(omissis)

Dolina, 14.12.2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA/ODGOVOREN ODDELEKA:
dott. ing. Massimo Veronese

13_2_3_AVV_PROV PORDENONE DET DA 2971 A 2977 ORDINE PAGAMENTO_009

Provincia di Pordenone - Settore Viabilità Stradale-Ufficio Espropri

Determinazioni nn. 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976 e 2977 del 20.12.2012 (Estratti). Lavori di realizzazione di una rotatoria tra la SP n. 60 "delle Cinque Strade" e la SR n. 251 in Comune di Azzano Decimo (PN). P/468 - Espropriazione per pubblica utilità. Ordine di pagamento delle indennità condivise, determinate ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 DPR 327/2001 e s.m.i.

(omissis)

IL DIRIGENTE

Determinazione nr. 2971 del 20.12.2012

(omissis)

1. di ordinare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 70 della L.R. n. 14/2002 ss.mm.ii. e 20, comma 8 e 26. comma 1bis, del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii. il pagamento a favore della seguente ditta catastale:
PP.12 Catasto Terreni - Comune di Azzano Decimo (PN)
Fg. 8 mapp. 642 (ex 491/b) di mq 25 area urbana
BASSO Lorena (c.f. BSSLRN61T51A530K) nata ad Azzano Decimo (PN) l'11.12.1961 e residente in Azzano Decimo (PN) Via Corva n. 97, proprietà per 1/2,
BUSSOLA Luigi (c.f. BSSLGU62D20L567U) nato a Valeggio sul Mincio (VR) il 20.04.1962 e residente in Azzano Decimo (PN) Via Corva n. 97, proprietà per 1/2, in regime patrimoniale di comunione legale, comproprietari dell'immobile sopra identificato, per un'indennità complessiva di lordi € 1.000,00.=, da dividere pro-quota;
2. di dare atto che sull'importo lordo di € 1.000,00.=, andrà applicata, al momento dello svincolo la ritenuta del 20% a titolo d'imposta in applicazione dell'art.81, comma 1, lett. b), ultima parte del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), in quanto area ricadente in "B2.a"- zona residenziale di completamento estensive;

(omissis)

Determinazione nr. 2972 del 20.12.2012

(omissis)

1. di ordinare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 70 della L.R. n. 14/2002 ss.mm.ii. e 20, comma 8 e 26. comma 1bis, del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii. il pagamento a favore della seguente ditta:
PP.13 Catasto Terreni - Comune di Azzano Decimo (PN)
Fg. 8 mapp. 644 (ex 484/b) di mq 170 vigneto
Ditta catastale:
SIST Daniela (c.f. BSSLRN61T51A530K) nata ad Azzano Decimo (PN) il 05.05.1954 e residente in Cordenons (PN) Via Udine n. 57, proprietà per 1/1, dell'immobile sopra identificato, per un'indennità complessiva di lordi € 10.880,00.=;
2. di dare atto che sull'importo lordo di € 10.880,00.=, andrà applicata, al momento dello svincolo la ritenuta del 20% a titolo d'imposta in applicazione dell'art.81, comma 1, lett. b), ultima parte del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), in quanto area ricadente in "B2.a"- zona residenziale di completamento estensive;

(omissis)

Determinazione nr. 2973 del 20.12.2012

(omissis)

1. di ordinare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 70 della L.R. n. 14/2002 ss.mm.ii. e 20, comma 8 e 26. comma 1bis, del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii. il pagamento a favore della seguente ditta:
PP.19 Catasto Terreni - Comune di Azzano Decimo (PN)
Fg. 8 mapp. 633 ex 54/b di mq 335 seminativo arb.
Proprietaria catastale:

GALLO Flavia (c.f.GLLFLV42T56E682H) nata a Lonigo (VI) il 16.12.1942 e residente in Azzano Decimo (PN) Via Chiavornere di Sopra n. 2, proprietaria per 1000/1000 dell'immobile sopra identificato, per un'indennità complessiva di € 2.680,00.=, su cui non andrà applicata, al momento della liquidazione, alcuna ritenuta a titolo d'imposta in applicazione dell'art.81, comma 1, lett. b), ultima parte del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), in quanto le aree risultano ricadenti in "E7 "-zona agricola mista;

(omissis)

Determinazione nr. 2974 del 20.12.2012

(omissis)

1. di ordinare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 70 della L.R. n. 14/2002 ss.mm.ii. e 20, comma 8 e 26. comma 1bis, del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii. il pagamento a favore della seguente ditta:
PP.7 Catasto Fabbricati - Comune di Azzano Decimo (PN)
Fg. 8 mapp. 636 (ex 45/b) di mq 25 area urbana
Proprietario catastale:
PEGORARO Sergio (c.f. PGRSRG25A02G888N) nato a Pordenone il 02.01.1925 e residente in Pordenone Via Nuova di Corva n. 49, proprietà 1000/1000, dell'immobile sopra identificato, per un'indennità complessiva lorda di € 1.000,00.=;
2. di dare atto che sull'importo lordo di € 1.000,00.=, andrà applicata, al momento della liquidazione la ritenuta del 20% a titolo d'imposta in applicazione dell'art.81, comma 1, lett. b), ultima parte del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), in quanto l'area ricade in "B2.a"- zona residenziale di completamento estensive;

(omissis)

Determinazione nr. 2975 del 20.12.2012

(omissis)

1. di ordinare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 70 della L.R. n. 14/2002 ss.mm.ii. e 20, comma 8 e 26. comma 1bis, del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii. il pagamento a favore della seguente ditta:
PP.7a Catasto Fabbricati - Comune di Azzano Decimo (PN)
Fg. 8 mapp. 637 (ex 307/b) di mq 45 area urbana
Proprietari catastali:
PEGORARO Sergio (c.f. PGRSRG25A02G888N) nato a Pordenone il 02.01.1925 e residente in Pordenone Via Nuova di Corva n. 49, proprietà per 1/2
PEGORARO Giuseppe (c.f. PGRGPP28C31A530B) nato ad Azzano Decimo (PN) il 31.03.1928 e residente in Pordenone Via Nuova di Corva n. 49/A, proprietà per 1/2,
comproprietari catastali dell'immobile sopra identificato, per un'indennità complessiva lorda di € 1.800,00.=, da dividere pro-quota;
2. di dare atto che sull'importo lordo di € 1.800,00.=, andrà applicata, al momento della liquidazione la ritenuta del 20% a titolo d'imposta in applicazione dell'art.81, comma 1, lett. b), ultima parte del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), in quanto l'area ricade in "B2.a"- zona residenziale di completamento estensive;

(omissis)

Determinazione nr. 2976 del 20.12.2012

(omissis)

1. di ordinare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 70 della L.R. n. 14/2002 ss.mm.ii. e 20, comma 8 e 26. comma 1bis, del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii. il pagamento a favore della seguente ditta:
PP.14 Catasto Fabbricati - Comune di Azzano Decimo (PN)
Fg. 8 mapp. 645 (ex 215/b) di mq 15 area urbana
PICCININ Ettore Francesco (c.f. PCCTRF42L04A530F) nato ad Azzano Decimo il 04.07.1942 ed ivi residente in Via Corva n. 95, proprietà per 1/1,
per un'indennità complessiva lorda di € 600,00.=, su cui andrà applicata, al momento della liquidazione, la ritenuta del 20%, a titolo d'imposta in applicazione dell'art.81, comma 1, lett. b), ultima parte del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), in quanto l'area risulta ricadente in zona omogenea "B2.a " zona residenziale di completamento estensive;

(omissis)

Determinazione nr. 2977 del 20.12.2012

(omissis)

1. di ordinare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 70 della L.R. n. 14/2002 ss.mm.ii. e 20, comma 8 e 26. comma 1bis, del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii. il pagamento a favore della seguente ditta:
PP. 5 Catasto Fabbricati - Comune di Azzano Decimo (PN)
Fg. 9 mapp. 765 ex 68/b di mq 320 area urbana
Ditta Proprietaria:
CENTRARREDO S.R.L con sede in Azzano Decimo, Via Fiumicino n. 47 (c.f. 00183850932) in persona del Legale Rappresentante, proprietaria per 1000/1000 dell'immobile sopra identificato, er il complessivo importo di € 12.390,40.= Iva inclusa (di cui € 10.240,00.= a titolo di indennità definitiva di esproprio ed € 2. 150,40.= quale Iva al 21%), trattandosi di area ricadente in "B2.a" zona residenziale di completamento estensive;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
arch. Eddi Dalla Betta

13_2_3_CNC_AZ SS2 CONCORSO ORTOPEDIA_017

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" - Gorizia
Bando di concorso pubblico a n. 1 posto di Dirigente medico di ortopedia.

In esecuzione di deliberazione n. 614 dd. 12.10.2102 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di:
1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di ortopedia

La graduatoria risultante dal presente concorso rimarrà valida e verrà utilizzata a norma di legge.
Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'art. 7, 1° comma del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.
Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12/03/1999, n. 68, dell'art. 1014 del D.Lgs. 66/2010, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
La prima parte del bando riporta i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame, la seconda comprende la normativa generale dei concorsi.

PRIMA PARTE
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE (art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997)
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in disciplina equipollente o affine ovvero requisiti previsti dal 2° comma dell'art. 56 del D.P.R. n. 483 dd. 10.12.1997;
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
PROVE D'ESAME (art. 26 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997)
Le prove d'esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale "Concorsi ed esami" non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.
La normativa generale relativa al presente bando è compresa nella seconda parte più sotto riportata.

SECONDA PARTE

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20.12.1979 n. 761, dal D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dalla Legge 10.4.1991 n. 125, nonché dal D.Lgs. 19.6.1999 n. 229 e successive modifiche ed integrazioni.

1) REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE

Per l'ammissione al concorso, oltre a quelli specifici indicati nella prima parte, sono prescritti i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1°, del D.P.R. 20.12.1979 n. 761;
- titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
- iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

2) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande vanno inviate a: A.S.S. n. 2 Isontina - Via Vittorio Veneto 174 Gorizia.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, purché pervengano entro l'ottavo giorno successivo al termine stesso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante e se spedite tramite invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificazione (PEC) Ass2GO.protgenertsanita.fvg.it (secondo quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e dalla circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica).

Si precisa che la validità di tale invio, così come previsto dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale ovvero da PEC non personale.

Si precisa inoltre che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza del concorso pubblico.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono dichiarare e sottoscrivere a pena di esclusione:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. In base all'art. 3 del D.P.C.M. n. 174 dd. 7.2.1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio e professionali posseduti;

f) l'iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio della professione;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Devono inoltre dichiarare:

- i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze (che devono essere formalmente documentati);
- il consenso al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. n. 196/2003 (in assenza di dichiarazione il consenso si intende tacito);
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza.

Ai fini della D.Lgs. n. 196/2003 si informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e h) vengono considerate come il non aver riportato condanne penali, il non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

3) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico i candidati devono allegare agli effetti della valutazione di merito:
- tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare (stati di servizio, partecipazioni a convegni, docenze, tirocini, etc.);
- testi di eventuali pubblicazioni, che dovranno essere edite esclusivamente a stampa (non possono essere valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato);
- curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato e debitamente documentato.

Dovrà inoltre essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile anche in caso di revoca del concorso, di Euro 10.33.- da versare sul c.c. n. 10077493 intestato a "Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina"- Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA" precisando la causale del versamento.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione;

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9.05.1994 e successive modificazioni e integrazioni), devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e ciò ai sensi dell'art. 47 del cennato D.P.R..

Nel caso in cui il candidato autocertifichi servizi svolti, lo stesso dovrà specificare:
- periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;
- posizione funzionale e figura professionale;
- tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, etc.);
- impegno orario settimanale.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda, essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.
Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con le modalità di cui all'art. 43 (accertamento d'ufficio).
Si precisa che i titoli di studio e l'iscrizione all'albo professionale possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato B).
I rimanenti titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato C).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato A).
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono valide se sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure se accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte.
L'assunzione in servizio è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti ivi compresa l'idoneità fisica all'impiego.

4) AMMISSIONE AL CONCORSO

L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o da suo delegato.

5) ESCLUSIONE DAL CONCORSO

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza.

6) COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato nei modi e nei termini stabiliti dal DPR 10.12.1997 n. 483.

7) PUNTEGGIO

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.

8) VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

9) GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.
La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.
All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria ordinanza il Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato.
La graduatoria relativa al concorso è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

10) CONFERIMENTO DEI POSTI ED ASSUNZIONE

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare, nel termine perentorio fissato nell'apposito invito, i documenti previsti dal D.P.R. 483/97.
L'assunzione in servizio è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti ivi compresa

l'idoneità fisica all'impiego.
L'Azienda per i Servizi Sanitari, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda per i Servizi Sanitari comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione, è considerato decaduto.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei del servizio effettivamente prestato.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende per i Servizi Sanitari.
Al posto a concorso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle AA.SS.SS.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio Amministrazione del Personale dell'A.S.S. n. 2 "Isontina" di Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA - tel. 0481/592522
E' possibile la consultazione su sito INTERNET http://www.ass2.sanita.fvg.it

IL DIRETTORE GENERALE F.F.:
dott. Marco Bertoli

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ____

nato/a il_______________________ a ____

a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

che le copie fotostatiche dei sottosegnati documenti sono conformi agli originali:
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Allegati n. ___

Data ______________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

_ _

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. ____
nato/a il ______________________ a ____
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi _______________ in Gorizia, previo accertamento della Sua identità personale mediante _________________________________ n. __________________
rilasciata da __________________________ di __________________ in data _______________

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ____

nato/a il________________________ a ____

a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Data_______________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

_ _

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. ____
nato/a il _______________________ a ____
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi ________________ in Gorizia, previo accertamento della Sua identità personale mediante __________________________________ n. ___________________
rilasciata da ___________________________ di __________________ in data ________________

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ____

nato/a il________________________ a ____

a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Data_______________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

_ _

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. ____
nato/a il _______________________ a ____
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi ________________ in Gorizia, previo accertamento della Sua identità personale mediante __________________________________ n. ___________________
rilasciata da ___________________________ di ___________________ in data ________________

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

Al Direttore Generale dell'Azienda
per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina"
Via ittoriVVeneto 74 1
34170 G O R I Z I A

Il/la sottoscritto/a ....

c h i e d e

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
....
Dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere nato/a a .... il ....
- di essere residente a .... CAP ....
  Via/Piazza .... n. .... tel. …..........................
- di essere cittadino/a italiano/a o equivalente;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .... (se cittadino italiano)*1
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso *2
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:
  ....
  ....
  ....
  ....
- di essere iscritto all'albo professionale (ove richiesto) ....
- di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari:
  ....
- di aver prestato i seguenti servizi:
  (gli eventuali servizi presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego);
- di aver un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell'U.E.);
- di essere in possesso del seguente titolo di preferenza a parità di valutazione che allega:
  ....
  ....
- di scegliere, per l'accertamento della lingua straniera .... (indicare inglese, francese o tedesco)
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini del D.Lgs. n. 196/2003
- di eleggere domicilio agli effetti del concorso in
  ....

Data

Firma

* 1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione
* 2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate

13_2_3_CNC_AZ SS2 CONCORSO OTORINO_017

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" - Gorizia

Bando di concorso pubblico a n. 1 posto di Dirigente medico di otorinolaringoiatria.

In esecuzione di deliberazione n. 688 dd. 26.11.2012 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di:
1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di otorinolaringoiatria

La graduatoria risultante dal presente concorso rimarrà valida e verrà utilizzata a norma di legge.
Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'art. 7, 1° comma del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.
Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12/03/1999, n. 68, dell'art. 1014 del D.Lgs. 66/2010, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
La prima parte del bando riporta i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame, la seconda comprende la normativa generale dei concorsi.

PRIMA PARTE
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE (art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997)
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in disciplina equipollente o affine ovvero requisiti previsti dal 2° comma dell'art. 56 del D.P.R. n. 483 dd. 10.12.1997;
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
PROVE D'ESAME (art. 26 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997)
Le prove d'esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale "Concorsi ed esami" non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.
La normativa generale relativa al presente bando è compresa nella seconda parte più sotto riportata.

SECONDA PARTE
NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI
Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20.12.1979 n. 761, dal D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dalla Legge 10.4.1991 n. 125, nonché dal D.Lgs. 19.6.1999 n. 229 e successive modifiche ed integrazioni.
1) REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso, oltre a quelli specifici indicati nella prima parte, sono prescritti i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1°, del D.P.R.

20.12.1979 n. 761;
- titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
- iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

2) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande vanno inviate a: A.S.S. n. 2 Isontina - Via Vittorio Veneto 174 Gorizia.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, purché pervengano entro l'ottavo giorno successivo al termine stesso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono dichiarare e sottoscrivere a pena di esclusione:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. In base all'art. 3 del D.P.C.M. n. 174 dd. 7.2.1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio e professionali posseduti;
f) l'iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio della professione;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Devono inoltre dichiarare:
- i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze (che devono essere formalmente documentati);
- il consenso al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. n. 196/2003 (in assenza di dichiarazione il consenso si intende tacito);
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza.
Ai fini della D.Lgs. n. 196/2003 si informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e h) vengono considerate come il non aver riportato condanne penali, il non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

3) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico i candidati devono allegare agli effetti della valutazione di merito:
- tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare (stati di servizio, partecipa-

zioni a convegni, docenze, tirocini, etc.);
- testi di eventuali pubblicazioni, che dovranno essere edite esclusivamente a stampa (non possono essere valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato);
- curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato e debitamente documentato.
Dovrà inoltre essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile anche in caso di revoca del concorso, di Euro 10.33.- da versare sul c.c. n. 10077493 intestato a "Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina"- Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA" precisando la causale del versamento.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione;
Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9.05.1994 e successive modificazioni e integrazioni), devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e ciò ai sensi dell'art. 47 del cennato D.P.R..
Nel caso in cui il candidato autocertifichi servizi svolti, lo stesso dovrà specificare:
- periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;
- posizione funzionale e figura professionale;
- tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, ect.);
- impegno orario settimanale.
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.
Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda, essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.
Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.
Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.
Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con le modalità di cui all'art. 43 (accertamento d'ufficio).
Si precisa che i titoli di studio e l'iscrizione all'albo professionale possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato B).
I rimanenti titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato C).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato A).
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono valide se sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure se accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte.
L'assunzione in servizio è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti ivi compresa l'idoneità fisica all'impiego.

4) AMMISSIONE AL CONCORSO

L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o da suo delegato.

5) ESCLUSIONE DAL CONCORSO

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo de-

legato ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza.

6) COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato nei modi e nei termini stabiliti dal DPR 10.12.1997 n. 483.

7) PUNTEGGIO

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.

8) VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

9) GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.
La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.
All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria ordinanza il Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato.
La graduatoria relativa al concorso è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

10) CONFERIMENTO DEI POSTI ED ASSUNZIONE

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare, nel termine perentorio fissato nell'apposito invito, i documenti previsti dal D.P.R. 483/97.
L'Azienda per i Servizi Sanitari, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda per i Servizi Sanitari comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione, è considerato decaduto.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei del servizio effettivamente prestato.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende per i Servizi Sanitari.
Al posto a concorso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle AA.SS.SS.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio Amministrazione del Personale dell'A.S.S. n. 2 "Isontina" di Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA - tel. 0481/592522
E' possibile la consultazione su sito INTERNET http://www.ass2.sanita.fvg.it

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Marco Bertoli

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La Sottoscritto/a ____

nato/a il _______________________ a ________________________________

a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

che le copie fotostatiche dei sottosegnati documenti sono conformi agli originali:

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Allegati n. ___

Data _______________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

_ _

A.S.S. n. 2 “Isontina” - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. ______________________________________
nato/a il ______________________ a ______________________________________
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi ________________ in Gorizia, previo accertamento della Sua identità personale mediante ______________________________ n. ___________________ rilasciata dal ______________________ di ______________ in data ________________

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La Sottoscritto/a ____

nato/a il ______________________ a _____________________________

a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Data_______________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

- -

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. ______________________________
nato/a il ______________________ a ______________________________
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi ______________ in Gorizia, previo accertamento della Sua identità personale mediante ______________________ n. __________________ rilasciata dal ____________________ di _____________ in data _______________

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La Sottoscritto/a ____

nato/a il ______________________ a _____________________________________

a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Data______________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

– –

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. ____________________________________
nato/a il _____________________ a _____________________________________
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi _______________ in Gorizia, previo accertamento della Sua identità personale mediante ___________________________ n. __________________ rilasciata dal ____________________ di _____________ in data _______________

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

Al Direttore Generale dell'Azienda
per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina"
Via Vittorio Veneto 174
34170 G O R I Z I A

Il/la sottoscritto/a ....

c h i e d e

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di ....
Dichiara sotto la propria responsabilità:

- di essere nato/a a .... il ....
- di essere residente a .... CAP ....
  Via/Piazza .... n. .... tel. ....
- di essere cittadino/a italiano/a o equivalente;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .... (se cittadino italiano)*1
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso *2
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:
  ....
  ....
  ....
  ....
- di essere iscritto all'albo professionale (ove richiesto) ....
- di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari:
  ....
- di aver prestato i seguenti servizi:
  (gli eventuali servizi presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego);
- di aver un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell'U.E.);
- di essere in possesso del seguente titolo di preferenza a parità di valutazione che allega:
  ....
- di individuare quale lingua straniera nella quale intende effettuare la verifica:
  ☐ INGLESE ☐ TEDESCO ☐ FRANCESE
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini del D.Lgs. n. 196/2003
- di eleggere domicilio agli effetti del concorso in
  ....

Data

Firma

* 1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione
* 2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD — € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 — € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 — € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare — € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare — € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO — € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture — IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 59 O 02008 02241 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali